

ANNA MARIA GIOMARO \*

*La formazione del giurista nel XIX secolo. Il caso della “libera” Università di Urbino (quasi una cronaca).*

ABSTRACT

- ✓ Il saggio ripercorre le vicende dell'Università di Urbino dopo l'interruzione delle attività dovuta all'invasione napoleonica e la faticosa ripresa a seguito della Restaurazione e della bolla papale *Quod divina sapientia* del 1824 (Leone XII). Si focalizza poi l'attenzione sulla facoltà (o classe) di giurisprudenza, sulle materie (o letture) che vi si tenevano, sui docenti che la ressero nel difficile trapasso (conseguente all'annessione delle Marche al Regno d'Italia con plebiscito del 4 novembre 1860) dal regime pontificio alla riconversione in università libera provinciale (RD. 23 ottobre 1862 n. 912). Viene posto così in evidenza il “gioco” di adeguamento della disciplina espressa negli Statuti (del 1863 e del 1894) alla disciplina nazionale rilevata (spesso anticipatamente) dalla successione dei Regolamenti speciali, Natoli 1865, Bonghi 1875, Coppino primo 1876 e Coppino secondo, 1885.
- ✓ The essay explores the vicissitudes of the University of Urbino after the interruption of the activities due to the Napoleonic invasion and the grueling recovery following the Restoration and the 1824 Papal Bull *Quod divina sapientia* (Leone XII). The attention is then focused on the faculty (or class) of law, on the subjects (or readings) held there, on the professors who supported it in the difficult transition (following the annexation of Marche to the Kingdom of Italy with a plebiscite of November 4<sup>th</sup> 1860) from the pontifical regime to the reconversion into free provincial university (RD, October 23<sup>th</sup> 1862, No. 912). In such a way, is highlighted the “play” of the adjustment of the 1863 and 1894 Statutes legislations to the national legislation noticed (often anticipated) by the succession of Special Regulations, Natoli 1865, Bonghi 1875, first Coppino 1876 and second Coppino, 1885.

\* È professore ordinario di diritto romano (ssd IUS/18) presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR) dell'Università di Urbino.

ANNA MARIA GIOMARO

*LA FORMAZIONE DEL GIURISTA NEL XIX SECOLO:  
IL CASO DELLA "LIBERA" UNIVERSITÀ DI URBINO  
(QUASI UNA CRONACA).*

SOMMARIO: 1. Dall'invasione napoleonica alla vigilia della Legge Casati. – 2. Il "reclutamento" del corpo docente secondo la Bolla pontificia "*Quod divina sapientia*". – 3. Evoluzione dei contenuti dell'insegnamento giuridico sulla base dei Regolamenti: il Regolamento Matteucci (1862), con la prima previsione di un percorso di studi in "scienze politiche", e lo Statuto del 1863. – 4. segue: il Regolamento Natoli (1865) e gli obblighi di comparazione del diritto romano col "vigente diritto patrio". – 5. segue: il Regolamento Bonghi (1875) e gli "esami di promozione". – 6. segue: il primo Regolamento Coppino (1876). – 7. segue: il secondo Regolamento Coppino (1885) e lo Statuto del 1894. – 8. Appendice di documenti d'Archivio

## **1. Dall'invasione napoleonica alla vigilia della Legge Casati**

Chiuso nel 1808 dopo la prima invasione napoleonica<sup>1</sup>, l'Ateneo urbinate riprese la sua attività solo con la restaurazione dello Stato pontificio.

Ciò nonostante la Bolla di Leone XII "*Quod Divina Sapientia*" del 5 settembre 1824, riguardante la riforma degli studi superiori, individua due università primarie, in Roma e Bologna, e cinque secondarie, e segnatamente Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata e Fermo: Urbino non vi è nemmeno menzionata.

---

<sup>1</sup> Allorchè la Provincia di Urbino-Pesaro entrò a far parte del Regno Italico.

**BOLLA “Quod divina sapientia” di LEONE XII del 5 settembre 1824**

**TITULUS II**

*De universitatibus*

9. Duae sunt Universitates Primariae, Universitas Romana, quae dicitur Archigymnasium Romanum, & Universitas Bononiensis.
10. In unaquaque ipsarum Cathedrae extabunt non minus quam triginta octo praeter Musea, atque alia Instituta doctrinarum, ad hoc, ut Adolescentes possint proficere in omni disciplinarum variegatae; quique Studiorum cursum expleverint, opportunitatem habeant, atque excitentur, ut doctrinarum, quibus jam se excoluerint, uberrimam cognitionem acquirint.
11. Quinque sunt Universitates secundariae, Ferrariensis, Perugina, Cameriniensis, Maceratis, & Firmana. In hisce Universitatibus extabunt Cathedrae non minus quam decem, & septem, praeter Musea, atque alia opportuna Instituta.
12. Antequam Universitates secundariae valeant uti privilegium conferendarum Laurearum, aliorumque graduum, a Congregatione per Viros ab ipsa delectos, & instructos monitis necessariis, & opportunis perlustrentur.
13. S. Congregatio iubeat typis imprimi & Cathedrarum elencum vulgari, quas Universitates habebunt: nec minui, nec augeri earum numerum fas erit, neque res tradendae mutari possint sine eiusdem Congregationis facultate; secus privilegium conferendi laureas aliosque gradus amittatur.<sup>2</sup>

Pure l'importanza universitaria di Urbino era realtà vissuta, e da diversi secoli: si conoscevano le vicende che avevano portato dal Collegio dei Dottori allo Studio, era ben noto l'intervento del Cardinal Cybo e la sua intermediazione nei confronti del papa Clemente IX, il parere della commis-

<sup>2</sup> “9. Vi saranno due Università primarie, cioè l'Università di Roma, detta l'Archiginnasio Romano, e la Università di Bologna. 10. In ciascuna di queste due Università vi saranno per lo meno 38 Cattedre, i Gabinetti, e gli altri scintifici stabilimenti, affinché i giovani possano istruirsi nelle varie scienze; e quelli ancora, che avranno già compiuto il corso di studi, abbiano i mezzi, ed anche gli eccitamenti a perfezionarsi nelle facoltà, alle quali si sono applicati. 11. Vi saranno cinque Università secondarie, cioè di Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata, e Fermo. In tali Università vi saranno almeno, 17 Cattedre, i Gabinetti, e gli altri stabilimenti opportuni. 12. Prima che le Università di secondo ordine possano fare uso del privilegio di conferire le lauree, e gli altri gradi, saranno visitate da persone, che la Sagra Congregazione deputerà colle necessarie ed opportune istruzioni. 13. La Sagra Congregazione stamperà l'elenco delle Cattedre aperte in ciascuna Università, e non sarà permesso diminuire, né aumentare il numero, né di variare le materie a ciascuna Cattedra assegnate senza permesso della medesima Congregazione sottopena della perdita del privilegio di conferire lauree, e gli altri gradi” (trad. ufficiale che si legge nel Regolamento degli studj da osservarsi in Roma, e in tutto lo Stato Ecclesiastico, stamperia della Rev. Camera Apostolica, Roma 1824).

sione di Monsignor Pietro Francesco De Rossi all'uopo nominata, la Bolla clementina (di Clemente X) *Aeternae Sapientiae* del 6 aprile 1671<sup>3</sup>, il ruolo fondamentale che aveva avuto in tutto il papa urbinato Gianfrancesco Albani (Clemente XI: 1700-1721). Erano conosciuti e circondati dal generale rispetto i nomi dei Rettori che si erano succeduti al governo dell'istituzione, appartenenti alle famiglie più note della città<sup>4</sup>.

In ogni modo la data del 1824, con il disposto *Quod divina sapientia*, segna una significativa trasformazione nell'ordinamento interno degli insegnamenti anche a Urbino, a testimoniare la volontà, da parte dell'istituzione urbinata, di conformarsi in tutto e per tutto alle direttive papali, e riconquistare così, nei fatti, quel ruolo che circostanze varie, non ultime le considerazioni economiche, ma anche una imprecisa valutazione delle vicende storiche locali da parte degli organi direttivi romani, gli avevano fatto perdere.

Il titolo XVIII della Bolla era dedicato al "*corso scolastico delle lauree*", e qui l'art. 209 stabiliva una radicale riforma dell'insegnamento giuridico.

Il termine "lettura" (*lectura*, da *legere*, poi anche *lectio*, lezione) indicava da sempre il modo di proposta dell'insegnamento, e di certi discorsi scientifici non accademici: "il termine lettura utilizzato dagli stessi accademici significava studio, interpretazione e infine esposizione delle proprie riflessioni secondo una forma densa di qualità retoriche", a partire, appunto, dalla lettura del testo di riferimento, fosse esso un testo letterario, i classici della letteratura latina o volgare, un testo filosofico o poetico, un testo giuridico<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. MARRA, *Chartularium per una storia della Università di Urbino*, Urbino 1975, *passim*. È forse utile riportare quanto lo studioso urbinato scrive riassumendo il contenuto della Bolla (*op. cit.*, p. 39): "La Bolla inizia ricordando i tempi in cui le letture delle Istituzioni si tenevano ancora nel Collegio dei Dottori, e quelle di teologia e Filosofia nel Convento di San Francesco dei Frati Minori, insegnamenti ai quali il Cardinale Cybo aveva poi destinato alcune sale del Palazzo pontificio. Quindi rammenta l'opera dei Pontefici: di Innocenzo X, che aveva donato allo Studio le rendite del convento dei Celestini e dell'ordine dei Fratelli Servi di Maria Vergine; di Alessandro VII, il quale aveva concesso la rendita della Pallacorda; di Clemente VII, cui si doveva il titolo di Università concesso allo Studio ferrarese; di Pio IV e di Urbano VIII, che avevano gratificato di varie concessioni lo Studio urbinato; ed infine di Giulio II, che fu l'iniziatore, con la Bolla del 1507, della vita del Collegio. Ricordando poi in particolare l'opera del suo predecessore Clemente IX, il nuovo Pontefice istituisce: '*unam Universitatem Studij Generalis*'".

<sup>4</sup> Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 111 ss. e ora A.M. GIOMARO, *Addottorarsi a Urbino nel 1500 (... e oltre)*, Urbino 2017, p. 107 ss.

<sup>5</sup> Così la definisce E. BONORA, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, in *Lettere ed Arti* 1994, p. 25 s., a proposito della frequentazione, da parte del Sansovino (1521-1586), dell'Accademia padovana degli Infiammati che coinvolgeva gli insegnanti universitari, secondo i loro metodi e ritmi. Ancora in MARRA, *op. cit.*, p. 49 s., re-



**BOLLA “Quod divina sapientia” di LEONE XII del 5 settembre 1824**  
**TITULUS XVIII**

*De cursu Scolastico ad Lauream*

..... omissis .....

**209.** Qui utriusque Juris lauream consequi velint, cursum excurrant Institutionum Canoniarum, Civilium, Criminalium, Juris naturae, & gentium ; praeterea praelectiones frequentent quorum Professorum Juris Canonici, videlicet Professoris Juris Publici Ecclesiastici duobus annis; & duobus annis praelectiones Professoris textus Canonici, qui annis quinque exponet libros Decretalium, referens, cum opus sit, Canones, & Decreta recentium Conciliorum Aecumenicorum, & posteriores Romanorum Pontificum Constitutiones; et denique per tres annos adheant Cathedras textus Civilis, quem duo Professores quatuor annis interpretantur secundum quinquaginta libros Pandectarum, & cum opus sit, referent in locum suum correctiones, quas jus Canonicum in nonnullis legibus Civilibus fecit, & quidquid posterioribus temporibus constitutum est, Professores in tradendis lectionibus ipsum Corpus Civile sequantur, quod ut quinquaginta Pandectarum libros in septem partes divitit, ita & ipsi faciant; primus tres partes priores explicet, qui ut quadriennium expleat, primum annum inchoabit *de origine, & progressu Juris Civilis, & de ratione univarsas leges, & statuta interpretandi, deque regulis Juris, & verborum significatione* = Alter reliquas partes explicet. Cursus accomodabitur methodo, quae sequitur.

**ANNO PRIMO**

1. Institutiones Canonicae
2. Institutiones Civiles
3. Institutiones juris naturae ac gentium

**ANNO SECONDO**

1. Institutiones Juris Publici Ecclesiastici
2. Institutiones Juris Criminalis
3. Textus Civilis

**ANNO TERZO**

1. Institutiones Juris Publici Ecclesiastici
2. Textus Canonicus
3. Textus Civilis

---

lativamente a Urbino, leggiamo: “Dalla prima lettura pubblica delle Istituzioni Civili, il cui incarico era affidato al più giovane dei Dottori del Collegio, le letture erano salite, nel 1680, al numero di quattordici: due di Diritto Canonico, due di Diritto Civile, una di Istituzioni di diritto Canonico, una di Istituzioni di Diritto Civile, una di Logica, una di Fisica, due di Metafisica, due di Teologia, una di matematica ed infine una di Medicina, che di lì a pochi anni verrà sdoppiata. L'introduzione dell'insegnamento della Matematica è del 1637 e l'incarico viene affidato a Muzio Oddi, nobile figura urbinata ed illustre matematico ...” (dove, naturalmente, si considerano insieme le “letture” attinenti alle varie “facoltà”, o complessi scientifici omogenei di studio).

**ANNO QUARTO**

1. Textus Canonicus
2. Textus Civilis )
3. Textus Civilis ) ab utroque Professore explicandus.

Le disposizioni della Bolla, anche nella traduzione ufficiale<sup>6</sup>, non sono forse eccessivamente chiare. Mentre per le materie di “Istituzioni Canoniche”, di “Istituzioni Civili”, di “Istituzioni Criminali”, e di “Diritto della Natura, e delle genti”, i rispettivi corsi si dovevano concludere in un anno (e, come vediamo, i rispettivi insegnamenti sono collocati al I anno o al II), si richiedevano due anni per un adeguato insegnamento della materia di

---

<sup>6</sup> “*Gli studenti, che aspirano alla Laurea nell'una, e nell'altra legge, dovranno frequentare le lezioni dei Professori delle Istituzioni Canoniche, Civili, Criminali, e del Diritto della Natura, e delle genti, ciascuno dei quali termina in un anno il suo corso, le lezioni di due Professori di Diritto Canonico, cioè del Professore di Gius Pubblico Ecclesiastico per due anni, nel qual tempo compie il suo corso, e per due anni le lezioni del Professore del Testo Canonico, il quale in cinque anni leggerà i cinque libri delle Decretali, richiamando ai suoi luoghi i Canon, e i Decreti di Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni dei Romani Pontefici, e finalmente per tre anni le lezioni del Testo Civile, che sarà esposto in quattro anni dai due professori secondo i cinquanta libri delle Pandette, richiamando, dove la materia lo richiedesse, le correzioni che il Diritto Canonico ha fatto di parecchie leggi Civili, e tuttociò perché posteriormente al testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti, e nel dividersi la materia fra loro seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri di sette parti, e quello di essi che esporrà le prime tre parti a compimento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno = De origine, & progresso Juris Civilis, & de ratione universas leges, & Statuta interpretandi, deque Regulis Juris, & Verborum significatione. L'altro Professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti. Il corso si farà secondo il metodo seguente.*”

**ANNO PRIMO**

1. Istituzioni Canoniche
2. Istituzioni Civili
3. Istituzioni del Gius di natura e delle genti

**ANNO SECONDO**

1. Istituzioni del Gius pubblico Ecclesiastico
2. Istituzioni di Jus Criminale
3. Testo Civile

**ANNO TERZO**

1. Istituzioni del Gius pubblico Ecclesiastico
2. Testo Canonico
3. Testo Civile

**ANNO QUARTO**

1. Testo Canonico
2. Testo Civile\*
3. Testo Civile\*. \**Da spiegarsi da ambedue il professore*” (trad. come sopra).

“Gius Pubblico Ecclesiastico” (che viene situato al II e al III anno), due anni per l’insegnamento di “Testo Canonico” (collocato al III anno, in parallelo con il “Gius Pubblico Ecclesiastico”, e al IV, e suddiviso in cinque corsi annuali per la lettura de’ “*i cinque libri delle Decretali, richiamando ai suoi luoghi i Canonici, e i Decreti di Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni dei Romani Pontefici*”), ed infine tre anni per l’insegnamento di “Testo Civile” suddiviso in quattro corsi annuali, in questo caso legislativamente distinti (uno nel II anno, uno nel III e due nel IV) per la lettura di tutti i cinquanta libri delle Pandette. La normativa pontificia richiedeva che quest’ultimo insegnamento, denominato “Testo civile”, fosse impartito “*dai due professori*” (e deve intendersi che si parli dei professori di “Testo canonico” e di “Testo civile”), e che ciò fosse fatto “*... richiamando, dove la materia lo richiedesse, le correzioni che il Diritto Canonico ha fatto di parecchie leggi Civili, e tuttociò, che posteriormente al testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti*”. La bolla papale stabilisce altresì come debba andar suddivisa la materia fra i due professori (“*seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri di sette parti*”): il professore cui sarà affidato l’insegnamento delle prime tre parti, dei *prota*, della *pars de iudiciis* e della *pars de rebus*, dovrà dare adeguato spazio necessariamente nel primo anno anche al *De origine, & progresso Juris Civilis, & de ratione universas leges, & Statuta interpretandi, deque Regulis Juris, & Verborum significatione*, mentre l’altro professore leggerà le altre quattro parti.

Le indicazioni temporali che si leggono alla fine di tutta la minuta disposizione sono illuminanti: i professori sono soltanto due, e ciascuno di essi è impegnato per tutto il quadriennio necessario al completamento di un corso di studi giuridici (“*quello di essi che esporrà le prime tre parti a compimento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno ...*”, “*L’altro Professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti*”); e poiché la materia di “Testo civile” inizia palesemente solo dal II anno, è plausibile che allo stesso professore di quel<sup>7</sup> “Testo civile” siano affidate al I anno le “Istituzioni civili”, se non anche le “Istituzioni del Gius di natura e delle genti”.

Nella Busta 86, fasc. 4, dell’Archivio della Biblioteca Universitaria<sup>8</sup>, dentro una minuta di lettera che porta la data dell’8 giugno 1814, scritta, come pare, dal conte Borgogelli a dar conto della risoluzione di “*riattivare*

<sup>7</sup> Si sottolinea “quel Testo civile” considerando l’insegnamento parallelo della materia al IV anno, in quanto legislativamente, “*da spiegarsi da ambedue il professore*”.

<sup>8</sup> Archivio Bibl. Univ., Fondo dell’Univ., Busta 86, fasc. 4.

la nostra antica università” ripristinando ciascun lettore nella sua funzione “con tutti gli onori, soldo, e pesi vigenti nel 1808”, si trova un più antico foglio che reca il nome e le attribuzioni dei lettori sotto la dizione di “*Sig.<sup>i</sup> Lettori che eserciteranno le rispettive Cattedre sino a tutto l’anno scolastico 1808*”:

*Sig.<sup>r</sup> Prevosto Liera lett.<sup>e</sup> di Instituta canonica*

*Sig.<sup>r</sup> Gio. B.no Peroli lett.<sup>e</sup> di Ordinari canonici [ordinari canonici è cancellato con un tratto di penna, e sopra è scritto *Pandette e Diritto Pub.<sup>o</sup>*]*

*Sig.<sup>r</sup> Luigi Bonaventura lett.<sup>e</sup> di Ordinari canonici [ordinari canonici è cancellato con un tratto di penna, e sopra è scritto *delle Istituzioni civili*]*

*Sig.<sup>r</sup> Lodovici lett.<sup>e</sup> di Gius Civile*

*Sig.<sup>r</sup> D.<sup>r</sup> Gio. B.<sup>o</sup> Rota lett.<sup>e</sup> dell’Instituta Criminale*

Il documento (Tav. 1) dimostra la persistenza, pur fra alti e bassi, di un insegnamento “universitario” a Urbino, un insegnamento che è concreto, con tanto di attribuzioni ai lettori, anche nel 1808; dove, però, i tratti di penna sovrapposti a certe parole starebbero a dimostrare il poco favore che in quel determinato anno (o in quel periodo) subivano le tradizioni canoniche, evidentemente sicure invece per gli anni addietro.

In conclusione comunque, per il periodo precedente la data della Bolla di Leone XII, dai Libri Mastri che riportano i pagamenti effettuati e i bilanci consuntivi dell’Istituzione-Università risulta documentato a Urbino un ordinamento degli studi imperniato su quattro materie, “Istituzioni civili”, “Istituzioni canoniche”, “Ordinarium canonicum” e “Pratica forense” che nell’anno 1814-15 troviamo assegnate come segue:

Bonaventura Luigi	Istituzioni civili
Liera Alessandro (canonico e prevosto)	Istituzioni canoniche
Peroli Giovanni Bernardino	Ordinario canonico
Rascioni Pasquale (avvocato) <sup>9</sup>	Pratica forense

<sup>9</sup> Per la qualificazione di “avvocato” agli inizi del secolo XIX nello Stato Pontificio cfr. P. DE CRESCENTINI, *L’organizzazione della giustizia nello Stato pontificio*, in A.M. GIOMARO, P. DE CRESCENTINI, *Breve traccia per la storia dell’avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, nuova serie A n. 61), p. 79 ss., in part. il paragrafo 4.2, *La prima regolamentazione della professione forense nello Stato Pontificio* (p. 94 ss.), che prende le mosse dal *Regolamento di di-*

Se non fosse per le “Istituzioni civili”, che, a partire dal 1816-17, risultano affidate all’insegnamento di Gaspare Viviani subentrato al Bonaventura, le assegnazioni non cambiano fino al 1824-25, anno nel quale troviamo ancora:

Viviani Gaspare (avvocato)	Istituzioni civili
Liera Alessandro (canonico e prevosto)	Istituzioni canoniche
Peroli Giovanni Bernardino	Ordinario canonico
Rascioni Pasquale (avvocato)	Pratica forense

L’adattamento alla normativa di Leone XII è verificabile innanzi tutto a livello di insegnamenti, e a partire, appunto, dall’anno accademico 1825-26 (e si consideri che la data di emanazione della Bolla papale è il 5 settembre 1824)<sup>10</sup>, tant’è che, anche per l’interessamento del Cardinale

---

*sciplina* di Pio VII del 27 gennaio 1818 e da un accenno contenuto nel *motuproprio* del 1816: su tal base si ipotizza che per accedere alla carriera forense l’aspirante professionista dovesse presentare un’istanza al Delegato il quale, sentita la Congregazione governativa, poteva accoglierne la domanda e disporre l’iscrizione del nuovo avvocato nell’apposito “catalogo”. Si deve ritenere poi che tali “cataloghi” contenenti i nomi di avvocati e procuratori non fossero stati introdotti per la prima volta da questa normativa che si dichiarava transitoria “tanto più che, all’art. 92, vengono citati senza quell’enfasi o solennità che, di solito, accompagna una riforma assolutamente innovativa”. Si veda anche, sul tema L. LACCHÈ, *Magistrati del Papa. Ordinamento e status dei giudici nel tramonto dello Stato pontificio*, in *Magistrature ed Archivi giudiziari nelle Marche*, Ancona 2009, p. 55 ss.; ID., *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione “costituzionale”*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma, 2011, pp. 167 ss.; ID., *La giustizia e i giudici nel tramonto dello Stato Pontificio*, in *La giustizia in Umbria dallo Stato pontificio all’Italia unita*, Napoli 2013, p. 31 ss.

<sup>10</sup> “Nelle Università, e nelle pubbliche Scuole fuori delle Università l’anno Scolastico comincerà il giorno 5. Novembre, sebbene cadesse in Giovedì, e terminerà nelle due Università primarie il giorno 27 Giugno, nelle Università di secondo ordine il giorno 20 Luglio” (art. 286); “In ogni Università vi sarà un libro, in cui gli Studenti di tutte le facoltà si scriveranno” (art. 147); “Il Libro si aprirà al principio dell’Anno Scolastico. Per maggior esattezza l’Anno Scolastico sarà diviso in tre parti, che si chiameranno Terzerie. La prima terzeria comincerà il dì 5 Novembre, e finirà il dì 25 Dicembre. La seconda comincerà il dì 2 di Gennaio, e finirà il Sabato avanti la Domenica delle Palme. La terza comincerà il Mercoledì dopo Pasqua, e terminerà alla fine dell’Anno Scolastico” (art. 148); “... il Libro, o Catalogo, degli studenti resterà aperto fino alli 10 Novembre, e in esso ciascun Studente dovrà scrivere di proprio pugno il suo nome, e cognome, la età, la patria, la parrocchia, e l’abitazione, ed esprimere la facoltà, alla quale egli si vuole applicare in quell’anno” (art. 150); “Il Libro sarà chiuso dopo il dì 10 Novembre, e di poi fino al primo Dicembre il solo rettore della Università potrà per gravi motivi far grazia, che vi si ascriva qualche giovane, che avesse tardato di presentarsi nel fissato tempo: passato il giorno 1 Dicembre non vi sarà luogo ad ulteriore indulgenza” (art. 151).

Giuseppe Albani, urbinato, con Decreto della Congregazione degli studi del 12 febbraio 1826, Urbino fu riammessa fra le università di second'ordine<sup>11</sup>.

**DECRETUM S. CONGREGATIONIS STUDIORUM, QUO UNIVERSITAS URBINI RESTITUITUR**

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII enixe rogantibus E.mo et R.mo D.no Cardinali Iosepho Albani, R.P.D. Archiepiscopo, et illustri Magistratu Urbini, ut ea Universitas quae propter inopiam reddituum in Constitutione “Quod Divina Sapiencia”, diei 28 Augusti 1824, praeterita fuerat utpote novo et uberrimo censu ditata restitueretur, S. Congregationi Studiorum mandavit, ut illuc Visitatorem mitteret R.P.D. Episcopum Ariminensem qui cognosceret, quae copia proventuum, quaeve res omnes Universitatis essent, et ad eandem S. Congregationem referret: quo quidem munere R.P.D. Episcopus Visitor egregie perfunctus cum renunciasset eius Universitatis redditum annuum eumque stabilem et ad sumptus necessarios idoneum ad summam Scutorum 3374.94.4 nummum auctum esse, Ecclesiam et ampliores aedes parari cum ad rem divinam faciendam, tum ad habendas praelectiones, aliasque scholasticas exercitationes, Bibliothecam multorum librorum, Theatra praesertim Phisicae et Historiae Naturalis esse admodum instructa, nihil denique desiderari eorum quibus Universitates secundi ordinis praeditas esse oportet, factum est ut Sanctitas Sua perspecta Visitoris relatione precibus annuendum censuerit, et praefatae Congregationi Studiorum facultates necessarias et opportunas contulerit ad rem conficienda; ideoque S. Congregatio studiorum eisdem facultatibus sibi tributis Universitatem Urbini restituit, et praesenti Decreto restitutam esse decernit, simul cum omnibus iuribus et privilegiis quae Universitatum Secundi Ordinis ex praedicta Constitutione “Quod Divina Sapiencia” propria sunt: contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secreteria S. Congregationis Studiorum hac die 12 Februarii 1826

Pertanto, a partire dalla data del 1824, e fino all'unificazione nel Regno d'Italia, possiamo verificare a Urbino una scansione delle materie che riproduce appunto, semplificandolo, lo schema dettato dalla cancelleria pontificia:

<sup>11</sup> Conformemente al disposto dell'art. 29 (titolo IV, *Dei collegi, o corpi collegiali delle quattro Facoltà*), Urbino ebbe quattro Facoltà, e cioè quella Teologica, quella Giuridica, quella Medica e quella Filosofica; il testo dell'articolo è riportato *infra*, nt. 422 nt. 34.

un anno di Istituzioni civili  
 un anno di Istituzioni canoniche  
 un anno di Istituzioni criminali  
 tre anni di Testo canonico (compreso, evidentemente, il “Gius Pubblico Ecclesiastico”)  
 tre anni di Testo civile

ORDINAMENTO DALL'ANNO 1825-26 ALL'ANNO 1860-61 <sup>12</sup>	
<b>I ANNO</b> – Istituzioni giuridiche civili – Istituzioni canoniche	<i>Esame di Baccellerato</i> <sup>13</sup>
<b>II ANNO</b> – Testo civile – Testo canonico	
<b>III ANNO</b> – Testo civile – Testo canonico – Istituzioni di diritto criminale	<i>Esame di Licenza</i>
<b>IV ANNO</b> – Testo civile – Testo canonico	<i>Esame di Laurea in entrambi i diritti</i>

<sup>12</sup> Tale ordinamento risulta in vigore ancora nell'anno 1860-61 com'è dimostrato dagli allegati al bilancio consuntivo dell'Università (riportati sia negli Atti dell'Amministrazione dell'Università, sia negli Atti dell'Amministrazione Provinciale, sezione Istruzione 1861, conservati presso l'Archivio di Stato di Pesaro); tuttavia doveva essere già in discussione un ampio rinnovamento dell'ordinamento degli studi, di cui si dà atto di seguito (Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1862-63, fasc. 5).

<sup>13</sup> BOLLA *Quod divina sapientia*, **195**: *Tam primariis quam secundarii Universitatibus jus esto hosce tres gradus conferre in theologicis, Legalibus, & Philosophicis disciplinis nimirum Baccalaureatum, Licentiam, & Doctoratum. [...]* **198**: *Baccalaureatus, & Licentia nemini concedatur, praeterquam iis, qui examine instituto digni habiti fuerint a tribus membris Collegii per Rectorem designandis. Examen pro Baccalaureatu habeatur de iis omnibus, quae primo anno cursus scholastici, pro Licentia de iis, quae secundo, & tertio anno traduntur. 199: *Qui vero Lauream petunt experimentum subeant in iis omnibus, quae universim disciplinam respiciunt. Laureae sunt triplicis generis, ad honorem scilicet, ad praemium, & communes: laurea ad honorem, & ad praemium praevio examine, & concursu: communes praevio examine conferuntur, prout in titulis, qui sequuntur, explicabitur.* Il termine, creatosi presso l'Università di Parigi, si diffuse poi alle altre Università (Tav. 2). Scrive però MARRA (richiamandosi al BESTA, v. “Baccelliere” in *Enc. It. Treccani*, V, Roma 1938, c. 779): «nella facoltà giuridica lo si diventava dopo aver frequentato i corsi universitari per una serie di anni (cinque) ed aver giurato di essere in possesso dei libri legali. Requisito indispensabile parrebbe essere stato il “princi-*



Significative sono anche le attribuzioni degli insegnamenti a partire dall'anno 1825-26.

I professori sono soltanto tre in quanto uno stesso docente si farà carico dell'insegnamento sia delle "Istituzioni civili" che di "Testo civile", e un altro docente avrà l'impegno di "Istituzioni canoniche" e di "Testo canonico"; un terzo viene incaricato dell'insegnamento (annuale) delle "Istituzioni criminali".

A partire dall'anno 1825-26 la terna è costituita da:

Fanelli Giovanni <sup>14</sup>	per "Istituzioni civili" e "Testo civile",
Gostoli Cosmi Tommaso <sup>15</sup>	per "Istituzioni canoniche" e "Testo canonico",

---

pium", cioè una lezione inaugurale tenuta dopo che il dottore, patrono del candidato, avesse dichiarato di ritenerlo maturo per l'insegnamento» (*op. cit.*, p. 81 nt.169). Sotto la vigenza del Regolamento del 1862 l'art. 17 dispose che "Gli esami superati dopo il primo e il secondo anno dei corsi stabiliti per ottenere le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il Diploma di Baccelliere nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico amministrative. Gli esami superati alla fine del terzo anno danno rispettivamente diritto al Diploma di Licenza". Il Regolamento del 1865 allungava i tempi dei diversi "gradi" accademici: "Chi ha superato gli esami speciali dei tre primi anni del corso ha diritto al Diploma di Baccelliere, e chi ha superato quelli dei primi quattro anni, al diploma di Licenza" (art. 14). Il Regolamento del 1875 sostituisce al sistema del Baccalaureato e Licenza un diverso articolarsi della formazione giuridica intermedia, prevedendo, in luogo dei "gradi accademici", diversi "esami di promozione" (vedi *infra*, par. 5), ai quali, variamente, si attengono i regolamenti successivi. Solo l'art. 12 del Regolamento del 1902 ritornava ai "gradi accademici", disponendo però unicamente per la licenza: "L'insegnamento della facoltà è ripartito in due gradi: licenza e laurea. Si compiono in due anni ciascuno" (cfr. anche *infra*, p. 438, 448, 458, 463, 473).

<sup>14</sup> **GIOVANNI FANELLI (docente a Urbino dal 1826 al 1831)**. Spirito polemico, di lui si conserva un carteggio in cui contesta il suo impegno ad impartire due distinte ore di lezione al giorno, l'una per le "Istituzioni civili" e l'altra per "Testo civile", opponendo che, se anche tale dovere poteva essere disposto dalla Bolla "Quod divina sapientia", tuttavia non era stato specificato negli avvisi di concorso (Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 85, fasc. 12: proponeva, il Fanelli, come si legge in alcune delle lettere del carteggio, "o di voler riunire in quest'anno – è il novembre 1830 – in una sol'ora le due Cattedre d'Istituzioni Civili, e Testo Civile", "ovvero di dare le une, e le altre – sc. le lezioni – alternativamente"). Enrico Liburdi ricorda di lui le dieci allocuzioni (ma ne dichiara lette soltanto sei) pronunciate ai suoi studenti durante i giorni della rivoluzione del 1831 (LIBURDI, *L'Università di Urbino e l'urbinate durante la Rivoluzione del 1831*, in "Museum" 1919, p. 11, nt. 1 dell'estratto). Allontanato dal posto (come poi si dirà) aprì un contenzioso contro l'Università di Urbino per il pagamento delle due "terzerie" di lezioni che aveva tenuto fino alla sua destituzione (Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., *ibidem*; lo stesso è documentato relativamente al professore di "Patologia" Gabriele Rossi, come risulta da una lettera del 17 agosto 1834, conservata in Busta 86, fasc. 15, nonché da una successiva, del 26 ottobre, in Busta 87, fasc. 7).

<sup>15</sup> **TOMMASO GOSTOLI COSMI (docente a Urbino dal 1826 al 1831)**. Era nato a Urbania il 29 gennaio 1799, morì nel 1856. Ne traccia il profilo, con l'amorosa attenzione dello sto-



Ioni Luigi<sup>16</sup>

per “Istituzioni criminali”.

A dimostrare una concreta apertura scientifica si deve segnalare il fatto che anche il professore di materie canonistiche, “Istituzioni canoniche” e “Testo canonico”, è un laico, Tommaso Gostoli Cosmi, un giovane avvocato ventisettenne nativo di Urbania, addottoratosi a Perugia con onore.

Particolarmente interessante, a compenetrare il clima culturale in cui si muove la “ri-sorta” Università di Urbino, in ispecie per quanto riguarda l’attività formativa nei confronti degli studenti, è una lettera con cui il Fannelli, in data 12 ottobre 1826, ricevuta comunicazione di conferma della sua nomina da parte della Sacra Congregazione degli Studi, dice “*aprofitto di quest’incontro – da intendersi evidentemente come incontro epistolare – per indicare il testo di cui credo servirmi per la detta Cattedra, e cioè il testo medesimo dell’Imperatore Giustiniano, del quale dovendo sempre servirsi quelli che si dedicano allo studio della Civile Giurisprudenza, trovo utilissimo che i Giovani comincino subito ad averlo per le mani, e ad impraticarsi del medesimo, come quello da cui si attinge non meno la vera e autentica giurisprudenza,*

---

rico locale e l’orgoglio del concittadino, Enrico LIBURNI, *op. cit.*, p. 27 ss. Si veda anche ID., *Urbania nel Risorgimento italiano*, in Aa.Vv., *Urbania nell’unità d’Italia*, Urbania 1962, p. 10 ss. Nella mostra organizzata a Urbania per l’occasione era esposto il “Carteggio-inchiesta della S. Congregazione degli studi”, una lettera diretta dal Gostoli al Vescovo di Urbania il 7 aprile 1836 con la sua abiura alle idee liberali che avevano contraddistinto la sua azione fino ad allora, nonché taluni scritti minori in occasione dei moti del 1848. Si consideri anche l’articolo del LIBURDI, *Il patriota Tommaso Gostoli-Cosmi e le sue lettere inedite dal carcere*, in *Le Marche nel Risorgimento italiano* 1, 1925. L’Archivio della Biblioteca Universitaria di Urbino conserva, qua e là nelle varie Buste del Fondo dell’Università, altri documenti e scritti che riguardano il rapporto fra il Gostoli Cosmi e l’Ateneo: fra tutti (che occorre ritrovare sfogliando carta per carta) di particolare interesse un carteggio relativo al “procedimento disciplinare” contro il professore, nonché alle contestazioni dello stesso accusato sulla autenticità e interpretazione delle prove addebitategli e quindi dei motivi tecnici della destituzione (Busta 86, fasc. 15 Oggetti riservati). Va anche menzionato, nella stessa Busta 86, fasc. 7, un breve quinterno di fogli manoscritti ma non firmati in cui mi pare di riconoscere la limpida grafia del Gostoli Cosmi, e dove, sotto il titolo di “*Alcuni teoremi insegnati nella Scuola della Giurisprudenza Canonica nella Pontificia Università di Urbino che dal sottoscritto Professore si assogettano al giudizio di V.S. Eccellentissima*” sono esposti tre quesiti sul *ius patronatus*, assai ricchi di dottrina, che concludono con un “*N.B. I testi e le Autorità qui citate ponno immediatamente riscontrarsi da chiunque abbia la bontà di recarsi all’abitazione del sottoscritto, ove troverà i libri aperti negli accennati luoghi*”: che mi sembra chiusa ben rappresentativa del personaggio. Nella Pinacoteca Comunale di Urbania si conserva un suo ritratto a olio (*Urbania cit.*, p. 12, tav. II,2).

<sup>16</sup> LUIGI IONI (docente a Urbino dal 1826 al 1847). Anche quando non si siano potute reperire al momento notizie certe sul personaggio citato nel testo, tuttavia in nota ne viene riportato in buona evidenza il nome indicando il periodo di docenza a Urbino.

quanto la più genuina e purgata latinità. Affinché poi i giovani non debbano o spaventarsi o smarrirsi nella vastità di questo studio, userò il metodo prescritto dallo stesso Imperatore nelle sue istituzioni, di cominciare cioè dai primi elementi o nozioni più generali, e progredire in seguito a grado a grado alle specialità, servendomi per tale effetto delle Istituzioni di Eneccio che è il libro più breve, più ben composto e più a proposito per i Giovani, e che veggio permesso e usato anche nelle primarie Università. Userò anche dei paratitli del Cujacio, e del manuale juris del Gotofredo, e ponendo altresì a vicenda qualche trattato particolare nelle materie più comuni, come delle successioni testate ed intestate, del matrimonio e della dote, delle obbligazioni etc.; in modo che i Giovani nel tempo prescritto per gli studi legali abbiano veduto non solo le intere Istituzioni con un'idea di quanto si contiene nelle Pandette e nel Codice, ma abbiano avuto altresì qualche trattato particolare, almeno, giacchè tutti è impossibile, nelle materie più necessarie”.

Così il Gostoli Cosmi, nel ringraziare a sua volta, a seguito della comunicazione degli esiti del concorso sulle materie caninistiche, scrive: “...Mentre pertanto la ringrazio della sua gentilezza in degnarmi di questa partecipazione, mi faccio un dovere di significarle, che gli autori da me scelti sono per le istituzioni il Devoti e per la spiegazione del testo l'opera di Zallinger intitolata = *Juris privati Ecclesiastici secundum ordinem Decretalium*” (6 ottobre 1826)<sup>17</sup>: nulla ci dice, peraltro, del suo metodo, ma lo storico urbaniese Enrico Liburni, dopo averne visionate le carte presso la famiglia, dice “splendide le sue lezioni e meritevoli al certo di pubblicazione”<sup>18</sup>. Quanto ai programmi di Luigi Ioni ne siamo edotti da una comunicazione successiva alla lettera del Fanelli con la quale, in data 14 ottobre 1826, l'Arcivescovo di Urbino scrive al Cardinale Bertazzoli, Prefetto della S. Congregazione degli Studi a Roma: “Perché si conosca da cotesta S. Congr.ne il metodo che si terrà nel dar lezioni dal Professore d'Istituzioni Civili e Testo Civile, Sig. Avv° Fanelli, compiego all'E.V. Ill.ma la lettera stessa del medesimo in copia conforme del 12 corr°. [...] Finalmente il Sig. Professor Ionj adoprerà per la sua Cattedra d'Istituzioni Criminali = il Renazzi”<sup>19</sup>.

I moti del 1831, che per lo spazio di un mattino (febbraio e marzo 1831) sostituirono il vessillo pontificio con il tricolore bianco rosso e verde sulle torri delle città e dei castelli delle Marche fino ad Ancona, sono moti che

<sup>17</sup> Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 91, fasc. 1.

<sup>18</sup> *Op. cit.*, p. 27.

<sup>19</sup> Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 87, fasc. 1.

nascono dall'Università, dai suoi professori e dai suoi studenti, e vedono fra i più attivi rivoltosi gli stessi Giovanni Fanelli e Tommaso Gostoli Cosmi, e ancora Gabriele Rossi (professore di Patologia e Igiene), Alessandro Corticelli (professore di Anatomia e Fisiologia), Gianlodovico Fabbri (professore di Chirurgia e Ostetricia) e Andrea Marcantoni (professore di Patologia). Alla Facoltà di Giurisprudenza la ventata rivoluzionaria giunse al suo culmine quando con decreto del 4 marzo (art. 3) il Reggente provvisorio della rivoluzione, il Gostoli Cosmi appunto, non contento di aver disposto la diretta dipendenza dell'Università dal Governo Provinciale, stabiliva la non obbligatorietà dei due corsi di "Istituzioni canoniche" e di "Testo canonico". (Tavv. 3 e 4).

La reazione pontificia dopo il risolutore intervento austriaco, porta all'immediata chiusura dell'Università (decreto dell'8 marzo, notificato a Urbino il 6 aprile): sono destituiti dalle loro cattedre i professori Fanelli, Gostoli Cosmi, Rossi, Corticelli, Fabbri e Marcantoni, mentre gli altri *"dovranno continuare ad avere il loro stipendio, prestandosi però al privato insegnamento de' giovani nelle loro abitazioni, durante la chiusura della Università"*<sup>20</sup>.

È conseguente a ciò che nel 1831-32 (l'Università fu riaperta il 18 maggio) si registrino cambiamenti sia per le materie canonistiche che per quelle civilistiche, e la terna dei docenti risulti costituita da:

Valentini Raffaele <sup>21</sup>	per "Istituzioni civili" e "Testo civile",
Pagliari Clemente, canonico <sup>22</sup>	per "Istituzioni canoniche" e "Testo canonico"
sostituito da mons. Castracane Innocenzo <sup>23</sup> negli anni 1832-33 e 1833-34	
Ioni Luigi	per "Istituzioni criminali".

<sup>20</sup> Lettera del 12 aprile del Card. Zurla all'Arcivescovo di Urbino Mons. Donini (Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., *Collegio dei dottori*, Busta 85, fasc. 7, *Carteggio riservato relativo al tempo della Rivoluzione del 1831*).

<sup>21</sup> RAFFAELE VALENTINI (docente a Urbino dal 1831 al 1858).

<sup>22</sup> CLEMENTE PAGLIARI (docente a Urbino dal 1831 al 1854). Clemente Pagliari era nato ad Acqualagna nel 1807. All'insegnamento del diritto canonico ("Istituzioni canoniche" e "Testo canonico") a Urbino è chiamato, in seguito alle vicende insurrezionali del 1831, quando ancora non era *Doctor utriusque iuris*, dignità che ottiene nel 1834. Nel 1857 viene nominato Vescovo di Anagni, dove morirà nel 1875, ma già dal '55 aveva lasciato i suoi impegni universitari al canonico Luigi Petrangolini.

<sup>23</sup> INNOCENZO CASTRACANE (docente a Urbino dal 1832 al 1834). Innocenzo Castracane

Ad insegnare le materie canonistiche troviamo ora, e fino alla fine del periodo pontificio, un ecclesiastico.

Al nome di Raffaele Valentini, chiamato per le materie civilistiche, quello stesso Valentini che aveva partecipato con esito negativo al concorso per l'assegnazione della cattedra di "Istituzioni criminali" nel 1826<sup>24</sup>, vanno assegnate tre opere manoscritte che si rinvennero nell'Archivio della Biblioteca Universitaria. L'una, una "*Giurisprudenza criminale teoretica*" (Volumi, n. 110, graficamente ben costruito, con una colonna bianca laterale per le eventuali "postille al testo", e una divisione per temi che dimostra un argomentare logicamente schematizzato, interrotto tuttavia alla fine di una delle ultime pagine, quasi una pausa di riflessione nella fatica della ricopiatura prima di incominciare un altro volume), rappresenta il primo interesse del Valentini. Analoga ispirazione potrebbe considerarsi, per gli strettissimi rapporti che sono evidenti fra la materia criminale e la riflessione filosofica, relativamente al volume catalogato al n. 133, il "*De metaphisica*" che conclude significativamente "*Sed satis fuerit Philosopho ad hos libros ratiocinatione devenisse. Eorum interpretatio Theologorum est. Vos itaque ad illos delegeo*". Infine allo stesso Valentini va assegnata una terza opera manoscritta, catalogata al n. 117, che è una sorta di dizionario giuridico dei termini, o degli argomenti, condotto in ordine alfabetico, con premessa rubrica.

Dal 1847-48 cambia il nome dell'insegnante delle "Istituzioni criminali", muore Luigi Ioni<sup>25</sup> e gli succede nell'insegnamento l'avvocato Secondo Meriggioli:

---

è chiamato a supplire un lungo periodo di assenza del "titolare" dell'insegnamento canonistico, Clemente Pagliari, assenza dovuta, probabilmente, ai contemporanei impegni di studio a Roma. Innocenzo Castracane era allora Canonico, Arcidiacono e Vicario del Capitolo. Era nato a Urbino nel 1780 (fratello del Castruccio Castracane che diventerà Cardinale nel 1833), aveva preso a Urbino nel 1804 la laurea in utroque e, nello stesso anno, la laurea in Teologia e filosofia. Nel 1834 lascia Urbino e l'insegnamento universitario, in quanto viene consacrato Vescovo di Cervia: a suo nome è registrato il testo *Synodus dioecesis cerviensis / habita in templo cathedrali ab D. Innocentio de comitibus Castracane de Antelminellis diebus 24, 25 et 26 mensis maii anni 1836*, Rimini 1836; nel 1838 va, Vescovo, a Cesena, e qui muore dieci anni dopo, nel 1848.

<sup>24</sup> Vedi *infra*, p. 183 ss.

<sup>25</sup> Ne abbiamo notizia dal fatto che nell'anno 1847 appunto il figlio Agostino ("*Agostino, figlio del fu D. Luigi Ioni, già Professore di Istituzioni Criminali in questa P. Università*": Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 85, fasc. 5) presenta richiesta di essere ammesso all'esame di laurea con esenzione dal pagamento delle "propine" stabilite dalla legge.

Valentini Raffaele	per “Istituzioni civili” e “Testo civile”,
Pagliari Clemente, canonico	per “Istituzioni canoniche” e “Testo canonico”,
Meriggioli Secondo	per “Istituzioni criminali”.

A questo primo periodo di insegnamento urbinato del Meriggioli si deve forse assegnare una delle due opere manoscritte conservate presso l'Archivio della Biblioteca Universitaria al n. 130, sotto il titolo di “*Meriggioli prof. Secondo, Studi di Materie Legali (Manoscritto)*”<sup>26</sup>. Il volume comprende una

<sup>26</sup> Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Volumi 130. **SECONDO MERIGGIOLI (docente a Urbino dal 1847 al 1856 e poi dal 1880 al 1900)**. Meriggioli (n. a Fano nel 1821, m. a Urbino nel 1900) viene nominato nel 1847, in seguito a pubblico concorso, sulla cattedra di “Istituzioni criminali” che era stata di Luigi Ioni, e qui rimane fino al 1856 (nel '51 era stato anche eletto membro del Collegio filosofico dell'Università), quando, dopo nuovo concorso, ottiene la cattedra della stessa materia a Bologna. A questo primo periodo appartiene l'attività di patrocinatore espressa nella pubblicazione, coi tipi della Cappella, della causa *Innanzi alla Curia ecclesiastica di Urbino in primo grado di giurisdizione urbinata: di preteso pagamento di canone per il molto rev.do padre Giuseppe Cimati delle Scuole Pie*, nella sua qualifica di rettore del Collegio convitto de' nobili in Urbino, contro il ven. Convento dei RR. PP. Gerolamini di Urbino rappresentato dal molto revdo padre provinciale, Urbino 1852. Dopo la caduta del governo pontificio lascia Bologna e si stabilisce a Urbino a svolgere attività forense (dal 1860 comunque viene eletto nel Collegio legale dell'Università). È del 1862 un altro intervento giudiziale, in qualità di procuratore, *Innanzi al Tribunale del circondario di Urbino, tra Bucci Pietro tanto in nome proprio quanto come gestore ed amministratore deputato dalla Società dei condomini del mulino detto di Secchiano possidente domiciliato nel suddetto luogo ... contro Calisesi Domenico Antonio mugnajo dimorante nel mulino anzidetto ..., contro i sigg. rev.do can.co d. Domenico ed Angelo fratelli Fabbri domiciliato il primo a S. Agata Feltria ed il secondo a Massa Manente ..., di espulsione dal fondo locato per la cessazione del contratto, disputa / [R. Brunetti avv. patrocinante, B. Berardi procuratore, ugualmente pubblicato a Urbino, coi tipi della Cappella.*

Un secondo periodo di insegnamento accademico vedrà il Meriggioli sulla cattedra del “Diritto commerciale” oltre che del “Diritto e procedura penale”, a partire dall'a.a. 1880/81. È a quel periodo che attribuirei – perchè mi sembra opera della maturità – l'altro volume, un assai ampio e ben articolato manoscritto, contenuto nell'insieme n. 130 citato: si tratta di un “*Compendio*” (la seconda parte del titolo non si legge bene), diviso in libri e titoli, che comincia dal “*Della Giustizia e del Gius*”, continua con il “*Dell'origine del diritto e di tutti i magistrati e della successione dei Giurisprudenti*”, e così via – che è, come ognuno vede, la stessa divisione del Digesto – e presenta una colonna bianca laterale per le “postille al testo” le quali sono rappresentate da domande (siglate appunto con D.),

“E necessaria la legge? Chi ne fu il primo Autore. Quando si deve ricorrere al diritto romano. Sua necessità.”

“Cosa è la Giurisprudenza?”

“Cosa è la giustizia e come si divide?”, etc.,

cui parallelamente il testo risponde (e anche la risposta risulta siglata con la R.), pur senza trascurare una sua struttura organica ed unitaria. L'opera si interrompe però, dopo

serie di testi, di non univoca attribuzione, fra i quali figurano sicuramente del Meriggioli almeno il primo ed il secondo: se quest'ultimo va ricollegato forse con più concretezza al secondo periodo di insegnamento urbinato del nostro, il primo, uno svelto fascicoletto di otto pagine, diviso in 20 brevi paragrafi, dal titolo "*Origine e Natura della Pena*" può sicuramente riferirsi agli anni fra il 1847 ed il 1856.

Nel 1854-55 si registra un altro avvicendamento sulle cattedre delle materie canonistiche, dove, in luogo del canonico Mons. Clemente Pagliari, chiamato alla dignità episcopale ad Anagni, leggiamo il nome del canonico Arcidiacono Luigi Petrangolini

Valentini Raffaele	per "Istituzioni civili" e "Testo civile",
Petrangolini Luigi, canonico <sup>27</sup>	per "Istituzioni canoniche" e "Testo canonico",
Meriggioli Secondo	per "Istituzioni criminali".

Nel 1856-57 l'insegnamento di "Istituzioni criminali" viene affidato a Tommaso Pagnoni:

Valentini Raffaele	per "Istituzioni civili" e "Testo civile",
Petrangolini Luigi, canonico	per "Istituzioni canoniche" e "Testo canonico",
Pagnoni Tommaso <sup>28</sup> (poi Berardi)	per "Istituzioni criminali",

---

nove fitti quinterni, al libro 39, titolo 2°, "*Del danno non fatto, delle grondaie, degli sporti*". È in questo secondo periodo che si deve collocare un'ultima comparsa giudiziale, *Se per diritto canonico sia assolutamente vietata la pluralità dei benefici, ovvero proceda il divieto nel concorso soltanto di un beneficio residenziale con altro del pari residenziale: lettera legale al Rev. Sig. Don Majolo cucc.* (Urbino, tip. Rocchetti, 1887). Tenne la presidenza della Facoltà dal 1883 fino alla morte. Antonio Vanni lo dice "dotato di vasta cultura giuridica, consolidata dal lungo esercizio del foro, conoscitore profondo dei trattatisti di diritto comune, di quegli enormi in folio, in cui sta racchiuso tanto tesoro del giuridico sapere e che egli possedeva in gran copia nella sua ricca biblioteca" (cfr. *Relazione del Rettore*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1900-041 p. 9; il *Necrologio*, ivi, p. 125 ss.). Due sono i discorsi inaugurali a lui attribuiti, per l'anno 1888, *Dottrina della prevenzione dei delitti* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1888-89, p. 11 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 540 ss.), e per l'anno 1896, *L'emenda dei condannati e le carceri italiane* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1996-97, p. 21 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 748 ss.)

<sup>27</sup> **LUIGI PETRANGOLINI (docente a Urbino dal 1854 al 1860)**. Era nato a Peglio il 17 marzo 1824, sacerdote, muore a Urbino nel 1890.

<sup>28</sup> **TOMMASO PAGNONI (docente a Urbino dal 1856 al 1857)**. La presenza di Tommaso



e dal successivo anno 1857-58 a Bernardino Berardi, mentre sulle materie civilistiche si registra una supplenza affidata ad Antonio Ragazzi<sup>29</sup>.

Nel biennio 1858-59 e 1859-60 la terna docente è dunque costituita da:

Ragazzi Antonio	per “Istituzioni civili” e “Testo civile”,
Petrangolini Luigi, canonico	per “Istituzioni canoniche” e “Testo canonico”,
Berardi Bernardino <sup>30</sup>	per “Istituzioni criminali”,

mentre risultano

Negrone Carlo <sup>31</sup>	per “Istituzioni civili” e “Testo civile”,
-----------------------------	--

---

Pagnoni nella Pontificia Università di Urbino è così fugace che risulta difficile anche ritrovare le tracce della vita di questo docente “dell’ultima ora”. Potrebbe essere identificato (e con buona sicurezza) con l’Antonio Pagnoni che i Registri Comunali annotano, figlio di Sante ed Ercolani Giovanna, legale, nato a Monte Fabbri il 27 gennaio 1785, deceduto il 7 aprile 1870. Già nel 1826 il Pagnoni aveva tentato di accedere in qualità di docente all’Università, partecipando, vanamente, insieme a Raffaele Valentini, al concorso tenutosi il giorno 23 agosto di quell’anno per la cattedra di “Istituzioni criminali”: in quell’occasione il posto era stato poi assegnato, senza concorso, a Luigi Ioni. Nel ’56, resasi vacante la cattedra per la partenza di Secondo Meriggioli, il Pagnoni (del resto ormai settantunenne) vi svolge un anno di supplenza per passare poi il testimone a Bernardino Berardi, vincitore del concorso appositamente indetto.

<sup>29</sup> **ANTONIO RAGAZZI (docente a Urbino dal 1858 al 1860)**. Antonio Ragazzi nasce a Urbino nel 1811, e a Urbino muore nel 1883.

<sup>30</sup> **BERNARDINO BERARDI (docente a Urbino dal 1857 al 1880)**. Nato nel 1819 a Macerata Feltria, morto nel 1880, Bernardino Berardi divise la sua attività fra la pratica forense, alla quale ebbe accesso fin dal 1845, l’insegnamento universitario (su le “Istituzioni criminali” dal 1857, ma anche, interinalmente, sul “Diritto commerciale” nel 1864), e l’impegno politico: se ne veda il *Necrologio*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, 1880-81, pp. 45 ss. Si deve inoltre ricordare la sua attività forense, quale si evince dalla causa del Meriggioli sopra ricordata (*supra*, nt. 26) *Innanzi al Tribunale del circondario di Urbino, tra Bucci Pietro ... contro Calisesi Domenico Antonio mugnaio...*, *contro i sigg. rev.do can.co d. Domenico ed Angelo fratelli Fabbri ...* dove si documenta un [... B. Berardi procuratore]. Nel 1871 legge pubblicamente il discorso di apertura dell’a.a. sul tema prescelto, *Lo strettissimo rapporto che unisce il diritto criminale ed il Diritto romano* (ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 137 ss.).

<sup>31</sup> **CARLO NEGRONI (docente a Urbino dal 1860 al 1877)**. Era nato a Rieti nel 1830. Le carte comunali di Urbino (che riportano documentazione dal 1860 con qualche tentativo di ricostruzione all’indietro) lo registrano come qui residente, in via del Fiancale al n. 824, figlio di Giacomo e Virginia (Lattanzi), “legale, possidente”. Le carte universitarie ci dicono di più. Ci dicono che negli anni dal 1860 (aveva trent’anni) alla morte, avvenuta nel 1877, Carlo Negrone ha svolto un ruolo di primo piano per la storia della Facoltà giuridica, e per la storia di tutto l’Ateneo. Lo troviamo ad insegnare “Istituzioni di diritto civile” e “Testo civile” nei programmi dell’Università Pontificia per il 1860; lo troviamo ad insegnare “Istituzioni di

Venturini Giovanni <sup>32</sup>	per “Istituzioni canoniche” e “Testo canonico”,
Berardi Bernardino	per “Istituzioni criminali”,

nell'anno 1860-61, con l'ingresso di Giovanni Venturini sulle materie canoniche e di Carlo Negroni su quelle civilistiche.

Peraltro, ad una richiesta circa lo “*stato del personale delle Università e stabilimenti dipendenti*” inoltrata dal Ministro della Pubblica Istruzione al Rettore di Urbino in data 26 gennaio 1863, e conservata presso l'Archivio dell'Università (Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1862-63, fasc. 5), sono allegate le pagine da 391 a 396 di un libretto a stampa non altrimenti identificabile, in cui evidentemente erano riportate le informazioni relative a tutte le università del Regno: qui si legge appunto l'“*Elenco dei professori e prospetto degli studi*” che per l'a.a. 1860-61 risulterebbe differente da quello fin'ora prospettato, prevedendo

#### I ANNO:

Istituzioni di diritto civile,  
Istituzioni di diritto canonico;

#### II ANNO:

Pandette,  
Diritto penale,  
Filosofia del diritto;

---

diritto civile” e “Pandette” nei Registri contabili dell'anno 1861-62; e ancora “Istituzioni di diritto romano” e “Diritto romano” dal '62 al '64, aggiungendovi, nel 1863-64, anche “Introduzione alle scienze giuridiche e politico-amministrative”. Infine saranno sue materie fino al 1877 il “Diritto romano” e il “Diritto costituzionale”. Fu Reggente dell'Università dal 1862 al 1873, e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal maggio 1864 fino alla morte. Di lui si legge, pubblicata a Urbino nel 1869, una *Relazione intorno allo stato morale ed economico della Università*.

<sup>32</sup> **GIOVANNI VENTURINI (docente a Urbino dal 1860 al 1882)**. Nato nel 1824 a Bologna, morto nel 1882. Laureatosi a Urbino nel 1847, ed entrato nell'insegnamento urbinato a ventisei anni nel 1860, dopo un primo periodo di attività e di impegno presso la cancelleria della Curia Arcivescovile, a Urbino il Venturini rimane ad insegnare la materia del “Diritto canonico” (con un breve excursus di un biennio sul “Diritto commerciale”, dal 1863 al 1865), fino alla morte; a partire dall'a.a. 1874-75 gli viene affidato anche il “Diritto civile e ordinamento giudiziario”, che ugualmente tenne fino al 1882: se ne veda il *Necrologio*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, 1882-1883, p. 21 s. Nel 1847, in Bologna, aveva dato alle stampe un *Articolo interessante per promuovere in Italia quello spirito di carità che tende a fare degli italiani altrettanti fratelli*, e l'anno successivo un *Discorso dell'avvocato Giovanni Venturini agli suoi concittadini sul seguente argomento: che non si può stabilire un sistema di confederazione politica fra i governi italiani*.



**III ANNO:**

Pandette,  
Diritto penale;

**IV ANNO:**

Pandette,  
Diritto costituzionale (Tav. 5).

Con qualche minimo mutamento di denominazione rimangono le “Istituzioni civili” da svolgere in un anno (“Istituzioni di diritto civile”), rimane un anno di “Istituzioni canoniche” (“Istituzioni di diritto canonico”), rimangono le “Istituzioni criminali” ma trattate in due anni (“Diritto penale”), mentre i tre anni di “Testo civile” vengono sostituiti da tre anni di “Pandette” e sui tre anni di “Testo canonico” si registra, oltre al raddoppio di “Diritto penale”) l’introduzione di nuove materie come “Filosofia del diritto” e “Diritto costituzionale”<sup>33</sup>.

Si tratta forse di un primo adattamento alla disciplina degli studi superiori dettata per il Regno Sardo dalla Legge Casati del 13 novembre 1859?

## 2. Il “reclutamento” del corpo docente secondo la Bolla pontificia “*Quod divina sapientia*”

Per il “reclutamento” dei professori il Titolo V, *de Professoribus, eorumque electione*, della Bolla “*Quod divina sapientia*” introduce il sistema del “concorso”, “*premessa le pubbliche Notificazioni che dovranno affiggersi un Mese prima*” (art. 53: *Professores in posterum deligantur per concursum, prius exhibita fide scientiae, & morum ...*). Come requisito per la partecipazione al concorso, oltre alla *laurea doctoralis* nella disciplina per la quale concorrono (che fa fede della loro “*scientia*”), i candidati dovranno dare prova di “vita specchiata”.

Si tratta di un “concorso” che potremmo dire “interno”, che si conduce davanti al Collegio della Facoltà (il Collegio legale trattandosi di una Facoltà legale)<sup>34</sup> cui si aggiunge il Cancelliere dell’Università (che a Urbi-

<sup>33</sup> Analoga documentazione (riportata tutta alle pagine 242-243) si rinvia anche nella Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1863-64, fasc. 5: qui non è riportata la data, e l’elenco dei professori rispetto al prospetto degli studi risulta tutto postillato per annotarvi le modificazioni, quasi fosse stato usato come brogliaccio per introdurre le indicazioni dei nuovi corsi e dei nuovi docenti ai fini della successiva pubblicazione.

<sup>34</sup> “*In ogni Università vi saranno quattro Collegi, cioè il teologico per la classe degli studi*

no, università secondaria, è, comunque, l'Arcivescovo pro tempore)<sup>35</sup> e il Rettore.

L'art. 55 dispone che “*I Concorrenti chiusi all'ora stabilita nella Biblioteca della Università, e colla permissione di poter usare de' libri della medesima Biblioteca, non però d'altri, e qualsivoglia scritto,*<sup>36</sup> *faranno in iscritto, e in lingua latina dentro la spazio di sei ore una dissertazione sopra un tema, o un testo cavato a sorte da un numero non minore di trenta appartenenti alla Cattedra, a cui concorrono*”<sup>37</sup>.

All'esame scritto segue, in giorno stabilito, una prova orale “*in lingua latina sopra materie proprie della cattedra da conferirsi*”; ed anche su questo esame orale, come sullo scritto, la Commissione esaminatrice nel suo complesso sarà chiamata a discutere: “*... L'ultimo Membro del Collegio sarà il primo a dire il suo sentimento, e così gradatamente ognuno spiegherà il suo parere sino all'Arcicancelliere, o Cancelliere. I sentimenti esternati in Collegio*

---

*sacri, il Legale per la classe degli studi legali, il Medico-Chirurgico per la classe Medico-Chirurgica, e il Filosofico per la classe degli studi filosofici*” (art. 29). “*Il Collegio Legale delle Università di secondo ordine sarà composto di 8 Membri*” (art. 35). Il Collegio era organo direttivo della facoltà per quanto riguarda gli aspetti scientifici (art. 48: *Il fine e l'ufficio proprio dei Collegj è di fare gli esami, e di dare il loro voto nella scelta dei Professori, nella collazione delle Lauree, e degli altri gradi Accademici, e nella premiazione degli Scolari alla fine dell'Anno Scolastico*), sia, anche, per gli aspetti economici e di governo generale (art. 49: *Inoltre i Collegi saranno come i Consultori nati della S. Congregazione: e perciò interrogati dalla medesima intorno a qualche affare d'importanza, o a qualche questione appartenente alla loro facoltà, si presteranno a dire il loro sentimento, ed avranno il diritto di proporre ... quelle riforme, o nuovi provvedimenti, che credessero più vevoli a promuovere il progresso delle Scienze, e delle arti, e il vantaggio degli Studenti*). I membri del Collegio erano di nomina pontificia, eletti fra persone che godessero “la comune estimazione riguardo alla integrità della vita, e del costume” (art. 42), dovevano essere laureati (nella Facoltà corrispondente al Collegio per il quale di volta in volta si presentavano), e generalmente non coincidevano con i professori.

<sup>35</sup> L'Arcicancelliere nelle Università di primo ordine (art. 14 ss.).

<sup>36</sup> La virgola è mia: il testo originale latino, in forma più chiara, nega che possano essere usati durante la prova libri che non risultino dalla Biblioteca dell'Università e altri scritti di qualunque tipo.

<sup>37</sup> “*A quest'effetto Ciascum Membro del Collegio porterà alcuni temi, o testi (da non manifestarsi preventivamente alli Concorrenti), fra i quali nella stessa mattina l'Arcicancelliere, o Cancelliere ne sceglierà almeno trenta, che dovranno imbussolarsi, ed uno estratto a sorte sarà immediatamente manifestato ai concorrenti per la dissertazione da farsi*” (art. 56). “*Nel tempo, che i concorrenti faranno le loro dissertazioni il rettore, e due Membri del Collegio non si partiranno dalla Biblioteca*” (art. 57). “*Vi sarà una cassetta chiusa a chiave, e munita col sigillo dell'Arcicancelliere, o Cancelliere, e del Rettore che abbia un'apertura nella parte superiore, per la quale ciascun concorrente intrometterà la sua dissertazione da esso sottoscritta*” (art. 58). Gli articoli seguenti, 59 e 60, stabiliscono la procedura per l'esame collegiale delle prove scritte dei candidati, soprattutto per il caso che siano numerose.

non potranno ne direttamente, ne indirettamente manifestarsi fuori di esso” (art. 62).

“Dopo di ciò si distribuiranno a ciascuno tre palle bianche, ed altrettante nere, e si verrà alla ballottazione segreta, nella quale la maggioranza de’ voti deciderà del merito” (art. 63). (Tavv. 6, 7, 8).

Nella Busta 91, *Collegio legale 1826-1860*, fasc. 1, dell’Archivio della Biblioteca Universitaria, Fondo dell’Università, sono presenti i verbali del Concorso per la Cattedra “*d’Istituzioni e di Testo Civile*”, tenuto il 21 agosto 1826: all’interno sono conservati anche i temi svolti dai due concorrenti, il Fanelli ed il Gostoli Cosmi, sul titolo estratto a sorte “*Quaeritur: quid sit verum dominium quotuplicis generis, et quomodo adquiratur illud originarium*”. La descrizione di tutto il rituale è minuta e precisa, e si conclude con la dichiarazione che “*si venne alla Ballottazione segreta, colla dispensa a Ciascuno dei 3 voti bianchi, e 3 neri. Il risultato fu, che a pieni voti restò prescelto alla Cattedra il Sig. Avv.° Giovanni Fanelli*”.

Risulta che Tommaso Gostoli Cosmi si presentò poi solo al successivo concorso tenuto il 5 settembre per la Cattedra “*d’Istituzioni, e Testo Canonico*”: anche in questo caso la descrizione degli atti del concorso è rigorosa, anche se non può che concludersi con l’approvazione dell’unico candidato che già aveva avuto comunque un giudizio favorevole nella precedente valutazione benchè gli fosse stato preferito il Fanelli. Dalle carte si ha modo di conoscere anche il tema su cui i candidati (il candidato) erano chiamati a discutere: “*Queritur: num quis possit se ipsum baptizare, quid vero si se ipsum immergat in aquam, et alter proferat verba baptizatis, et si forte Sacerdos aliquis religiose vixerit, et innotescat post mortem ipsum non fuisse baptizatum, poterit ne inter fideles defunctos accedere, et pro illius anima orationes fieri?*”

Il 23 agosto si era tenuto anche il concorso per le Istituzioni criminali, sulle domande di due aspiranti al posto, Tommaso Pagnoni e Raffaele Valentini: tema da svolgere “*Queritur: quid sit furtum, quotuplicis generis, si aliquando et quatenus, in quibus capitibus exasperanda sit poena in furem, aliquando lenienda, ac etiam indulgenda, et denique si unquam eveniat, ut actio furti denegetur*”. In questo caso “*la Cattedra di Istituzioni criminali, non potendosi aggiudicare a veruno dei due Concorrenti (avevano ottenuto l’uno 7 voti bianchi e 22 neri, l’altro 8 bianchi e 19 neri)*<sup>38</sup>, fu dichiarata rimanere vacante”. Il risultato doveva essere scontato: in realtà per la copertura di

---

<sup>38</sup> Ci si avvede dell’incongruenza numerica fra le due votazioni, ma i dati riportati dai documenti sono questi.

quel posto si registra un complesso carteggio che copre i mesi di tutto agosto e settembre fra il Cardinale Albani, fautore di una nomina per chiamata senza concorso a favore dell'avv. Girolamo Albani di Forlì, già vincitore per Fermo (ma l'Università di Fermo chiudeva in quell'anno la sua esistenza), e l'Arcidiacono Canonico Innocenzo Castracane che riusciva a convincere l'Eminenza ad approvare invece l'urbinate Luigi Ioni, anch'egli avvocato, e anch'egli – ormai la traccia era segnata – senza concorso.

Dopo i moti del 1831 e la destituzione dei professori Fanelli, Gostoli Cosmi, Rossi, Corticelli, Fabbri e Marcantoni, un dispaccio da Roma, che disponeva talune regole per la riapertura delle università, stabiliva: “*Se qualche Cattedra sia vacante, o venga a vacare nel corso del prossimo anno scolastico, si permette agli Emi Arci-Cancellieri, e Rmi Cancellieri di non pubblicare il Concorso, qualora credessero di aver soggetti di merito così distinto, che non vi sia bisogno di fare nuovo esperimento della loro abilità*”<sup>39</sup>.

Così, talora nel pieno rispetto delle norme accademiche, talora con chiamata diretta, furono reclutati i professori del periodo pontificio, fino al Berardi, fino al Venturini, fino al già menzionato Carlo Negroni (Tavv. 9 e 10).

Non va trascurato inoltre il fatto che la normativa pontificia prevedesse la nomina di “sostituti”:

“*Vi sarà almeno un Sostituto, ossia un Professore Sopranumero in ogni facoltà. Nella facoltà legale ve ne saranno due, il primo per le Cattedre di diritto naturale, e di diritto Canonico, il secondo per le altre Cattedre Legali*” (art. 89). “*L'obbligo dei Sostituti sarà di fare le veci dei Professori esercenti o infermi, o in altro modo impediti, eseguendo tuttociò, a cui i Professori suddetti sono tenuti*” (art. 90). “*I Sostituti avranno diritto alla successione nella prima Cattedra, che vacerà fra quelle, alle quali sono tenuti a supplire, e perciò si eleggeranno per pubblico concorso, come gli altri Professori*” (art. 91). Ogni anno, all'apertura dell'anno accademico, doveva essere pubblicato il calendario delle lezioni, ed è richiesto ai professori il rigoroso rispetto dell'orario (art. 75: “*I Professori saranno pronti all'ora destinata per le loro lezioni ...*”).

La Bolla era particolarmente puntuale anche circa le modalità delle lezioni nelle quali si prevedeva che una parte del tempo potesse (dovesse?) essere impiegato anche in verifiche ed interrogazioni (art. 77: “*Ogni Profes-*

---

<sup>39</sup> Decreto del Prefetto Card. Placido Zurlo del 1° ottobre 1831, da Roma, in Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 85, fasc. 8); un'altra copia, questa con la lettera di accompagnamento del Card. Zurlo datata 4 ottobre, si rinviene nella Busta 87, fasc. 4.

sore dovrà servirsi di un corso stampato, e impiegherà almeno mezz'ora nello spiegare, ed il tempo, che resta, nell'interrogare, ed esercitare gli Studenti").

La normativa pontificia esigeva comunque che il professore prendesse come base del proprio insegnamento un testo scritto:

"Il corso, o trattato stampato si scieglierà dallo stesso Professore ..." (art. 78)<sup>40</sup>. "Il Professore potrà dettare in iscritto quelle aggiunte, o nuove riflessioni, che egli crederà a proposito pel maggior profitto dei suoi Studenti" (art. 79). "Il Professore, che abbia stampato il suo corso, potrà servirsene nelle sue lezioni, ..." (art. 80)<sup>41</sup>. "Quei Professori, che avessero in animo di stampare il loro corso dentro un tempo determinato, ed intanto continuare le lezioni cogli scritti proprj, ne faranno la istanza alla S. Congregazione" (art. 81).

Va infine sottolineato quanto disposto all'art. 82: "I Professori degli studi sacri, e legali sceglieranno un corso latino, e faranno uso della lingua latina nelle spiegazioni"<sup>42</sup>.

E probabilmente riguarda anche la facoltà giuridica il disposto dell'art. 86: "Ogni Sabato invece della spiegazione in quelle facoltà, ove ha luogo l'argomentazione, i Professori procureranno di esercitarvi i loro Scolari proponendo una, o più questioni trattate nella Settimana..."<sup>43</sup>.

Una precisa disciplina è dettata anche per i giovani, cui è dedicato tutto il titolo XV, *de disciplina Auditorum*. In particolare si possono ricordare l'art. 158:

"Ogni Scolare (salvo un motivo ragionevole) si troverà pronto al principio della lezione, e non potrà uscire di scuola finchè la lezione non sia terminata, altrimenti gli sarà negata dal Professore la testimonianza della frequenza";

l'art. 167:

"Sarà rigorosamente proibito a qualunque Studente, ancorchè militare di entrare nelle Università con bastoni, e armi di qualunque genere";

l'art. 168:

"È similmente proibito agli studenti di lacerare qualunque carta, che per ordine dei Superiori si affigga nelle Scuole, o nelle pareti dell'Università";

<sup>40</sup> "...ma dovrà proporsi alla S. Congregazione per averne la sua approvazione".

<sup>41</sup> "... purché sia approvato dalla S. Congregazione".

<sup>42</sup> È prescritto il latino nel testo di riferimento, ma si consente anche l'italiano nell'ambito degli studi medici; più ampio spazio ancora è lasciato all'italiano negli studi filosofici (tranne che per le materie di Logica, Metafisica ed Etica per le quali si prescrive il latino); si consiglia la lingua italiana per i corsi di Eloquenza, Lingue ed "altri simili studi".

<sup>43</sup> "Nelle altre scuole, dove non v'ha luogo l'argomentazione, si faranno quegli esercizi, che dai Professori si crederanno più opportuni per il profitto degli Studenti".

l'art. 169:

*“Gli Studenti tanto nell'entrare quanto nell'uscire dalle Scuole, e nel tempo delle medesime non potranno trattenersi a passeggiare fuori di esse, e molto meno farvi rumori, e cicaleggi”;*

l'art. 170:

*“Gli Studenti non potranno frequentare i pubblici ridotti, né adunarsi a far crocchi sotto qualunque pretesto. Staranno lontani da quei luoghi, e da quelle persone, che non godono fama di probità”.*

In conformità a quanto disposto dalla Bolla papale, che concedeva agli Arcicancellieri, o Cancellieri, in accordo coi Rettori, il potere di emanare un proprio regolamento interno per assicurare più opportunamente la disciplina, venne anche predisposto un manifesto per l'affissione (Tav. 11).

Alla fine dell'anno, e dunque dopo il 20 luglio, *“in un giorno destinato, e notificato agli studenti”*, si tenevano gli esami su tutte le materie che erano state oggetto del corso. *“A tal fine tutti i Professori ridurranno ad un certo numero di proposizioni o di temi non minore di quindici le principali materie da loro insegnate in quell'anno”* (art. 277); *“Da queste proposizioni se ne sceglierà dall'Arcicancelliere, o Cancelliere una a sorte, su la quale gli Studenti alla presenza di una persona deputata dallo stesso Arcicancelliere, o Cancelliere, e in una medesima sala, senza libri, o scritti, e senza comunicazione fra loro, dovranno fare una dissertazione dentro lo spazio di quattro ore”* (art. 278).

Va ricordato infine il disposto dell'art. 281: *“I due Studenti, che saranno riusciti meglio degli altri, avranno un premio, e i loro nomi saranno stampati nell'elenco delle premiazioni dopo i nomi degli Studenti, che avranno ottenuto le Lauree ad honorem, o ad praemium”*<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 214 erano considerate *ad honorem* le due lauree conferite ai due studenti *“che nel Concorso avranno mostrato un merito singolare, e avranno superato tutti gli altri”*, mentre *“gli altri due Studenti che dopo i primi due si saranno più distinti, conseguiranno le altre due Lauree, che si diranno ad praemium”*. Il conseguimento di lauree *ad honorem* e *ad praemium* comportava esoneri dalle tasse (di laurea), rimborsi delle tasse pagate nel percorso universitario, e, per le lauree *ad honorem* *“il diritto di prelazione nel conseguimento delle Cattedre, previo però il Concorso, & coeteris paribus”* (art. 217). Tutto il titolo XX è dedicato alle “lauree comuni” (*De Laureis in forma communi*), lauree conferite, sia a studenti “interni”, sia ad “esterni” che ne facessero richiesta, e fossero in regola rispetto alle certificazioni necessarie (documenti degli studi fatti, Baccellierato, Licenza, o esonero a vario titolo, e certificazione de vita & moribus), dietro approvazione di un esame illustrato negli artt. 236-240. *“L'esame si farà prima in voce o per via d'interrogazione, o per modo d'argomentazione; di poi si estrarrà a sorte una proposizione, od un punto, sul quale entro lo spazio di sei ore il Candidato dovrà stendere una dissertazione in lingua latina senza aiuto di libri, o altri scritti, ed alla presenza del rettore, o di un Membro del Collegio da deputarsi dal Rettore medesimo”*

Una ricerca condotta agli inizi degli anni '30 dallo storico urbaniese Enrico Liburdi (1895-1984), poi pubblicata nell' *"Annuario della Università degli studi di Urbino, a.a. 1932-33"*<sup>45</sup> riporta l'elenco dei discorsi inaugurali pronunciati nell'Università di Urbino, e, per quanto riguarda il periodo pontificio, alcuni nomi noti ed anche alcune considerazioni di un certo interesse:

Scongiurato, nel 1826, il pericolo di soppressione dello Studio urbinato, in particolar modo pei vevoli uffici del Card. Albani, con l'anno scolastico 1827-28 ebbe inizio una modestissima pubblicazione annuale intitolata *"Album Pontificiae Universitatis Urbini una cum Kalendario"*, in grazia della quale ci è possibile, anno per anno, corso per corso, conoscere il nome dei docenti e la ripartizione delle materie di studio. Peccato però che dopo il primo fascioletto si riscontri una lacuna decennale, dopo di che la pubblicazione prosegue ininterrotta fino a tutto il 1860.

Da questi *"Albi"* si rileva che, anche allora, l'anno accademico s'iniziava ai primi di novembre per terminare col luglio. S'apriva con solenne funzione sacra alla Metropolitana (si ricordi che Mons. Arcivescovo era *"Cancelliere"* dell'Ateneo), a cui teneva seguito l' *"Oratione"*<sup>46</sup> *pro studiorum instauratione*, che può considerarsi un vero e proprio discorso inaugurale, e del quale però ci è dato di conoscere soltanto il nome dell'oratore, senza il minimo ragguglio intorno ai vari argomenti trattati. Ad ogni modo per chi fosse vago conoscere il nome di costoro, eccoli riportati qui sotto in ordine alfabetico, con a fianco l'indicazione dell'anno o degli anni accademici, in cui pronunziarono la loro orazione inaugurale.

Andreoli dott. Carlo – 1838-39.

Alippi dott. Natale – 1857-58.

Anonimo – 1853-54; 1858-59; 1859-60.

De Via P. Maestro Antonino Ord. PP. – 1844-45.

V. Giosuè da Chiaravalle Min. Rif. – 1837-38; 1843-44; 1847-48; 1850-51; 1852-53.

---

(art. 236); *"A questo effetto ciascun Collegio formerà un elenco di cento proposizioni, o punti, che abbraccino le materie principali della Facoltà. Questi elenchi resteranno depositati presso il Rettore, e saranno comunicati a quelli, che vorranno esporsi all'esame"* (art. 237); *"Quegli Candidati, che avranno ottenuto più della metà delli voti favorevoli s'intenderanno approvati, e le loro dissertazioni si conserveranno nell'Archivio della Università"* (art. 239). L'approvazione dell'esame di laurea non era affatto scontata come dimostra l'ipotesi della riprovazione e della concessione di ripresentarsi specificamente prevista all'art. 240.

<sup>45</sup> LIBURDI, *Discorsi inaugurali pronunciati prima del 1880*, in *"Annuario della Università degli studi di Urbino, a.a. 1932-3"*, p. 89 s. : è riprodotto anche nell'Annuario dell'a.a. 1933-34.

<sup>46</sup> Così nel testo.



Margherini P. Cesare delle S.P. – 1845-46.

P. Massimiliano da Castro Emiliano Min. Rif. – 1856-57.

Meriggioli dott. Secondo – 1848-49; 1851-52; 1854-55.

Pagliari can.co Clemente – 1842-43.

Serpieri P. Alessandro – 1855-56.

Tanara march. Arciv. Mons. Giovan Nicola, Cancelliere dell'Università – 1839-40.

P. Tommaso da Treia – 1827-28; 1840-41.

Vanni dott. Vincenzo – 1846-47.

A fine d'anno poi la premiazione di quanti si erano distinti negli studi, la consegna dei gradi accademici ai neo-laureati e le debite preci di ringraziamento al Signore ponevan fine all'annata scolastica non senza il solito discorso di circostanza.

Tale sistema continuò per qualche anno anche dopo l'avvento del Governo Italiano (1860-61) onde, ne' primi anni, non si hanno veri e propri discorsi inaugurali. Argomento precipuo di essi doveva essere l'esaltazione della Dinastia Sabauda e della conquistata libertà: e lo prova il discorso del 20 luglio 1861, tenuto alla chiusura della prima annata dal dott. Giovanni Venturini, professore di "Istituzioni canoniche", mentre, per la chiusura del secondo anno accademico, il 21 luglio 1862, il prof. Carlo Negroni trattava della "Libertà di stampa, di coscienza e d'insegnamento" (Tav. 12).

Un'ultima considerazione deve farsi relativamente a questo periodo pontificio della Facoltà giuridica urbinata nell'Ottocento, ed è considerazione che nasce a margine della lettura dell' "Album Pontificiae Universitatis Urbini una cum Kalendario" dell'anno 1859-60. Qui, naturalmente in latino, si leggono i nomi degli 8 componenti il Collegio legale in quell'anno<sup>47</sup>, il nome dei professori delle varie materie, i nomi dei sostituti, ma qui è riportato anche il testo su cui ciascun docente organizza il suo corso di lezioni e sul quale, quindi, gli studenti dovranno prepararsi:

- per le "Istituzioni civili" il professore supplente Antonio Ragazzi suggerisce la lettura delle Istituzioni di Giustiniano con il commento di Eneccio ("Textus – Institutiones imperiales, et Heinecius"), un program-

---

<sup>47</sup> In Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 91 fasc. 14: membri del Collegio sono il presidente avvocato Raffaele Valentini, professore emerito, l'avvocato Liborio Bartolomei, l'avvocato Luigi Renzetti, l'avvocato Giovanni Battista Vivarelli, l'avvocato Tommaso Pagnoni, l'arcidiacono Luigi Petrangolini, il dottor Antonio Ragazzi, professore supplente di Istituzioni e Testo Civile, il dottor Bernardino Berardi, professore di Istituzioni Criminali; è registrato un solo professore sostituto (in luogo dei due stabiliti nella *Quod divina sapientia*), che è il dottor Ferdinando Petrangolini, per Istituzioni e Testo canonico (Tav. 13).



- ma che riecheggia, sia per la parte testuale sia per l'opera di commento, quello di Giovanni Fanelli del 1826;
- per le “Istituzioni canoniche” il canonico Luigi Petrangolini adotta le “Istituzioni” di Giovanni Devoto, che era lo stesso proposto nel lontano 1826 da Tommaso Gostoli Cosmi (“*Textus – Instit. Joannis Devoti*”);
  - per le “Istituzioni criminali” Bernardino Berardi consiglia gli “*Elementa Juris Criminalis*” di Filippo Renazzi (“*Textus – Elem. Jur. Crim. Philippi Renazzi*”), quando Luigi Ioni nel 1826 suggeriva, come si è visto, il medesimo testo;
  - per “Testo Civile” ancora Antonio Ragazzi propone la lettura dei primi 40 libri del Digesto aggiornati col contenuto delle *Novellae* imperiali (“*Textus – Primi XXXX Digest. seu Pandect. Libri cum Justin. Novellis*”);
  - per “Testo Canonico” Luigi Petrangolini adotta lo Zallinger, ancora lo stesso autore proposto nel 1826 (“*Textus – Zallinger*”)<sup>48</sup>.

### 3. Evoluzione dei contenuti dell’insegnamento giuridico sulla base dei Regolamenti: il Regolamento Matteucci (1862), con la prima previsione di un percorso di studi in “scienze politiche”, e lo Statuto del 1863

L’Archivio dell’Università di Urbino riporta, con la data del 23 novembre 1860, e a firma del Reggente Federico Fraboni, un “Orario per l’anno scolastico 1860-61” che ancora documenta le materie di insegnamento del vecchio regime (Tav. 15).

Il 30 Aprile 1861, il Regio Commissario Generale per le Marche Lorenzo Valerio<sup>49</sup>, in una Relazione al Ministro dell’interno, scriveva: “*Le tre Università di Camerino, Macerata e di Urbino furono riformate per quanto concesse la brevità del tempo ... Taluno avrebbe desiderato che io sopprimessi quelle piccole Università almeno in parte. Invece preferii di crescerne la vitalità, perché pensavo e penso che tali centri di cultura, massima se antichi, rispondono all’indole speciale delle varie province d’Italia ...*”: parole di fon-

<sup>48</sup> Un altro Album, riferito questo all’anno 1835-36 (poco più di vent’anni prima), si rinvia in Archivio Bibl. Univ., Fondo dell’Univ., Busta 87, fasc. 9: i docenti sono in parte diversi, ma vi si leggono gli stessi programmi, tendenzialmente gli stessi testi di riferimento (Tav. 14).

<sup>49</sup> Sulla figura e sugli avvenimenti storici dell’epoca, vedasi A. ALESSANDRINI, *I fatti politici delle Marche dal 1859 all’epoca del plebiscito*, 1, Macerata 1910, pp. 274 ss.

damentale importanza, come in seguito vedremo, per la storia dell'Università d'Urbino, che al pari delle altre Università italiane, viveva un momento decisivo di rinnovamento e progresso nel nuovo clima di libertà, derivante dal plebiscito d'annessione delle Marche al Regno di Vittorio Emanuele II (Tav. 16).

La legge Casati, promulgata per il Regno di Sardegna il 13 novembre 1859<sup>50</sup>, prevedeva che

#### LEGGE CASATI del 1859

##### TITOLO II – DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE

##### CAPO I – *Del fine dell'Istruzione superiore e degli stabilimenti in cui è data*

**art. 47.** ..... omissis .....

**art. 48.** Essa (sc. L'Istruzione superiore) sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova, di Cagliari, nell'Accademia

<sup>50</sup> Analogamente una legge del 31 luglio 1859 aveva disposto un "riordinamento delle Università toscane", riguardante le due università di Pisa e di Siena, con il quale, per il corso di legge, si stabilivano in numero di 8 gli insegnamenti obbligatori (o "cattedre") (art. 3), cioè: 1. Istituzione d'Economia sociale, 2. Diritto naturale delle genti, 3. Istituzioni di Diritto Romano (biennale), 4. Diritto Ecclesiastico, 5. Istituzioni di Diritto criminale, 6. Pandette (triennale), 7. Diritto Patrio Commerciale, 8. Storia del Diritto; tali insegnamenti poi, con qualche scoordinamento numerico, risultavano ripartiti, a norma dell'art. 10, nel modo seguente:

ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV
1. Filosofia razionale	1. Filosofia morale	1. Istituzioni di diritto criminale	1. Diritto patrio
2. Diritto naturale delle genti	2. Istituzioni di diritto romano	2. Diritto commerciale	2. Pandette
3. Elementi di economia sociale	3. Diritto ecclesiastico	3. Pandette	3. Storia del diritto
4. Istituzioni di diritto romano	4. Pandette		

E si pur aggiungeva anche che "*Gli esami di laurea s'istituiranno sopra il diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio commerciale*".

Per le province napoletane l'istruzione superiore fu autonomamente regolata da una legge 16 febbraio 1861, la quale all'art. 7 disponeva: "*La Facoltà di giurisprudenza comprende questi insegnamenti: 1. filosofia del diritto, 2. storia del diritto, 3. diritto internazionale, 4. diritto costituzionale, 5. diritto romano, 6. diritto ecclesiastico, 7. leggi civile, 8. ordinamento giudiziario e procedura civile, 9. legge e procedura penale, 10. diritto di commercio e navigazione, 11. diritto amministrativo, 12. economia pubblica, 13. diritto pubblico interno comparato, 14. diritto privato comparato*". Su tutto si veda VITA LEVI, *Leggi sulla pubblica istruzione* (raccolta delle leggi speciali e convenzioni internazionali del Regno d'Italia, I), Torino 1881, p. 103 ss.

scientifico-letteraria da erigersi in Milano e nell'Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciambèri.

**art. 49.** L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè: – 1. La Teologia; – 2. La Giurisprudenza; – 3. La Medicina; – 4. Le Scienze fisiche, matematiche e naturali; – 5. La Filosofia e le Lettere.....

..... omissis .....

*CAPO II – Degli insegnamenti delle diverse Facoltà*

**art. 51.** Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà sono i seguenti:

Facoltà Teologica. – ..... omissis .....

Facoltà Giuridica. – 1. 1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2. Diritto romano; 3. Diritto civile patrio; 4. Diritto ecclesiastico; 5. Diritto penale; 6. Diritto commerciale; 7. Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8. Procedura civile e penale; 9. Storia del diritto; 10. Diritto costituzionale; 11. Filosofia del diritto; 12. Diritto internazionale; 13. Economia politica; 14. Le nozioni elementari di medicina legale.

..... omissis .....

**art. 55.** La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati nei Regolamenti che in esecuzione della presente Legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

..... omissis .....

L'adattamento dell'ordinamento di Urbino alla normativa della Legge Casati risulta attuato gradualmente, ma con un inizio che, a quel che sembra, può collocarsi addirittura nell'a.a. 1860-61 (se deve prestarsi fede al suaccennato programma degli studi), quando il plebiscito di annessione delle province centrali al Regno d'Italia è datato 4/5 novembre 1860.

a.a. 1860-61	a.a. 1861-62
<b>I ANNO</b> Istituzioni di diritto civile Istituzioni di diritto canonico	<b>I ANNO</b> Istituzioni di diritto civile Istituzioni canoniche Filosofia del diritto
<b>II ANNO</b> Pandette Diritto penale Filosofia del diritto	<b>II ANNO</b> Testo civile Istituzioni criminali Testo canonico

<b>III ANNO</b> Pandette Diritto penale	<b>III ANNO</b> Testo civile Testo canonico
<b>IV ANNO</b> Pandette Diritto costituzionale	<b>IV ANNO</b> Testo civile Diritto costituzionale Testo canonico

In quell'anno fatidico, 1861-62 (come anche nel successivo 1862-63), le carte dell'Archivio storico dell'Università riportano i nomi dei seguenti docenti:

Berardi Bernardino	Diritto penale
Berardi Bernardino	Procedura penale
Chiavarelli Antonio <sup>51</sup>	Diritto costituzionale
Negroni Carlo	Istituzioni del diritto civile
Negroni Carlo	Pandette
Salmi Cesare <sup>52</sup>	Codice civile
Salmi Cesare	Diritto civile
Vecchiotti Antaldi Giambattista <sup>53</sup>	Filosofia del diritto
Venturini Giovanni	Diritto canonico
Venturini Giovanni	Diritto commerciale

<sup>51</sup> ANTONIO CHIAVARELLI (docente a Urbino dal 1861 al 1865).

<sup>52</sup> CESARE SALMI (docente a Urbino dal 1819 al 1821, e poi negli anni 1860-1862).

<sup>53</sup> GIAMBATTISTA VECCHIOTTI (docente a Urbino dal 1861 al 1917). Giambattista Vecchiotti era nato a Urbino nel 1835, figlio del maestro di cappella Luigi Vecchiotti di Servigliano, autore di una interessante *Messa da requiem per i morti della battaglia di Castelfidardo*; morì nel 1918 (se ne legga il *Necrologio* in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino* a.a. 1918-19, p. 101 ss.). Spirito versatile ed animato dalle più diverse curiosità scientifiche, nella sua lunga carriera docente si trova impegnato di volta in volta sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto, sul diritto internazionale, e poi sull'economia politica, sulla statistica, sul diritto finanziario, sulla scienza delle finanze: a questi ultimi interessi si ricollega la solenne prolusione pronunciata il 6 novembre 1899, *Cause dei principali errori in economia politica*, in *Annuario della Libera Provinciale Università di Urbino*, 1899-00, p. 21 ss., ora in *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997, p. 874 ss.). Di lui si ricordano un *Del risparmio considerato nel fine e nei vantaggi, discorso presentato all'esposizione artistica ed industriale del 10 novembre 1867 in Urbino dal dottore G. B. Vecchiotti Antaldi*, e un *Considerazioni sul lavoro: saggio presentato all'Esposizione artistica ed industriale del 10 novembre 1867 in Urbino dal Dottor Giambattista Vecchiotti-Antaldi*, del 1868.

Come si può notare rimangono i tre docenti segnalati già per l'anno precedente, Berardi, Negroni e Venturini, il primo sulle materie penalistiche (che diventano due, "Diritto penale" e "Procedura penale", e nella denominazione delle quali si abbandona il termine "criminale"), il secondo sulle materie romano-civilistiche di base (che rimangono due, "Istituzioni del diritto civile" e "Pandette"), il terzo sulle materie canonistiche ("Diritto canonico"). Ma, mentre risulta dilatato lo spazio di insegnamento attribuito alle materie civilistiche, dove accanto al Negroni troviamo l'avvocato Cesare Salmi (anch'egli con due insegnamenti di "Codice civile" e di "Diritto civile": ma solo per due mesi, in seguito i due insegnamenti risultano attribuiti ugualmente al Negroni), si contrae quello del diritto canonico, ch  il Venturini "baratta" una delle sue precedenti cattedre canonistiche con una di "Diritto commerciale". Torna a farsi autonomo l'insegnamento del "Gius di natura e delle genti", ampliandosi nella nuova denominazione (che   anche presaga di nuovi contenuti) di "Filosofia del diritto", e risulta un nuovissimo "Diritto costituzionale".

Nell'Italia unita si era accesa subito una aspra polemica relativamente al riordinamento degli studi superiori. In quel contesto di rinnovamento e d'infiniti dibattimenti che il nuovo assetto municipale comportava si discuteva fra le altre cose sull'effettiva utilit  dell'esistenza delle cosiddette Universit  secondarie, alle quali Urbino apparteneva. Nella polemica intervenne il senatore Carlo Matteucci, con un progetto di legge del 15 giugno 1861, in cui prevedeva la creazione di pochi e completi centri di cultura, cio  a dire, in altri termini, la chiusura delle Universit  secondarie. Ed   in questo clima cos  acceso, che le parole di Lorenzo Valerio, precedentemente citate, furono fondamentali per la sopravvivenza del nostro Ateneo.

Infatti dopo l'intervento del Valerio, il relatore della Commissione nata sulla proposta del Senatore Matteucci, Luigi Cibrario, affermava: *"Fu messo altre volte il pensiero d'abolire tali istituti che d'Universit  non hanno che il nome ... Ma parve alla commissione che fra le glorie municipali che conviene rispettare, una delle migliori e pi  pure sia quella di un antico studio superiore. Che il fatto di non comprendere tutte le facolt  non autorizzi il governo ad abolire quelle che vi sono pi  o meno in fiore .... la commissione ammette il mantenimento ed anche il nuovo stabilimento di Universit  libere"* :   il 6 giugno 1862<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Dopo il 1861 nelle Marche le universit  di Camerino e di Urbino assunsero lo status di universit  "libere", mentre l'universit  di Macerata opt  per la richiesta di un

Si devono conseguentemente al Matteucci, divenuto Ministro della Pubblica Istruzione nel 1862<sup>55</sup>, due importanti disposizioni in tema di istruzione. Con la prima, il Regio Decreto n. 842, in data 14 settembre 1862, si stabiliva l'approvazione del "*Regolamento universitario e di quelli delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di lettere e filosofia*"<sup>56</sup>. Con la seconda, il Regio Decreto n. 912 del 23 ottobre 1862, si stabiliva che "*l'Università Provinciale degli Studi di Urbino è dichiarata Università libera*" (art. 1); che "*il Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino compilerà gli statuti della Università e li sottoporrà all'approvazione del suddetto Nostro Ministro entro il mese di luglio prossimo venturo*" (art. 2); che "*L'Università di Urbino sarà però soggetta al Regolamento Generale per le Università del Regno, approvato con il Reale Decreto del 14 scorso settembre, in ciò che riguarda il conferimento dei gradi*" (art. 3).

Con quest'ultima disposizione l'Università di Urbino era vincolata ad adottare l'ordinamento degli studi stabilito per le altre università dello Stato, in particolare dal Regio Decreto 842 precedentemente citato, del quale era parte integrante il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza:

---

riconoscimento governativo, iniziando un'annosa vicenda circa la propria configurazione giuridica ed economica che doveva concludersi nel 1878 (sintomatica, a partire da quell'anno, la pubblicazione di un «Annuario della Regia Università di Macerata»). Per la propria stabilità economica e amministrativa l'Università di Urbino si era costituita come "università provinciale".

<sup>55</sup> Sommo fisico forlivese, che indirizzò i suoi primi studi verso la cosiddetta "rana galvanoscopica" con i quali si proponeva di ricercare l'azione dell'elettricità su vegetali e animali; appena ventenne formulò in modo indipendente da Faraday le leggi dell'elettrolisi, ottenendo numerosi riconoscimenti dalle varie Accademie delle Scienze e Università di Ferrara, Roma, Bologna, Parigi e Londra. Già senatore del Regno, ricoprì la carica di ministro della Pubblica Istruzione dal 31 marzo al 7 dicembre 1862.

<sup>56</sup> È il Regolamento generale universitario che ingloba l'insieme delle regole comuni a tutti gli atenei e quindi a tutti i percorsi di studi superiori: comporta, in concomitanza o a seguire, l'emanazione di Regolamenti specifici per ogni Facoltà con individuazione delle regole particolari che disciplinano quel percorso: Regolamenti generali si sono avuti nel 1862 (il citato Regio Decreto n. 842 del 14 settembre), nel 1868 (Regio Decreto n. 4638 del 6 ottobre, sotto il ministero di Emilio Broglio, peraltro largamente censurato e sul quale si ravvisarono in più parti dubbi di incostituzionalità, e di eccesso di poteri: cfr. VITA LEVI, *Leggi sulla pubblica istruzione* cit., p. 149 s.), nel 1875 (Regio Decreto 2728 del 3 ottobre, il *Regolamento generale degli studi universitari del Regno*), con il ministero Coppino.

**REGOLAMENTO (SPECIALE) <sup>57</sup> DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
REGOLAMENTO MATTEUCCI (14 / 9 / 1862)**

**CAPO PRIMO**

*Dell'ammissione ai corsi, delle materie che vi si insegnano, della loro distribuzione, e della laurea*

**art. 1.** ..... omissis .....

**art. 2.**

Nella facoltà di giurisprudenza si danno due lauree, una nelle scienze giuridiche, l'altra nelle scienze politico-amministrative.

**art. 3.**

Il corso delle scienze giuridiche come quello delle scienze politico-amministrative si compie in quattro anni.

**art. 4.**

Gl'insegnamenti obbligatori per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e nelle scienze politico-amministrative sono i seguenti:

1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e politico-amministrative, Storia del Diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Diritto canonico;
4. Diritto romano;
5. Diritto penale;
6. Codice civile o patrio;
7. Diritto commerciale;
8. Diritto costituzionale;
9. Procedura civile e procedura penale;
10. Filosofia del diritto;
11. Geografia e statistica;
12. Filosofia della storia;
13. Economia politica;
14. Diritto amministrativo;
15. Diritto internazionale.

**art. 5.**

I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere.

**art. 6.**

Gl'insegnamenti obbligatori per ottenere la laurea nelle scienze giuridiche e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

<sup>57</sup> La denominazione di "speciale" non è nella legge, ma la si usa qui sia per individuarlo

## ANNO I

Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto

Istituzioni di diritto romano

Diritto canonico

## ANNO II

Diritto penale

Diritto romano

Codice civile

Diritto commerciale

## ANNO III

Diritto romano

Codice civile

Procedura civile e procedura penale

Diritto commerciale

## ANNO IV

Codice civile

Procedura civile e procedura penale

Filosofia del diritto

Diritto costituzionale

**art. 7-12.** ..... omissis .....

**art. 13.**

L'esame di laurea a norma dell'art. 65 del regolamento generale<sup>58</sup> consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo.

**art. 14.**

Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile e penale, filosofia di diritto (*sic*).

Per le scienze politico-amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.

Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l'altra laurea colla sola condizione di sottoporsi a tutti gli esami speciali.

**art. 15.**

I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nell'esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

in rapporto al Regolamento generale "universitario", sia perché, successivamente, verrà in tal modo indicato il corpo di norme di volta in volta emanate per le singole Facoltà.

<sup>58</sup> È il citato R.D. 842 del 14 settembre.



**art. 16.**

Non è permesso di fare simultaneamente i due corsi di scienze giuridiche e di scienze politico-amministrative, né di passare dall'uno all'altro corso se non alla fine dell'anno accademico.

Per questo passaggio saranno computati gli esami speciali dati sulle materie proprie del corso a cui si passa.

**art. 17.**

Gli esami superati dopo il primo e il secondo anno dei corsi stabiliti per ottenere le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il Diploma di Baccelliere nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico-amministrative.

Gli esami superati alla fine del terzo anno danno rispettivamente diritto al Diploma di Licenza.

**art. 18 ss.** ..... omissis .....

Dato caratterizzante il Regolamento del 1862 è la previsione all'interno della Facoltà di Giurisprudenza di due precisi sbocchi culturali: l'art. 2 infatti recita: *“Nella facoltà di giurisprudenza si danno due lauree, una nelle scienze giuridiche, l'altra nelle scienze politico-amministrative”*.

In ogni caso la formazione del giurista, quale si ricava dal Regolamento del 1862, risulta profondamente ancorata ad una base culturale classica.

Si comincia dall'ammissione (art. 1), che è legislativamente subordinata (oltre che alla licenza liceale) al superamento di *“un esame di lettere e filosofia”*, orale e scritto, *“il primo consisterà nella interpretazione dei classici latini e in interrogazioni sopra un tema di storia antica e moderna e di filosofia morale: l'esame in iscritto consisterà in una composizione latina e italiana”*<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> La norma conclude: *“I due esami saranno dati secondo le norme stabilite nel regolamento generale”*; ma quest'ultimo, all'art. 6, si limitava a dire che *“Coloro che domandano di essere ricevuti come studenti in una Università, oltre al produrre il certificato di licenza liceale, dovranno superare un esame complessivo d'ammissione che si aggirerà sopra diverse materie secondo le norme stabilite dal Regolamento della Facoltà a cui intendono iscriversi”*. La disposizione relativa all'esame di ammissione trovava un suo precedente per quanto riguarda la regolamentazione pontificia negli artt. 152, 153 e 154 della bolla *“Quod divina sapientia”* del 1824: *“Il Rettore non accorderà la pagella di ammissione a quelli, che la chiedano per la prima volta, se non presenteranno l'attestato de vita & moribus, e i documenti degli studj fatti fino allora, ed inoltre dovranno essere approvati in un'esame di ammissione da farsi da quattro Professori, o Membri di Collegio da destinarsi dal Rettore”* (art. 152); *“Questo esame cadrà sulle belle lettere, e specialmente sulla lingua latina per quelli, che bramano di essere ammessi allo studio di Filosofia; per quelli che bramano applicarsi alla Teologia, alla Giurisprudenza, e alla Medicina, l'esame si farà sugli studj di Logica, Metafisica, Etica, e degli elementi di Geometria, d'Algebra, e di Fisica”* (art. 153).

Si prosegue (art. 4) prevedendo nell'elenco delle materie obbligatorie "per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e politico-amministrative" un ampio spazio per le materie formative a carattere storico e culturale, "Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e politico-amministrative, Storia del diritto", "Istituzioni di diritto romano", "Diritto canonico", "Diritto romano", "Filosofia del diritto", "Filosofia della storia", anche se non tutte saranno presenti come obbligatorie in ciascuno dei due corsi.

Si conclude esigendo comunque una frequentazione dei corsi di "Geografia e statistica" e di "Filosofia della storia" presso la Facoltà di lettere, quasi a riaffermare anche fisicamente il carattere umanistico dell'insegnamento giuridico (in particolare per la laurea in Scienze politico-amministrative).

Le due "lauree" (o, per dirla più modernamente: i due "corsi") comportano minime differenze che è utile sottolineare:

<b>laurea in Scienze Giuridiche</b>	<b>laurea in Scienze Politico-Amministrative</b>
ANNO I Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto Istituzioni di diritto romano Diritto canonico	ANNO I Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto Istituzioni di diritto romano Geografia e statistica Filosofia della storia 1
ANNO II Codice civile 1 Diritto commerciale 1 Diritto penale Diritto romano 1	ANNO II Codice civile 1 Diritto commerciale 1 Filosofia della storia 2 Economia politica 1
ANNO III Codice civile 2 Diritto commerciale 2 Diritto romano 2 Procedura civile e procedura penale 1	ANNO III Codice civile 2 Diritto commerciale 2 Diritto amministrativo 1 Economia politica 2
ANNO IV Filosofia del diritto Diritto costituzionale Codice civile 3 Procedura civile e procedura penale 2	ANNO IV Filosofia del diritto Diritto costituzionale Diritto amministrativo 2 Diritto internazionale

La laurea in Scienze Giuridiche prevedeva la frequenza obbligatoria alle lezioni su 11 materie, delle quali tre (“Diritto commerciale”, “Diritto romano” e “Procedura civile e procedura penale”) risultano biennali e una (“Codice civile”) addirittura triennale<sup>60</sup>: non vi risultavano “Filosofia della storia” (biennale nel corso politico-amministrativo) né “Geografia e statistica”; non vi risultavano l’ “Economia politica” (biennale nel corso politico-amministrativo) e il “Diritto amministrativo”.

Era previsto il superamento dei relativi esami (“*esami speciali*”: “*Gli esami speciali sono dati compiuto che sia l’insegnamento a cui si riferiscono, e devono essere superati prima di presentarsi all’esame di laurea*”, art. 10) su 10 delle materie anzidette, mentre nel solo caso di “Medicina legale” si richiedeva soltanto la frequenza (art. 9: *Gli studenti che aspirano alla laurea di scienze giuridiche dovranno nell’anno terzo frequentare le lezioni di medicina legale, e presentare l’attestato di frequentazione per esservi ammessi*).

La laurea in Scienze politico-amministrative prevedeva anch’essa la frequenza obbligatoria alle lezioni su 11 materie: ma in questo caso 11 sarebbero stati anche gli esami speciali da superare. Non risultavano fra le materie del corso il “Diritto canonico”, il “Diritto romano” (biennale nel corso di Scienze giuridiche), il “Diritto penale”, la “Procedura civile e procedura penale” (biennale nel corso di Scienze giuridiche); vi figuravano invece, come si è detto, “Diritto amministrativo” (biennale), “Geografia e statistica”, “Economia politica” (biennale), e “Filosofia della storia” (ugualmente biennale).

Era anche previsto che: “*Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l’altra laurea colla sola condizione di sottoporsi a tutti gli esami speciali*” (art. 14).

Nell’anno 1862-63 (e si consideri che il Regolamento Matteucci era stato emanato il 14 settembre 1862) a Urbino il nuovo ordinamento risulta pienamente attivato<sup>61</sup> (Tav. 17 e 18), tanto che, a conclusione, il 27 giugno 1863, l’approvazione dello Statuto dell’Università di Urbino (Regio Decre-

<sup>60</sup> Per un totale di 15 annualità di insegnamento, anche se gli esami di materie biennali e triennali erano previsti soltanto alla fine del biennio o rispettivamente del triennio.

<sup>61</sup> Si legge, scritto a mano, in un foglio conservato nell’Archivio dell’Università (Tavv. 17 e 18). Ed è il seguente (per una immediata lettura si riporta anche, a lato, la Tabella legislativa per la laurea in Scienze giuridiche):

to n. 912, integrato col Regio Decreto 30 agosto 1863 per quel che riguarda gli artt. 2 e 3)<sup>62</sup> contempla uno schema già collaudato.

nell'a.a. 1862-63 a Urbino	Tabella A: Laurea in Scienze giuridiche
I ANNO Introduzione alle scienze giuridiche e politico-amministrative Storia del diritto Istituzioni di diritto romano Diritto canonico	ANNO I Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto Istituzioni di diritto romano Diritto canonico
II ANNO Diritto romano Diritto commerciale Codice civile Diritto penale	ANNO II Codice civile 1 Diritto commerciale 1 Diritto penale Diritto romano 1
III ANNO Diritto romano Diritto commerciale Procedura civile Procedura penale Codice civile Medicina legale	ANNO III Codice civile 2 Diritto commerciale 2 Diritto romano 2 Procedura civile e procedura penale 1
IV ANNO Codice civile Procedura civile Procedura penale Filosofia del diritto Diritto costituzionale ed internazionale	ANNO IV Filosofia del diritto Diritto costituzionale Codice civile 3 Procedura civile e procedura penale 2

Come si evidenzia nel confronto con l'art. 6 del Regolamento, l'ordinamento urbinato si distingue per la separazione in due distinti corsi delle materie che la legislazione nazionale indicava accorpate ("Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e politico-amministrative, Storia del Diritto" e "Procedura civile e procedura penale"), per l'ampliamento della materia di "Diritto costituzionale" in "Diritto costituzionale ed internazionale" (quando si pensò che la prima cattedra di diritto internazionale fu quella predisposta a Torino nel 1850 per Pasquale Stanislao Mancini), per la decisa collocazione al III anno dell'insegnamento della Medicina legale.

<sup>62</sup> L'Università di Urbino comprendeva allora la Facoltà di Giurisprudenza con le sue due lauree ("l'intera Facoltà legale"), i primi due anni della Facoltà fisico-matematica, il Corso chimico farmaceutico, i Corsi di Flebotomia e di Ostetricia. La direzione scientifica ed amministrativa era affidata ad una Commissione Permanente Provinciale, composta di cinque membri, tra cui il Sindaco di Urbino, nominata dal Consiglio Provinciale che ne doveva costantemente controllare l'operato. Lo stesso Consiglio aveva, inoltre, la competenza in materia di bilancio e per quanto concerneva la nomina degli insegnanti, i quali, furono trasformati in veri e propri impiegati provinciali e sottoposti alle normative rigide dello Sta-

L'art. 34 recitava:

STATUTO 1863 ( 23 / 4 / 1863 ) (Tav. 19)

**art. 34**

Nella libera Università di Urbino si ordineranno

I° L'intera Facoltà Legale con 15 insegnamenti dati da 10 Professori ed un incaricato, cioè di

1. Storia e filosofia del diritto,
2. Istituzioni di diritto romano, ed introduzione alle scienze giuridiche,
3. Diritto romano,
4. Diritto canonico,
5. Diritto e procedura penale,
6. Economia politica, geografia e statistica,
7. Codice civile patrio e procedura civile,
8. Diritto commerciale ed amministrativo,
9. Diritto costituzionale ed internazionale,
10. Filosofia della storia
11. Medicina legale.

Non vi è, rispetto al Regolamento del 1862, la differenza che sulle prime potrebbe apparire. La dizione “*intera Facoltà Legale*” adombra infatti, senza richiamarla espressamente, l'esistenza dei due distinti corsi di laurea: ed infatti negli anni fra il 1862-63 ed il 1866-67 si registrano attivi a Urbino sia un corso in Scienze giuridiche sia un corso in Scienze politico-amministrative, in cui operano gli stessi docenti.

Va, però, rilevato che più propriamente lo Statuto non elenca le materie, i “*15 insegnamenti*” di che si compone il corso degli studi giuridici a Urbino, ma si preoccupa di elencare, attraverso i raggruppamenti delle materie, gli 11 professori, “*10 Professori e un incaricato*”, che avranno il compito didattico.

Non stupisce, dunque, che nell'anno 1863-64 il numero dei professori salga appunto a 10, rispettando precisamente le attribuzioni delle materie così come disposte nei raggruppamenti statuari (allo stesso docente di “*Storia del diritto*” è affidata anche la “*Filosofia del diritto*”; allo stesso docente di “*Istituzioni di diritto romano*” è affidato anche il corso di “*In-*

---

tuto. A sua volta, l'organizzazione interna prevedeva un Rettore o Reggente, un consiglio di Reggenza composto dai presidi delle Facoltà e da due professori nominati annualmente dal Consiglio Provinciale, un Corpo Accademico ordinato secondo le norme della citata Legge Casati.

troduzione alle scienze giuridiche”, e così via). Va notato che lo Statuto (e, si consideri, lo Statuto di una Università libera nella quale non c'è ancora una Facoltà di lettere)<sup>65</sup> aggrega l'economia politica alla statistica e alla geografia, ed è costretto a prevedere all'interno della Facoltà l'insegnamento di “Filosofia della storia” (Tav. 20).

Quanto alla individuazione delle materie, la possibilità di scindere o meno i raggruppamenti statutari (in particolare la individuazione in materie distinte del “Diritto penale”, della “Procedura penale”, e della “Procedura civile”) porta a 17 il numero delle materie il cui insegnamento risulta ufficialmente impartito:

1. Codice civile patrio	Chiavarelli A.
2. Diritto amministrativo	Vizzani C. <sup>64</sup>
3. Diritto canonico	Venturini G.
4. Diritto commerciale	Vizzani C.
5. Diritto costituzionale	Fiore P. <sup>65</sup>
6. Diritto internazionale	Fiore P.
7. Diritto penale	Berardi B.
8. Diritto romano	Negrone C.

<sup>63</sup> Rilevazione importante alla luce del disposto dell'art. 5: “*I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere*”.

<sup>64</sup> **CARLO VIZZANI (docente a Urbino dal 1863 al 64)**. Compare fra i concorrenti alle cattedre vacanti nel documento che dovrebbe datarsi fra il 1863, 1864, 1865 (cfr. Tav. 21), di Bologna ma domiciliato in Bretagna, interessato sia alla Storia e Filosofia del diritto che a Codice civile patrio e Procedura civile. A nome di Carlo Vizzani si conserva, pubblicato a Bologna nel 1863, un *Saggio sulla filosofia del diritto*, ma la data di pubblicazione, il tema, e l'ampiezza dell'opera (378 pagine) possono far dubitare dell'attribuzione. Sicuramente del nostro è invece un'operetta, *Dissertazione sulla storia del diritto dalla caduta dell'impero d'occidente all'epoca dei primi glossari della scuola di Bologna*, in 78 pagine, pubblicata a Pesaro nel 1877.

<sup>65</sup> **PASQUALE FIORE (docente a Urbino dal 1863 al 1865)**. Pasquale Fiore rimane a Urbino per soli due anni il 1863-64 ed il 1864-65. Era nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1837 (al suo arrivo a Urbino aveva, dunque, ventisei anni); muore a Napoli nel 1914. La sua dottrina, veramente enciclopedica, gli permette di spaziare nei campi più diversi del diritto. Si deve ricordare fra le sue tante opere soprattutto *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, esposto dai prof. Caporali, Cuturi, Fiore, Gabba, Landucci, Lomonaco, Mirabelli, Porro, Scialoja* (e poi ancora Bianchi e Vitali), per cura di Pasquale Fiore: il trattato, che inizia la sua pubblicazione a Napoli nel 1889, documenta una serie di interessantissimi contatti culturali e scientifici, e sarà poi proseguito dal Brugi (si veda per esempio l'edizione di Napoli 1916, *Il diritto civile italiano, secondo la dottrina e la giurisprudenza, già diretto da Pasquale Fiore, e continuato a cura del prof. Biagio Brugi. Disp. 609-613*). Gli è dedicata la voce “Fiore Pasquale” nel NNDI 7, Torino 1961, p. 373.

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 9. Economia politica, geografia e statistica                          | D'Apel L. <sup>66</sup>      |
| 10. Filosofia del diritto   | Vecchiotti Antaldi G.        |
| 11. Filosofia della storia  | Gramantieri D. <sup>67</sup> |
| 12. Introduzione alle scienze giuridiche<br>e politico-amministrative | Negrone C.                   |
| 13. Istituzioni di diritto romano                                     | Negrone C.                   |
| 14. Medicina legale   | Andreoli C. <sup>68</sup>    |
| 15. Procedura penale  | Berardi B.                   |
| 16. Procedura civile  | Chiavarelli A.               |
| 17. Storia del diritto  | Vecchiotti Antaldi G.        |

<sup>66</sup> **LUIGI D'APEL (docente a Urbino dal 1863 al 1874).** Luigi D'Apel era nato a Venezia nel 1858, figlio di Giambattista D'Apel e Maria Balbi, urbinatense; e a Urbino giunge per seguire gli studi, ospite dei parenti materni. Gli fu facile il passaggio dalla vicenda come studente alla vicenda come docente in quegli anni di transizione dal vecchio regime pontificio al nuovo governo italiano, nel momento in cui l'Università urbinatense doveva adeguare il vecchio (essenziale) ordinamento degli studi e varie esigenze espresse dal Regolamento Matteucci. Pertanto, chiamato per la "Economia politica, geografia e statistica", subentrò poi subito a Pasquale Fiore anche nell'insegnamento del "Diritto internazionale", e questi impegni tenne fino al 1873-74, anno del suo collocamento a riposo: i Registri Comunali, indicandolo come "avvocato, professore", lo dicono "emigrato a Bologna il 12 dicembre 1874". Il suo lungo impegno nell'Università di Urbino aveva evidentemente creato tali e tanti legami che a partire dall'anno 1875, e fino al 1909, anno della sua morte, continua ad essere computato come "professore emerito". Il 15 novembre 1865 pronuncia il discorso inaugurale dell'anno accademico, *Del principio di personalità considerato nella storia come argomento di progresso nelle scienze giuridico-sociali*, Urbino 1865 (ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 23 ss.).

<sup>67</sup> **DEMETRIO GRAMANTIERI (docente a Urbino dal 1863 al 1893).** Per ben cinque volte nel corso del suo lungo rapporto con la Facoltà giuridica urbinatense Demetrio Gramantieri fu chiamato a tenere il discorso di apertura dell'a.a., nel 1866, *Proloquio alla filosofia del diritto* (ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 47 ss.), nel 1876, *Saggio sui principi fondamentali del sapere* (*ibidem*, p. 247 ss.), nel 1882, *Sull'indirizzo degli studi in Italia* (*ibidem*, p. 425 ss.), nel 1890, *Della decadenza degli studi superiori* (*ibidem*, p. 587 ss.), e nel successivo 1891, *Spiritualismo e socialismo* (*ibidem*, p. 23 ss.). Era nato ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, nel 1838 (?), chiamato a Urbino ad insegnare "Filosofia della storia" e passato ben presto all'"Introduzione alle scienze giuridiche" e contemporaneamente alla "Filosofia del diritto" e al "Diritto costituzionale", insegnamenti tutti che tenne fino al suo collocamento a riposo, nel 1894. Nominato fra gli "emeriti", muore nel 1921: "Ricorderò il potente ingegno, la forte tempra di filosofo, la maschia eloquenza, l'energia della volontà, la rapidità dell'azione. Ricorderò la valentia acquistata nell'esercizio della professione forense, la profonda dottrina nel campo del diritto penale, i successi riportati e la fama conquistata come difensore di cause criminali. Ricorderò i molteplici uffici pubblici da lui tenuti con mano ferma, con tenacia di propositi, con alacre attività, e cioè uffici municipali, quali le cariche di Consigliere comunale, di assessore, di Pro-Sindaco di questa città, e uffici d'Istituti d'istruzione, quali soprattutto quello di Rettore di questa Università nel biennio 1890-92, e quello di Presidente del R. Istituto di Belle Arti delle Marche, prima verso il 1890 e poi dal 1918 al giorno della sua morte" (così A. VANNI, in *Relazioni dei Rettori*, III, cit., p. 1540 s.).

<sup>68</sup> **CARLO ANDREOLI (docente a Urbino dal 1862 al 1873).** Il dottor Carlo Andreoli, di



In particolare nomi nuovi si registrano soltanto sul “Diritto amministrativo” e sul “Diritto commerciale” (attribuiti all’avvocato Carlo Vizzani), sul “Diritto costituzionale” e sul “Diritto internazionale” (al cui insegnamento viene chiamato Pasquale Fiore), sulla “Economia politica, geografia e statistica” (in cui si parla di Luigi D’Apel), sulla “Filosofia della storia” (per la quale compare Demetrio Gramantieri) e sulla “Medicina legale” (insegnamento obbligatorio per la sola frequenza che viene affidato al medico titolare nella Facoltà medica di Urbino, Carlo Andreoli)<sup>69</sup> (Tav. 21).

#### 4. segue: il Regolamento Natoli (1865) e gli obblighi di comparazione del diritto romano col “vigente diritto patrio”

Nel 1865 si ha un nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, essendo Ministro della Pubblica Istruzione il barone messine-

---

Sassoferrato, “medico comprimario condotto nella città di Pergola”, aveva ottenuto le Cattedre di “Medicina teorico pratica” e di “Materia medica, medicina legale e polizia medica” presso la Facoltà medica di Urbino fin dal 1833.

<sup>69</sup> I professori venivano generalmente chiamati a far parte dell’ “Accademia degli Assorditi”, un’antica “Accademia di Scienze, di Lettere e d’Arti”, che visse nel tempo alterne vicende di interruzioni, di sospensioni e di riprese fino all’ultimo quarto dell’Ottocento, ma che si voleva fondata in Urbino addirittura dal segretario di Federico da Montefeltro, Federico Galli, ovvero dall’antico poeta Antonio Galli alla metà del XV o del XVI secolo (cfr. FUCILI, *L’Accademia Raffaello, 1869-1969*, Urbino 2003, p. 13 ss.). Nell’Archivio della Biblioteca Universitaria, Fondo del Comune (Busta 50, fasc. 1 e 2) sono documentate le lettere del Fanelli (19 dicembre 1826) che ringrazia il Vicepresidente can. Coriolano Staccoli per aver ricevuto notizia della propria iscrizione “*col relativo diploma*”, nonché, analoga, del Gostoli Cosmi (7 dicembre 1826) e di Luigi Ioni (3 dicembre 1826). Vi sono poi lettere di ringraziamento di Natale Alippi (28 febbraio 1863), di Demetrio Gramantieri (18 aprile 1864) che ne sarà anche vicepresidente, di Carlo Vizzani (13 aprile 1864: “... Io vorrei meritare della fiducia che l’Accademia pone in ogni suo membro a rendere vieppiù stimabile una tale società mediante lavori scientifici; ma disgraziatamente il poco tempo che ho e le debili mie forze non mi permetteranno troppo di corrispondere al desiderio dell’Accademia stessa. Tuttavolta non dispero dal canto mio di fare qualche cosa ...”); nonché, singolare, di Antonio Ragazzi. È, quello del Ragazzi, mi sembra, l’unico rifiuto documentato: il 20 febbraio 1863 il Ragazzi scrive che “mancando di ogni qualità che me ne renda meritevole, ed avendo altre due volte declinato simile onore; così per non far onta a chi prima me lo voleva conferire ed anche per essere coerente con me stesso, neppure questa volta posso accettarlo”. Nel che non può non vedersi una punta polemica (Tav. 22). L’ultima iniziativa dell’Accademia degli Assorditi, “soppiantata” dalla nuova Accademia Raffaello, sembra essere, nel 1872, l’organizzazione delle onoranze a Francesco Puccinotti.

se Giuseppe Natoli (1815-1867)<sup>70</sup>. Il Regio Decreto n. 2525, emanato l'8 ottobre, innovava radicalmente lo schema dell'insegnamento delle materie giuridiche, innanzi tutto eliminando la distinzione fra un corso in Scienze giuridiche ed un altro in Scienze politico-amministrative, e portando a cinque anni la durata degli studi:

**REGOLAMENTO SPECIALE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
REGOLAMENTO NATOLI ( 8 / 10 / 1865 )**

**CAPO I – Ammissione<sup>71</sup> al corso. Insegnamenti – loro distribuzione e durata.**

**art. 1-2.** ..... omissis .....

**art. 3.**

Il corso della Facoltà di Giurisprudenza si compie in cinque anni.

**art. 4.**

Gli insegnamenti obbligatori per ottenere la Laurea in Giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto
2. Istituzioni di Diritto Romano comparato col vigente Diritto Patrio.
3. Diritto Romano
4. Istituzioni di Diritto Canonico
5. Codice Civile
6. Diritto e Procedura Penale
7. Procedura civile e Ordinamento Giudiziario
8. Diritto Commerciale
9. Economia Politica

<sup>70</sup> Fu ministro della Pubblica Istruzione dal 23 settembre 1864 al 31 dicembre 1865.

<sup>71</sup> Per l'ammissione si richiede ancora, oltre al certificato di licenza liceale, un "certificato di aver superato l'esame di ammissione, come indicato all'art. 8 del Regolamento generale universitario" (art. 1), specificando poi che "L'esame di ammissione è parte orale, parte in iscritto. La prova orale durerà quaranta minuti e consisterà nell'interpretazione dei classici latini, ed interrogazioni sopra due temi, l'uno di Storia antica e moderna, l'altro di Filosofia morale. La prova in iscritto consisterà in una composizione italiana, ed in una composizione latina. Saranno concesse cinque ore di tempo per questa prova, e non sarà permesso l'uso di altri libri che dei vocabolari" (art. 2).

10. Diritto Costituzionale
11. Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo
12. Filosofia del Diritto
13. Diritto Amministrativo
14. Corso compendioso di Medicina Legale in 30 lezioni

**art. 5.**

La distribuzione e la durata di questi insegnamenti nei cinque anni di corso sono stabilite nella tabella A annessa al presente Regolamento.

**art. 6.**

Il numero delle lezioni settimanali è di cinque per le materie del primo anno di corso e di tre per tutte le altre.

Le lezioni sono di un'ora almeno.

**art. 7.**

L'insegnamento delle Istituzioni di Diritto Canonico, verserà principalmente sulla podestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria, e sulla materia matrimoniale.

**art. 8.**

Nell'insegnamento del Diritto Romano il Professore, per avere modo di sviluppare le parti più importanti della materia, ometterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro colle moderne istituzioni.

**art. 9.**

Nel primo anno di insegnamento di Diritto Penale e della Procedura penale sarà esposta la parte filosofica delle due materie, e nella seconda la parte didattica.

CAPO II – *Esami e gradi accademici.*

**art. 10.**

Nessuno può essere ammesso all'esame di Laurea se prima non abbia superato gli esami speciali sopra tutte le materie del corso. Soltanto per il corso di Medicina legale basta che lo Studente presenti un certificato di frequenza e profitto, datogli dal Professore insegnante.

**art. 11.**

Gli esami speciali si danno nelle sessioni stabilite dal Regolamento generale universitario di mano in mano che si compie l'insegnamento delle varie materie.

**art. 12.**

L'esame di Laurea consiste in una dissertazione scritta, ed in una prova orale. È dato secondo le regole comuni a tutte le Facoltà.

**art. 13.**

I temi per le dissertazioni verseranno su cinque almeno delle principali materie d'insegnamento, da designarsi dalla Facoltà nel mese di novembre di ciascun anno. Questi temi saranno per ciascuna materia compilati in modo che tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nella prova orale, di dar saggio dei loro studi intorno alle dottrine principali ed alle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

**art. 14.**

Chi ha superato gli esami speciali dei tre primi anni del corso ha diritto al Diploma di Baccelliere, e chi ha superato quelli dei primi quattro anni, al diploma di Licenza.

Le materie di studio, che il Regolamento del 1862 elencava in 10/11, diventano ora 14<sup>72</sup>, con affermazione di obbligatorietà nell'unico corso di tutte le materie specifiche che il Regolamento del 1862 aveva distinto fra la laurea in Scienze Giuridiche e quella in Scienze politico-amministrative, con eliminazione di "Geografia e statistica" e di "Filosofia della storia", e introduzione, per converso, del "Corso compendioso di Medicina Legale in 30 lezioni"<sup>73</sup>.

Il nuovo Regolamento speciale forniva anche un qualche inquadramento ai contenuti degli insegnamenti, seppur senza indicazioni rigide o precise, e stabiliva le direttive da seguire per materie e programmi.

Le materie storico-giuridiche dovevano studiarsi non con interessi storico umanistici, ma in termini di raffronto col diritto vigente del periodo: l'esigenza è resa palese nella denominazione stessa della materia romanistica, che diviene "Istituzioni di diritto romano comparato col vigente Diritto Patrio". Alle chiare indicazioni dell'art. 8 (*Nell'insegnamento del Diritto Ro-*

<sup>72</sup> Gli esami relativi sono tuttavia 13, in quanto, come dispone l'art. 10, "... per il corso di Medicina legale basta che lo Studente presenti un certificato di frequenza e profitto, datogli dal Professore insegnante".

<sup>73</sup> Si devono registrare anche taluni accorpamenti differenti, come il "Diritto e procedura penale" e il "Procedura civile e Ordinamento giudiziario", in luogo del "Diritto penale" e del "Procedura civile e procedura penale" del 1862.

mano il Professore, per avere modo di sviluppare le parti più importanti della materia, ometterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro colle moderne istituzioni) la Circolare del Ministero della P.I. n. 174 del 29 ottobre 1865, delineando i rigidi confini dell'insegnamento alla luce del Regolamento stesso, aggiungeva: "Quantunque il progresso della civiltà abbia necessariamente ampliato i confini della legislazione e della scienza, pure buon numero delle disposizioni dei Codici dell'età nostra continuano a trovare riscontro, ed hanno la loro fonte nel **Diritto Romano**, il quale, anziché scienza speciale staccata dal diritto universale, è da considerarsi come base del diritto stesso. Partendo da questo principio, s'era voluto che l'insegnamento del diritto romano, spogliato della parte meramente storica, di cui più non si riscontrano vestigia nelle istituzioni moderne, proceda nel corso della Facoltà di fianco al gius civile patrio. Quindi alle Istituzioni di diritto romano s'unì la comparazione del Diritto patrio vigente, determinando l'alternanza del Diritto Romano con il Codice civile. I professori delle due materie dovranno pertanto ordinare d'accordo i loro insegnamenti, sì che l'uno serva all'altro di lume, e torni più agevole ai giovani di raffrontare i due diritti"<sup>74</sup>.

Al Regolamento era allegata una Tabella che riportava, desumendola dall'art. 5, la "Distribuzione degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza" (art. 5: *La distribuzione e la durata di questi insegnamenti nei cinque anni di corso sono stabilite nella tabella A annessa al presente Regolamento*).

E poiché all'atto dell'emanazione, l'8 ottobre, si stabiliva che "Questo Regolamento andrà in esecuzione nell'anno scolastico prossimo, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, e specialmente il Regolamento per la stessa facoltà approvato col Nostro Decreto 14 settembre 1862" (art. 2), a partire dall'a.a. 1866-67 si registra conseguentemente anche per Urbino un differente Ordinamento degli studi nel quale risultano organizzate in cinque anni, figurandovi taluni raddoppi, le stesse materie previste nell'organizzazione precedente, con la sola caduta dell'insegnamento di Filosofia della Storia:

---

<sup>74</sup> Il riscontro di queste regole si legge nella Relazione della Facoltà di Giurisprudenza del 12 Settembre 1869: "Nelle Istituzioni di Diritto Romano il prof. Cozzi ... né ha mancato di confrontare le teorie della scienza con quelle del Codice civile vigente aderendo così alle Supreme disposizioni". "Nel Diritto Canonico il prof. Venturini ha svolto il programma tenendo giusto conto delle prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento ...". "Per il Diritto Romano, il prof. Negroni ha svolto ... grande porzione del trattato delle successioni, ha esposto la parte generale delle obbligazioni e porzione della teoria dei contratti. Nell'anno venturo si propone di esporre le precipue teoriche riguardanti i diritti reali ed il gius familiare".

<b>TABELLA A</b> <i>Distribuzione degli insegnamenti della            Facoltà di Giurisprudenza (Art. 5).</i>	<b>ORDINAMENTO URBINATE DAL            1866-67<sup>76</sup></b>
<b>I ANNO</b>	<b>I ANNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduzione alle scienze giuridico politico-amministrative<sup>75</sup></li> <li>- Istituzioni di diritto romano, comparato col vigente Diritto Patrio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduzione alle scienze giuridico politico-amministrative</li> <li>- Storia del diritto</li> <li>- Istituzioni di diritto romano</li> </ul>
<b>II ANNO</b>	<b>II ANNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto romano</li> <li>- Istituzioni di Diritto canonico</li> <li>- Codice civile</li> <li>- Diritto e procedura penale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto romano (1)</li> <li>- Diritto canonico</li> <li>- Codice civile patrio (1)</li> <li>- Diritto e procedura penale (1)</li> </ul>
<b>III ANNO</b>	<b>III ANNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto romano</li> <li>- Codice civile</li> <li>- Diritto e procedura penale</li> <li>- Procedura civile ed Ordinamento giudiziario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto romano (2)</li> <li>- Codice civile (2)</li> <li>- Procedura civile</li> <li>- Diritto e procedura penale (2)</li> </ul>
<b>IV ANNO</b>	<b>IV ANNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice civile</li> <li>- Diritto commerciale</li> <li>- Economia politica</li> <li>- Diritto costituzionale</li> <li>- Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice civile (3)</li> <li>- Diritto commerciale (1)</li> <li>- Economia politica (1)</li> <li>- Diritto costituzionale</li> <li>- Diritto internazionale (1)</li> </ul>
<b>V ANNO</b>	<b>V ANNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto commerciale</li> <li>- Economia politica</li> <li>- Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo</li> <li>- Filosofia del diritto</li> <li>- Diritto amministrativo</li> <li>- Corso compendioso di Medicina Legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto amministrativo</li> <li>- Diritto commerciale (2)</li> <li>- Economia politica (2)</li> <li>- Filosofia del diritto</li> <li>- Diritto internazionale (2)</li> <li>- Medicina legale</li> </ul>

<sup>75</sup> Si può notare intanto che la denominazione di questa prima materia di insegnamento era "Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto" nell'art. 4, mentre risulta soltanto "Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche" nella Tabella.

<sup>76</sup> La numerazione (1), (2), (3), è mia, per evidenziare il raddoppio o la triplicazione della stessa materia.

Le materie di cui risulta l'insegnamento a Urbino sono dunque 16 (ma solo per il fatto che vengono rese autonome, pur nello stesso anno, le due sezioni di "Introduzione alle scienze giuridiche" e di "Storia del diritto": che poi sono attribuite allo stesso professore, Demetrio Gramantieri): tuttavia le diverse competenze scientifiche dei docenti determinano immediatamente la caduta anche delle attribuzioni "per raggruppamento", così come stabilite dall'art. 34 dello Statuto del 1863<sup>77</sup>. Infatti nell'anno 1868-69 troviamo registrate le seguenti attribuzioni<sup>78</sup>:

1. Codice civile patrio

Cozzi G.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Nel senso che al Berardi è attribuito il "Diritto e Procedura penale" (è l'unico raggruppamento di materie che rimane, anche se la biennialità consente di svolgere in anni diversi le due materie: lo stesso docente ottiene in aggiunta il "Diritto commerciale"), a Cozzi è affidato, sempre per incarichi separati, il "Codice civile Patrio e Procedura civile" (ma ottiene in aggiunta le "Istituzioni di diritto romano"), Gramantieri ha "Storia e Filosofia del diritto" (ma anche "Introduzione alle scienze giuridiche e giuridico-amministrative"), il binomio "Diritto costituzionale ed internazionale" viene scisso e il "Diritto costituzionale" viene affidato autonomamente a Carlo Negroni (che ha anche il corso di "Diritto romano"), mentre il "Diritto internazionale" viene attribuito a Luigi D'Apel (che ha anche il corso di "Economia politica, geografia e statistica"): rimangono autonomi infine il "Diritto canonico" (per il quale si registra il nome di Giovanni Venturini), il "Diritto amministrativo" (per Torquato Cerquetti Lattanzi) e la "Medicina legale" (per Carlo Andreoli).

<sup>78</sup> È l'elenco dell'a.a. 1868-69, ma non vi sono variazioni, né per quanto riguarda le materie, né per quanto riguarda i docenti dal 1866.

<sup>79</sup> GIUSEPPE COZZI (docente a Urbino dal 1864 al 1893). Era nato ad Urbisaglia, in provincia di Macerata, nel 1836; morì a Bologna nel 1902: se ne può leggere il *Necrologio*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1903-04, p. 147 ss. Aveva iniziato il suo insegnamento presso la Facoltà urbinata quando, nel 1864, era stato nominato sulla cattedra di "Istituzioni di diritto romano" a coprire il posto di Carlo Negroni. A illustrarne l'opera e la personalità valgono le parole del Rettore Antonio Vanni, che lo commemorava all'inizio della sua *Relazione* annuale il 5 novembre 1903: "Alla cattedra d'Istituzioni di Diritto romano dovette unire poco appresso il Cozzi, per deliberazione del Consiglio provinciale, quella di Codice civile patrio, e più tardi anche quella di Procedura civile e ordinamento giudiziario, la quale ultima poi accettò di cambiare coll'altra, introdotta per la prima volta come obbligatoria dal Ministro Coppino nel 1885, d'Istituzioni di diritto civile". E aggiunge: "Pubblicazioni scientifiche nel senso rigoroso della parola non fece che in numero ristretto e di piccola mole, ma le memorie ed allegazioni forensi dovute alla sua penna sono innumerevoli, e solo di quelle stampate si potrebbero formare parecchi volumi. La più parte di esse si fanno apprezzare per la molta dottrina, specialmente romanistica, ed alcune costituiscono vere monografie sopra importanti argomenti" (oltre che in *Annuario* ult. cit., p. 137 ss. si veda in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 1112 ss.). Sull'insegnamento delle tre materie rimase fino al collocamento a riposo per motivi di salute nel 1893, che non gli impedì tuttavia di continuare un suo rapporto, di attività oltre che di affetto, con la sua Facoltà, della quale era stato nominato emerito. A lui è affidato il compito del discorso inaugurale per l'a.a. 1868, un *Discorso per la solenne inaugurazione degli studi* (ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 121



2. Diritto penale	Berardi B.
3. Diritto internazionale	D'Apel L.
4. Diritto amministrativo	Cerquetti Lattanzi T. <sup>80</sup>
5. Diritto canonico	Venturini G.
6. Diritto commerciale	Berardi B.
7. Diritto costituzionale	Negrone C.
8. Diritto romano	Negrone C.
9. Economia politica, geografia e statistica	D'Apel L.
10. Filosofia del diritto	Gramantieri D.
11. Introduzione alle scienze giuridiche e politico-amministrative	Gramantieri D.
12. Istituzioni di diritto romano	Cozzi G.
13. Medicina legale	Andreoli C.
14. Procedura civile	Cozzi G.
15. Procedura penale	Berardi B.
16. Storia del diritto	Gramantieri D.

Nei dieci anni in cui rimase in vigore questo Ordinamento gli avvicendamenti sulle varie cattedre sono ben documentabili:

L'insegnamento di "Codice civile patrio" risulta attribuito a Giuseppe Cozzi, che terrà la materia dal 1865-66 al 1893-94 (precedentemente, per i primi quattro anni di questa disciplina, si registrano i nomi di Salmi e Chiavarelli)

L'insegnamento di "Diritto penale" risulta attribuito a Bernardino Berardi, anche se, a partire dall'a.a. 1873-74, con la denominazione di "Diritto e procedura penale"

Sul "Diritto internazionale", dopo i primi due anni di attribuzione a Pasquale Fiore, il 1863-64 e il 1864-65, si legge il nome di Luigi D'Apel fino al 1873-74, e poi ancora come emerito fino al 1909, mentre dal 1874-75 si affaccia come incaricato Giambattista Vecchiotti Antaldi

L'insegnamento di "Diritto amministrativo" è dato fino al 1880-81 a Torquato Cerquetti Lattanzi (o Lattanzi Cerqueti), mentre nei primi due anni, 1863-64 e 1864-65, si registrano rispettivamente Vizzani e Fiore

ss.), in cui trattava il tema *Ogni progresso nella scienza della legislazione è dovuto al diritto romano*. Certamente a lui si deve l'immediato cambiamento dell'epigrafe della materia che dal 1865 e per dieci anni fino al 1875 troviamo indicata come "Istituzioni di diritto romano comparato col vigente diritto patrio".

<sup>80</sup> **TORQUATO CERQUETTI LATTANZI (docente a Urbino dal 1873 al 1881)** Era nato a Porto Recanati nel 1842. Al tempo della sua nomina è appena laureato. Il suo percorso di studi risulta ampiamente documentato nell'Archivio dell'Università, Busta Atti della Reggenza della L. Università di Urbino, anno 1863-64, fasc. 12 "Posizione relativa agli esami speciali e finali". Muore, non aveva neppure quarant'anni, a Urbino: se ne può leggere il Necrologio in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino* a.a. 1881-82, p. 65 s.

L'insegnamento di "Diritto canonico" viene attribuito a Giovanni Venturini almeno fino al 1881-82<sup>81</sup>

Per il "Diritto commerciale" si deve fare ancora il nome del Berardi, che, assunta la materia dopo i primi due anni di Venturini e uno di Vizzani, nel 1864-65, la terrà fino al 1879-80

L'insegnamento di "Diritto costituzionale" che era stato dato ad Antonio Chiavarelli per il biennio 1861-62 e 1862-63, e a Pasquale Fiore per i successivi due anni, dal 1865-66 fino al 1876-77, risulta affidato a Carlo Negroni, con un solo intervallo, nell'a.a. 1872-73, per il quale è sostituito dal Gramantieri

L'insegnamento di "Diritto romano", attribuito fin dall'inizio, 1862-63, al Negroni, con il solo intervallo dell'a.a. 1872-73 (Cozzi), registra il nome del Negroni fino al 1876-77

Sull'insegnamento di "Economia politica, geografia e statistica" è chiamato fin dall'inizio (1863-64) il D'Apel, sostituito poi, al suo pensionamento nel 1873-74, dal Vecchiotti Antaldi

Per la "Filosofia del diritto" si legge il nome di Giambattista Vecchiotti Antaldi per i tre anni dal 1861-62 al 1863-64, di Eusebio Reali<sup>82</sup> per il 1864-65, e poi, ininterrottamente, di Demetrio Gramantieri fino al 1893-94 (anche se rimane come emerito fino al 1920)

Anche per "Introduzione alle scienze giuridiche e politico-amministrative", affidato il primo anno 1862-63 al Negroni, e per il 1863-64 e 1864-65 al Cozzi, si registra poi il nome del Gramantieri fino al 1893-94 (per quanto dal 1874-75 la denominazione sia "Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche")

L'insegnamento di "Istituzioni di diritto romano" (che negli anni 1862-63 e 1863-64 aveva registrato il nome di Carlo Negroni) risulta affidato poi a Giuseppe Cozzi dall'a.a. 1864-65 al 1893-94: il Cozzi vi rimase come emerito fino al 1902

L'insegnamento di "Medicina legale" risulta affidato a Carlo Andreoli dal 1862-63 al 1872-73, registra due nomi, Natale Paolo Alippi<sup>83</sup> e Filemone Mircoli<sup>84</sup>, per l'anno 1873-74, e poi il solo Mircoli

<sup>81</sup> Non abbiamo la documentazione del nominativo (risulta scritto "N.N. prof. di *Diritto Civile ed Ordinamento giudiziario* e di *Diritto canonico*") negli "annuari" per gli anni 1882-83, 1883-84, 1884-85, in cui risulta tuttavia un incaricato. Si veda F.A. GENOVESE, *L'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nelle facoltà di giurisprudenza dal 1859 ad oggi*, in *Dir. Giur.* 1987, p. 786 ss.

<sup>82</sup> EUSEBIO REALI (docente a Urbino dal 1864 al 65).

<sup>83</sup> NATALE ALIPPI (docente a Urbino dal 187 al 74). Natale Paolo Alippi era nato a Urbino nel 1823 (muore nel 1874): nell'anno 1859-60 era *professor substitutus* per la classe medico-chirurgica, e nel 1873-74 risulta dall'Annuario "prof. di *Patologia generale*, di *Anatomia patologica* e di *Polizia sanitaria veterinaria*" (materie che negli anni successivi di cui abbiamo documentazione risultano affidate, ma non è riportato il nominativo, N.N.) (per cui vedi *supra*, nt. 80).

<sup>84</sup> FILEMONE MIRCOLI (docente a Urbino dal 1874 al 1905). Filemone Mircoli era nato

Per la “Procedura civile”, dopo aver fatto i nomi di Salmi e Chiavarelli per i primi tre anni, dal 1862-63 al 1864-65, l’affidamento è dato a Giuseppe Cozzi, che lo terrà (nell’ultimo anno come “Procedura penale e ordinamento giudiziario”) fino al 1873-74 (nel 1874-75, e fino al 1884-85, sarà “Diritto civile ed ordinamento giudiziario” affidato al Venturini e poi a Antonio Valenti)

Sull’insegnamento di “Procedura penale” si registra ancora il nome del Berardi a cominciare dal 1860-61 fino al 1879-80 (anche se, a partire dall’a.a. 1873-74, con la denominazione di “Diritto e procedura penale”)

L’insegnamento di “Storia del diritto”, attribuita nel 1863-64 a Vecchiotti Antaldi e nel 1864-65 a Reali, viene poi affidato al Gramantieri, anche se negli anni 1874-75, 1875-76 e 1876-77 assume la denominazione di “Storia e filosofia del diritto”

### 5. segue : il Regolamento Bonghi (1875) e gli “esami di promozione”

L’ 11 ottobre 1875 il Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi<sup>85</sup>, con il Regio Decreto n. 2775, disponeva un nuovo Regolamento speciale che, modificando quello del 1865, riportava la durata degli studi da cinque a quattro anni rendendo annuali i corsi<sup>86</sup>.

---

a Monterubbiano, in quel di Fermo, nel 1835, aveva studiato medicina a Roma e qui si era laureato ad honorem nel 1858. Subito allontanatosi dalla capitale anche per le vivaci idee liberali (nonostante gli inizi di una promettente carriera clinica), nel percorso della sua successiva attività di medico condotto, era giunto a Urbino nel 1870, e qui aveva ottenuto anche, fin dal ’74, l’insegnamento della “Medicina legale”, assegnatogli dopo l’apposito esame presso il collegio della Facoltà, che tenne per oltre trent’anni. Due volte fu eletto Rettore dell’Università, nel biennio 1888-1890 e nel 1892-1894. Allontanatosi dall’Università per motivi di salute due anni prima, muore il 23 febbraio 1907. Va ricordato anche in una ricerca di ambito giuridico il discorso inaugurale dal Mircoli pronunciato per l’apertura dell’a.a. 1875, *Dello stato organico e fisiologico dell’uomo, e i delitti* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 215 ss.).

<sup>85</sup> Nato a Napoli nel 1826, morto nel 1895. Professore universitario, consigliere di Stato, deputato per dodici legislature, fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 27 settembre 1874 al 24 marzo 1876.

<sup>86</sup> Faceva seguito all’emanazione del Regio Decreto n. 2728 del 3 ottobre 1875 recante il nuovo Regolamento generale universitario (dello stesso ministro Bonghi): vi vanno riferite tutte le citazioni di articoli del “Regolamento universitario generale”.

**REGOLAMENTO (SPECIALE) DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
REGOLAMENTO BONGHI ( 11 / 10 / 1875 )**

**art. 1.**

La facoltà di giurisprudenza è ordinata a promuovere lo studio delle discipline giuridiche, e a preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

**art. 2.**

Lo studio della facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

La facoltà conferisce:

1. La laurea in giurisprudenza,
2. Il diploma di notaio e procuratore.

**art. 3.**

Gl'insegnamenti della facoltà sono i seguenti:

- Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto,
- Istituzioni di diritto romano,
- Diritto romano,
- Storia del diritto,
- Diritto civile,
- Diritto commerciale,
- Procedura civile e ordinamento giudiziario,
- Diritto e procedura penale,
- Medicina legale,
- Economia politica – Statistica,
- Diritto costituzionale – Diritto amministrativo,
- Diritto internazionale

**art. 4.**

L'enciclopedia traccia il sistema generale degli insegnamenti della facoltà, e comprende anche la metodologia.

Nel corso di storia del diritto è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente fino ai moderni codici. Il diritto canonico trattato storicamente fa parte di questo corso.

La storia del diritto romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di Istituzioni.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

Il corso di filosofia del diritto, mantenuto nelle università dove esiste, cessa di essere obbligatorio.

**art. 5.**

Tutti gli insegnamenti indicati nell'art. 3 sono obbligatori e formano oggetto di esame.

Inoltre lo studente è obbligato a frequentare nella facoltà di filosofia e lettere per un anno i corsi di filosofia e di letteratura latina, e un altro a sua scelta.

Gli studenti della facoltà di giurisprudenza si possono iscrivere liberamente ad altri corsi della facoltà loro o di altre facoltà; ma non possono oltrepassare in tutto sei iscrizioni per anno.

**art. 6.**

Tutti i corsi sono annuali, meno quello di diritto civile che dura due anni.  
Il corso di medicina legale si compie in un semestre.

**art. 7.**

A compiere lo studio delle scienze politiche potranno in alcune università essere istituiti corsi speciali di:

- Enciclopedia delle scienze politiche
- Scienza dell'amministrazione ed igiene pubblica
- Scienza delle finanze
- Contabilità di stato
- Diplomazia e storia dei trattati.

Un regolamento stabilirà le norme pel conferimento del corrispondente diploma. Nelle università dove sono aggiunti i detti insegnamenti alla facoltà di giurisprudenza, questa prende il nome di facoltà giuridico-politica.

**art. 8-14.** ..... omissis .....

**art. 15.**

L'esame finale consiste:

1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta, tratto da una delle discipline insegnate nella facoltà. Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell'università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame;
2. In un interrogatorio di un'ora sopra tutta quanta la materia donde il candidato ha tratto il soggetto del suo scritto;
3. Nell'interpretazione di un testo di diritto romano, e nella soluzione di due quesiti di diritto civile e commerciale, contenenti casi pratici o punti controversi di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame finale bisogna aver superato i tre esami di promozione.

**art. 16.** ..... omissis .....

**art. 17.**

La commissione esaminatrice avanti alla quale è fatto l'esame finale, è scelta dal ministro.

Essa si compone di cinque membri, dei quali tre saranno designati tra persone competenti nelle materie di diritto romano, civile e commerciale, uno nelle materie giuridico-politiche, e uno nella materia donde il candidato ha tratto il soggetto della sua dissertazione.

Se tra i componenti la commissione v'è il preside della facoltà, spetta a lui presiedere la commissione, altrimenti la presidenza spetta al professore più anziano che ne fa parte.

Il giudizio della commissione è comunicato dal presidente al rettore dell'università, il quale, dove questo giudizio sia favorevole, conferisce la laurea.

Potranno essere nominate più commissioni presso le facoltà di diritto molto numerose.

**art. 18.** ..... omissis .....

Il Ministro Bonghi propugnava una formazione ampia e culturalmente ben fondata<sup>87</sup>.

Se da un lato non si fa parola assolutamente dell'esame di ammissione (la cui obbligatorietà in base a questo silenzio deve dunque ritenersi abrogata alla luce dell'articolo del Regolamento generale, sopra richiamato<sup>88</sup>, che ne indicava i contenuti "secondo le norme stabilite dal Regolamento della Facoltà"), d'altro canto l'art. 5 richiedeva la frequenza obbligatoria di tre corsi particolari desunti da altra Facoltà ("Inoltre lo studente è obbligato a frequentare nella facoltà di filosofia e lettere per un anno i corsi di filosofia e di letteratura latina, e un altro a sua scelta"), e consentiva agli studenti della facoltà di giurisprudenza di iscriversi "liberamente ad altri corsi della facoltà loro o di altre facoltà", purché non oltrepassassero "in tutto sei iscrizioni per anno".

E ciononostante, pur mantenendo unitario il corso di laurea impartito presso la Facoltà di Giurisprudenza, si cercava in qualche modo di recuperare anche quella preparazione più tecnica che il regolamento Matteucci del 1862 aveva voluto codificare distinguendo una laurea in Scienze giuridiche da una in Scienze politico-amministrative: infatti l'art. 7 stabilisce che: "A compiere lo studio delle scienze politiche potranno in alcune università essere istituiti corsi speciali di: *Enciclopedia delle scienze politiche; Scienza dell'amministrazione ed igiene pubblica; Scienza delle finanze; Contabilità di stato; Diplomazia e storia dei trattati*. Un regolamento stabilirà le norme per conferimento del corrispondente diploma. Nelle università dove sono aggiunti i detti insegnamenti alla facoltà di giurisprudenza, questa prende il nome di facoltà giuridico-politica". Con la differenza che le due "lauree" del regolamento Matteucci dovevano essere attivate obbligatoriamente entrambe in ogni facoltà giuridica italiana, mentre il diploma "giuridico-politico" secondo il Regolamento Bonghi potrà essere operante nelle varie facoltà a discrezione dei rispettivi organi dirigenti.

Anche il Regolamento Bonghi (ed anzi con più ampiezza) conteneva talune disposizioni relative ai programmi d'insegnamento delle singole ma-

---

<sup>87</sup> Ne è indizio immediato quella denominazione di "Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto" (art. 4), con che volle indicare la prima materia obbligatoria di studio, desumendola da una suggestiva tradizione filosofica, e rafforzando la suggestione attraverso il suggerimento di una seconda materia "enciclopedica", l'"Enciclopedia delle scienze politiche" per relativo il diploma speciale (art. 7)

<sup>88</sup> Vedi *supra*, nt. 56. Si veda anche VITA LEVI, *Leggi sulla pubblica istruzione* cit., p. 211 s.

terie, in special modo, la Storia del diritto italiano, su cui i Regolamenti precedenti non avevano dato indicazioni in maniera precisa. L'art. 4 affermava: “... è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell' Impero romano d'occidente fino ai moderni codici ... La storia del diritto romano fino a Giustiniano spetta al corso di Istituzioni”. E questo comportava un'innovazione importante nell'insegnamento della “Storia del diritto”, visto che il programma aveva recato sempre la storia della legislazione dai primi tempi di Grecia e Roma fino a quelli moderni: cominciava a delinearsi, quindi, quella fondamentale bipartizione in “Storia del diritto italiano” e “Storia del diritto romano”, decisamente opportuna quando si consideri l'ampiezza della materia e la complessità dei problemi storici, tecnici e politici in essa trattati<sup>89</sup>, che sarebbe risultata effettiva poi con il Regolamento Coppino del 1885.

Una interessante novità (se di “novità” si può parlare) del Regolamento Bonghi è costituita dall'insieme degli “esami di promozione” che viene a sostituire, innovando in tema di “gradi accademici”, le viete designazioni di Baccalaureato e di Licenza.

**art. 8.**

Nella facoltà di giurisprudenza sono dati, oltre gli esami annuali di cui all'articolo 14 del regolamento universitario generale, tre esami di promozione e uno finale.

**art. 9.**

Il primo esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e, oltre le materie scelte dallo studente secondo l'articolo 13, comprende le seguenti:

1. Il diritto romano.
2. La storia del diritto in Italia.

Per esservi ammesso lo studente deve giustificare, mediante gli attestati di cui all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 28 del regolamento generale, di aver seguito con profitto per un anno i corsi delle materie sulle quali versa l'esame e quelli di enciclopedia ed elementi filosofici del diritto e d'istituzioni di diritto romano.

**art. 10.**

Il secondo esame di promozione si dà al termine del terzo anno di studio, e, oltre le materie scelte dallo studente secondo l'articolo 13, comprende:

<sup>89</sup> Il Regolamento prevedeva anche l'assorbimento del Diritto Canonico da parte dell'insegnamento di Storia del Diritto, confluenza che peraltro non si ebbe nella Facoltà urbinata.



1. Il diritto civile.
2. Il diritto commerciale.

Per esservi ammesso lo studente deve giustificare, nel modo sopra indicato, di aver seguito con profitto per due anni il corso di diritto civile, e per un anno quelli delle altre materie, sopra le quali versa l'esame.

**art. 11.**

Il terzo esame di promozione, oltre le materie scelte dallo studente secondo l'articolo 13, comprende:

1. La procedura civile.
2. Il diritto e la procedura penale.

Per esservi ammesso lo studente dovrà, nel modo sopra indicato, giustificare di aver seguito con profitto i corsi delle altre materie sulle quali versa l'esame, e di medicina legale; e produrre altresì l'attestato dei corsi che egli è obbligato a seguire presso la facoltà di filosofia e lettere (articolo 5).

**art. 12.**

Gli esami sopra l'economia politica, la statistica, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, e il diritto internazionale saranno dati dallo studente insieme con gli esami di promozione, in quell'ordine che egli preferirà, purché ne dia uno almeno e non più di due in ciascheduno di tali esami.

**art. 13.**

Lo studente indicherà alla segreteria dell'università, un mese innanzi che s'apra il primo periodo della sessione d'esame (Regolamento generale, articolo 27), su quale delle materie mentovate nell'articolo precedente egli intenda sostenere l'esame in quell'anno.

Il segretario darà notizia al preside della facoltà delle dimande degli studenti.

**art. 14.**

L'esame di promozione consiste:

1. In una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere, per ciascuna materia, alle interrogazioni degli esaminatori a loro scelta. L'interrogatorio per ciascuna materia non durerà meno di mezz'ora;
2. In una prova scritta, nella quale lo studente, col solo aiuto degli studi fatti, esporrà un soggetto scelto dalla commissione ed attinente ad una delle materie su cui cade l'esame. Questa prova sarà fatta a porte chiuse, e lo studente avrà tempo sei ore a compirla.

Nelle materie indicate all'articolo 13 ha luogo solo la prova orale.

..... omissis .....

**art. 16.**

Gli esami di promozione saranno dati ciascuno innanzi a commissioni composte dei professori delle materie che ne sono l'oggetto, e di uno scelto conforme all'articolo 26 del regolamento generale.

I membri della commissione saranno quattro o cinque, secondo saranno una o due le materie indicate all'articolo 13, sulle quali lo studente avrà dichiarato di voler essere esaminato. Quando saranno quattro il presidente avrà voto doppio.

Gli esami di promozione sono dunque tre e vengono a scandire, al termine rispettivamente del secondo, del terzo e del quarto anno, il progredire della formazione generale dello studente, vertendo essi sulle materie portanti, vale a dire:

- il diritto romano, e
- la storia del diritto in Italia, per il primo esame;
- il diritto civile, e
- il diritto commerciale, per il secondo esame;
- la procedura civile, e
- il diritto e la procedura penale, per il terzo esame.

Pertanto, considerando il disposto degli artt. 12 e 13 (che concedono allo studente di decidere individualmente anno per anno le sue materie d'esame fra "*l'economia politica, la statistica, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, e il diritto internazionale*", cioè i restanti cinque degli undici esami obbligatori, "*in quell'ordine che egli preferirà, purché ne dia uno almeno e non più di due*" ogni volta), in mancanza di una Tabella che, ad imitazione della Tabella del Regolamento precedente, distribuisse gli insegnamenti nei vari anni, implicitamente vi provvedevano gli artt. 9, 10 e 11. Questi, infatti, collocavano i tre esami di promozione, il primo "*al termine del secondo anno di studio*" e previa dimostrazione "*di aver seguito con profitto per un anno i corsi delle materie sulle quali versa l'esame e quelli di enciclopedia ed elementi filosofici del diritto e d'istituzioni di diritto romano ... oltre le materie scelte dallo studente secondo l'articolo 13*", il secondo "*al termine del terzo anno di studio*" e previa dimostrazione "*di aver seguito con profitto per due anni il corso di diritto civile, e per un anno quelli delle altre materie, sopra le quali versa l'esame*", il terzo alla fine dei corsi relativi alle procedure, e previa dimostrazione "*di aver seguito con profitto i corsi delle altre materie sulle quali versa l'esame, e di medicina legale; e produrre altresì l'attestato dei corsi che egli è obbligato a seguire presso la facoltà di filosofia e lettere (articolo 5)*".

Tutto ciò consente un'automatica ripartizione, almeno degli insegnamenti che potremmo dire portanti:

- "Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto", "Istituzioni di diritto romano", "Diritto romano", "Storia del diritto" sono materie del I e del II anno;
- "Diritto civile" e "Diritto commerciale" sono materie del III anno;
- "Procedura civile e ordinamento giudiziario", "Diritto e procedura penale" e "Medicina legale" sono materie del IV.

Questa regolamentazione doveva durare un tempo brevissimo: nell'ottobre del 1876 venne emanato il primo Regolamento Coppino.

## 6. segue : il primo Regolamento Coppino (1876)

Il Regolamento Bonghi non incontrava il consenso dei professori. Nella *Relazione*<sup>90</sup> della Commissione nominata per “*suggerire quelle modificazioni, che fossero sembrate opportune allo scopo di provvedere al miglior incremento degli studi in Italia*”<sup>91</sup>, si legge, a firma di Francesco Schupfer, tutto il malcontento della classe docente: “*Regolamento meno idoneo nelle attuali condizioni della società italiana, .... a causa lo scopo piuttosto pedestre, che si propone, di provvedere ai bisogni delle professioni più che all’incremento degli studi*”; “*Anziché ispirarsi agli interessi vasti e liberi della scienza, non sembra diretto che ad uno scopo, che è quello di abilitare i giovani delle professioni forensi, e questo è un grave sconcio...*”; “*... ha con lusso stragrande d’esame, .... inceppato e soffocato quasi la libertà degli studenti...*”; “*... ha tentato di condensare alcuni insegnamenti che la legge Casati voleva distinti, ed altri ha ridotto a così esigue proporzioni che quasi non esistono...*”. Si lamentava, in somma, l’eccessivo aspetto tecnico dei programmi, e, di conseguenza, l’eccessiva generalità negli studi

Pertanto il Regolamento Bonghi ebbe esistenza brevissima, e una nuova disciplina fu dettata già l’anno successivo, 1876, con il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza del ministro Coppino<sup>92</sup> (Regio Decreto n. 3434), emanato l’8 ottobre.

<sup>90</sup> *Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione della Commissione Speciale incaricata dello studio del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza*, in AG 18, 1877, p. 39 ss.

<sup>91</sup> La *Relazione* è datata 28 luglio 1876: il Regolamento Coppino avrà data 8 ottobre.

<sup>92</sup> Nato ad Alba nel 1822, dal 1844 al 1850 si dedica alla carriera di insegnante, che lo porta a trasferirsi in varie città del Piemonte e nel 1850 è nominato dottore aggregato presso la facoltà di lettere di Torino. Viene eletto deputato nel 1860 nel collegio di Alba, che non abbandonerà più e che gli rinnoverà il mandato parlamentare per 40 anni, sino alla sua morte. Il 22 marzo 1867 diviene vicepresidente della Camera e poco dopo (10 aprile) è chiamato da Rattazzi ad assumere il dicastero della Pubblica Istruzione, che lascia in ottobre per la crisi di Mentana. Nel dicembre dello stesso anno riprende l’insegnamento alla cattedra di eloquenza nell’Università di Torino ma, nominato poco dopo rettore dello stesso Ateneo, ha il mandato parlamentare annullato (gennaio 1868) per incompatibilità tra le cariche e torna alla Camera solo il 20 novembre 1870, in tempo per partecipare al dibattito della legge sulle guarentigie. Fu Ministro dell’Istruzione nel primo e nel secondo ministero Depretis (25 marzo 1876-26 dicembre 1877 e 26 dicembre 1877-24 marzo 1878) e poi, ancora una volta nel 1884, per il quinto ministero Depretis (e poi ininterrottamente nei successivi governi di Depretis e di Crispi, sino al 17 febbraio 1888). Muore nel 1901.

**REGOLAMENTO SPECIALE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA****PRIMO REGOLAMENTO COPPINO ( 8 / 10 / 1876 )****art. 1.**

La facoltà di giurisprudenza ha per il fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche, e di preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

**art. 2.**

Lo studio della facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

La facoltà conferisce la laurea in giurisprudenza.

**art. 3.**

Gli insegnamenti della facoltà sono i seguenti:

- Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche
- Istituzioni di diritto romano
- Storia del diritto
- Diritto romano
- Diritto canonico
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto e procedura penale
- Procedura civile e ordinamento giudiziario
- Economia politica
- Statistica
- Diritto costituzionale
- Diritto amministrativo
- Diritto internazionale
- Filosofia del diritto
- Nozioni elementari di medicina legale

Tutti gli insegnamenti predetti sono obbligatori. Ma quelli d'introduzione, statistica e medicina legale, non formano soggetto di esame.

**art. 4.**

L'introduzione enciclopedica traccia il sistema generale degli insegnamenti della facoltà.

Le istituzioni di diritto romano comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto, e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno,

Nel corso di storia del diritto è esposta principalmente la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino ai moderni codici.

Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La ma-

teria beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso del diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

Il corso di diritto internazionale comprende il diritto internazionale pubblico e privato in tutte le sue relazioni.

Il corso di filosofia del diritto comprende anche l'esposizione critica dei sistemi di questa scienza.

**art. 5.**

Tutti i corsi sono annuali, eccetto quelli di diritto romano e di diritto civile che durano due anni

Gli orari saranno proporzionati all'estensione della materia secondo l'articolo 62 del Regolamento Generale<sup>93</sup>.

Ciascuno dei due corsi d'introduzione enciclopedica e di medicina legale si compie in un semestre.

**art. 6.**

Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di.

Scienza dell'amministrazione

Scienze delle finanze

Contabilità di Stato

Storia dei trattati e diplomazia

L'esegesi sulle fonti del diritto

**art. 7.**

Nella Facoltà di giurisprudenza sarà dato un esame di promozione ed un esame di laurea.

**art. 8-9.** ..... omissis .....

**art. 10.**

L'esame di laurea consiste:

1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline dell'esame.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell'università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame.

2. In due prove orali che verranno sostenute nel modo indicato dall'articolo precedente.

Esse versano, l'una sul diritto romano, sul diritto canonico, sul diritto civile, sulla procedura civile e ordinamento giudiziario, e sul diritto commerciale; l'altra sul diritto e procedura penale, sul diritto amministrativo, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

<sup>93</sup> È il R.D. 3434 del 8 ottobre 1876.

L'esame di diritto romano comprende anche l'interpretazione di un testo del corpus juris.

Nell'esame in cui cade la materia della dissertazione, il candidato sarà interrogato anche su questa.

**art. 11.**

Le prove in cui all'articolo precedente possono essere date tutte e due alla fine del quarto anno di corso, o essere sostenute una alla fine del terzo, l'altra al termine del quarto anno.

L'ordine dei gruppi di esame è lasciato alla scelta dello studente. Però dovrà essere ultimo il gruppo dalle cui materie il candidato ha scelto l'argomento della sua dissertazione.

Per ciò che riguarda l'ordine, il modo e gli effetti della votazione sono applicabili le norme stesse stabilite nel Regolamento generale per gli esami di promozione.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente dovrà aver superato l'esame di promozione e produrre la prova d'aver seguito con diligenza, oltre i corsi delle materie che formano oggetto d'esame, quello di medicina legale e gli insegnamenti liberi, che avrà scelto a compimento delle diciotto ore settimanali giusta gli articoli 20 e 68 del Regolamento generale.

**art. 12.** ..... omissis .....

**art. 13.**

La commissione per gli esami di laurea si compone dei Professori ufficiali delle singole materie, coll'aggiunta per ciascun gruppo di uno o due membri scelti come sopra. Il preside della facoltà presiede gli esami dell'ultimo gruppo.

**art. 14.**

Se il giudizio della commissione sopra la dissertazione scritta e le due prove orali riesce favorevole al candidato, questi verrà proclamato dottore in giurisprudenza.

Il preside ne darà comunicazione al rettore per il conferimento del diploma di laurea.

**art. 15.** ..... omissis .....

Rispetto al Regolamento Bonghi sembra cadere del tutto il rilevato collegamento con la Facoltà di Lettere e Filosofia, nel senso che, oltre a non prevedersi più l'esame di ammissione, non sono nemmeno più richieste frequenze obbligatorie di insegnamenti eminentemente umanistico-culturali. Al contempo però la disposizione che prevedeva la possibilità di istituire "corsi speciali" con insegnamenti "speciali" e conferimento autonomo del relativo diploma (da cui la qualifica di "*facoltà giuridico-politica*"), si trasforma in una semplice previsione di "materie complementari" (art. 6: *Ad incremento della coltura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di: scienza dell'amministrazione; scienze delle finanze; contabilità di Stato; storia dei trattati e diplomazia; esegesi sulle fonti del diritto*).

In sostanza le materie d'insegnamento diventavano 16, dalle 12 che erano. Ciò perché venivano distinte come materie autonome il "Diritto amministrativo" e il "Diritto costituzionale", l' "Economia politica" e la "Statistica", mentre si reintroducevano gli insegnamenti di "Filosofia del diritto" e di "Diritto canonico"<sup>94</sup>, quest'ultimo con avvertenza, però, che le Università sprovviste non sarebbero state obbligate ad attivarlo necessariamente, ma avrebbero dovuto suddividere gli argomenti di cui il diritto canonico si compone tra le discipline affini: l'art. 4 stabiliva che *"dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione..."*

Il regolamento era più ampio nel fornire i criteri sui quali i singoli docenti avrebbero poi dovuto condurre il loro insegnamento. L'insegnamento di "Istituzioni di diritto romano" doveva comprendere *"l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno"*, anche se questa esigenza non risultava dalla denominazione della materia riportata all'art. 3. Le Istituzioni avevano quindi il compito fondamentale di costituire l'anello di congiunzione tra il passato ed il presente, e di rinnovare le materie d'insegnamento confrontandone i principi e gli sviluppi con il contesto storico, economico e sociale dell'Italia di fine Ottocento<sup>95</sup>.

Il Diritto romano tornava ad essere un corso biennale, in quanto come dichiarato dalla Commissione incaricata dello studio del Regolamento: *"Questo è un insegnamento che non si può dichiarare annuale, tranne che non si rinunci fin dalle prime ad avere dei romanisti. Il diritto romano ... è la base di tutta la scienza legale, è la vera palestra del giureconsulto"*.

Questo Regolamento rimase in vigore dal 1876 al 1885.

---

<sup>94</sup> Il Coppino continuava la riforma prendendo sempre in considerazione la duplice esigenza della professionalità e dell'apporto scientifico, ma non discostandosi dal principio emanato della vecchia legge Casati, che voleva le Facoltà, scuole di libera cultura.

<sup>95</sup> Nel 1881 scriveva il VADALÀ-PAPALE che: *"... Il Governo per eliminare quel pregiudizio in corso che lo studio del diritto romano doveva soltanto essere appreso come elemento storico della legislazione medesima, ha invece cercato di coordinare quell'insegnamento in rapporto al Codice, per mostrare che tutt'ora ne è la base se non la materia prima attorno a cui il tempo ha lavorato colla perenne sua forza, rivelatasi per diversi istituti siccome azione distruttrice, e per altri siccome azione purificatrice, che ha servito a mettere gli istituti a livello della nostra vita economica e sociale"* (*Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, in AG 27, 1881, p. 455).



Il Taurino<sup>96</sup> crede di riconoscere nella realtà urbinata un larvato rifiuto a recepire le direttive nazionali.

I risultati infatti non gli sembrano conformi al Regolamento del 1876. Nel corso di “Istituzioni di diritto romano” non si sarebbe attuata nessuna comparazione con il diritto moderno, come può risultare, per esempio, dal programma di Giuseppe Cozzi per l’a.a. 1881-82, il quale prevedeva i “Cenni storici della giurisprudenza romana dalla formazione dello stato romano fino a Giustiniano. Totale sviluppo dei quattro libri delle Istituzioni di Giustiniano”. Ogni comparazione era esclusa anche nel corso di “Diritto romano”, dove, per esempio, il programma del prof. Vanni per l’a.a. 1883-84, comprendente una parte introduttiva sui diritti di successione in generale ed una parte speciale riguardante l’evoluzione storica dell’ “*hereditas*” dalle origini, con particolare approfondimento in merito alla legislazione giustiniana, rivelerebbe una trattazione preminentemente storica.

Il Corso di “Esegesi delle fonti del diritto” era nato da poco e non vi erano indicazioni legislative sui contenuti<sup>97</sup>. È comunque opinione del Taurino che il corso tenuto dal prof. A. Vanni per l’a.a. 1883-1884 sul libro 30 *de legatis* del Digesto (in particolare le prime 35 leggi) stia a dimostrare l’assenza di ogni impulso di comparazione. Per quanto riguarda la Storia del diritto ancora più evidente risulterebbe l’inosservanza delle indicazioni previste dal Regolamento 1875 e 1876: l’insegnamento era articolato in maniera da comprendere tutta la storia del diritto dalle origini alla scuola storica dell’800, un approccio tradizionalista che nulla aveva a che fare con i principi di professionalità e scientificità previsti dal Regolamento.

La documentazione d’Archivio mi sembra che dimostri tutt’altro, considerando che la comparazione che si fa nella lezione non necessariamente deve risultare dalle parole dei programmi, sempre scarse e specifiche.

In realtà un ordinamento urbinata in cui compare a chiare lettere l’istanza della comparazione, in cui risulta la biennialità non solo del “Codice civile” (indicato come “Codice civile patrio”)<sup>98</sup>, ma anche del “Diritto

<sup>96</sup> Cfr. A. TAURINO, *Per la storia degli insegnamenti storico-giuridici nell’Università libera d’Urbino*, in “Studi Urbinati” nuova serie A n. 26, 1973-1974, p. 3 ss.

<sup>97</sup> Si trattava di un’altra importante novità del Regolamento del 1876, che rafforzava la presenza delle discipline storico-giuridiche con la possibilità di attivazione di un corso speciale e non obbligatorio di “Esegesi delle fonti del diritto”, “... *ad incremento della cultura negli studi giuridici*” (art. 6).

<sup>98</sup> La denominazione di “Codice civile patrio” non era del Regolamento (che aveva, si è visto, “Diritto civile”). Urbino aveva fatta propria quella denominazione per la materia specialistica del diritto privato fin dallo Statuto del 1863 (e non l’abbandonerà se non in

romano”, in cui risulta la “Filosofia del diritto”, in cui non solo il “Diritto amministrativo” va distinto dal “Diritto costituzionale” (cosa che era già presente nell’Ordinamento del 1866-67), ma anche l’ “Economia politica” è intesa autonomamente rispetto alla “Statistica”, sembrerebbe essere quello che le carte d’archivio documentano per gli anni dal 1874-75 al 1876-77, poi sostituito da un nuovo prospetto degli studi. Anche in questo caso, dunque, l’ordinamento urbinato avrebbe anticipato le prescrizioni regolamentari: i docenti di Urbino, non irretiti dalla necessità dell’osservanza alla normativa vigente finchè vigente, hanno potuto travasare nel percorso degli studi le nuove istanze, di mano in mano che si rendevano evidenti nell’ambito scientifico, e prima ancora che fossero recepite a livello nazionale, e tradotte in una legge dispositiva.

<p><b>dal 1874-75 al 1878-79<sup>99</sup></b>  <b>I ANNO</b>            Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche            Istituzioni di diritto romano comparate col vigente diritto patrio            Storia del diritto            Filosofia del diritto</p>	<p><b>dal 1879-80 al 1884-85</b>  <b>I ANNO</b>            Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche            Istituzioni di diritto romano            Storia del diritto            Economia politica</p>
<p><b>II ANNO</b>            Diritto e procedura penale            Codice civile patrio (1)            Economia politica            Statistica            Diritto costituzionale</p>	<p><b>II ANNO</b>            Statistica            Codice civile patrio (1)            Filosofia del diritto            Diritto romano (1)            Procedura civile ed ordinamento giudiziario (1)            Filosofia della storia (1)            Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (1)</p>

seguito allo Statuto del 1894), desumendola dal Regolamento Matteucci che prevedeva la materia come “Codice civile o patrio”; nel 1865 il Regolamento Natoli aveva adottato l’indicazione, più semplice, di “Codice civile”, mentre nei regolamenti successivi si trattò sempre di “Diritto civile”.

<sup>99</sup> Invero non abbiamo documentazione propriamente sicura per gli anni 1877-78 e 1878-79.

<b>III ANNO</b> Codice civile patrio (2) Diritto canonico Diritto romano (1) Diritto amministrativo	<b>III ANNO</b> Codice civile patrio (2) Diritto romano (2) Diritto commerciale Procedura civile ed ordinamento giudiziario (2) Diritto e procedura penale (1) Filosofia della storia (2) Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (2)
<b>ANNO IV</b> Diritto commerciale Diritto romano (2) Diritto internazionale Procedura civile ed ordinamento giudiziario Medicina legale	<b>IV ANNO</b> Diritto e Procedura penale (2) Diritto amministrativo Diritto costituzionale Diritto internazionale Medicina legale Diritto canonico

Il primo Regolamento Coppino restò in vigore per una decina d'anni, sostituito nel 1885 da un secondo Regolamento Coppino.

Sono gli anni che vedono transitare sulle materie storico-romanistiche (accanto a Giuseppe Cozzi, ormai attestato su le "Istituzioni di diritto romano", nonché su "Codice civile patrio"), il ventiduenne Lando Landucci<sup>100</sup>, chiamato a coprire gli insegnamenti di "Storia del diritto romano", del "Diritto romano" biennale e di un "Corso esegetico sulle fonti del diritto romano" ugualmente biennale per il biennio 1877-78 e 1878-79; e poi il

<sup>100</sup> **LANDO LANDUCCI (docente a Urbino dal 1877 al 1879)**. Lando Landucci era nato a Sansepolcro nel 1855; morirà a Firenze nel 1937. Giovanissimo, iniziava a Urbino nel 1877 la sua carriera universitaria, subentrando a Carlo Negrone che era morto l'anno precedente. Da Urbino sarà poi chiamato, definitivamente, a Padova. Oltre alla prolusione di cui si fa parola nel testo, a quegli anni urbinati si deve lo studio *Del parallelo svolgimento del diritto romano e della civiltà* (Urbino 1878) in cui si fa palese la sua idea del diritto come rappresentazione dello spirito e dell'indole dei diversi popoli, retto comunque da un elemento costante, specchio della coscienza e delle esigenze universali dell'uomo, cioè della civiltà. L'opera dei giureconsulti di cui sono espressione le *Pandette* di Giustiniano rappresenta il diritto nella sua universalità perchè esprime quei bisogni umani che rimangono costanti nella storia. Gli è dedicata la voce "Landucci Lando" nel NNDI 9, Torino 1963, p. 446. Si veda pure il *Necrologio* di BRANCA, in *BIDR* 3, 1936-37, p. 490 s.

grande Biagio Brugi<sup>101</sup> nei successivi tre anni 1879-80, 1880-81 e 1881-82, e poi Muzio Pampaloni<sup>102</sup> per il 1882-83 e 1883-84, e infine Antonio Vanni<sup>103</sup>; gli anni in cui sul “Diritto commerciale” e sul “Diritto e procedura penale”,

<sup>101</sup> **BIAGIO BRUGI (docente a Urbino dal 1879 al 1882).** Anche Brugi era nato nel 1855, ad Orbetello (al suo ingresso a Urbino aveva dunque ventiquattro anni). Passerà poi all'Università di Catania e di Padova (dove rimase venticinque anni), per fermarsi infine a Pisa. Muore nel 1935. L'elenco delle sue opere (più di 500 fra monografie, articoli, voci enciclopediche, rassegne, etc.: cfr. G. MARINO, *Gli scritti di Biagio Brugi*, in *Index* 9, 1980, p. 226 ss.) dimostra la grandezza della dottrina e la varietà dei suoi interessi scientifici. Nel 1880, preside della Facoltà, gli viene affidato il compito di fare il Discorso inaugurale dell'a.a., che egli dedicò a *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1880-81, p. 3 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 371 ss.). Non avrebbe significato riportare qui le notizie biografiche per altre vie assolutamente note circa il Brugi: però può essere tuttavia utile soffermare l'attenzione su alcune opere, con le quali si impone in maniera assai significativa anche ai fini di questo studio. Fin dal 1891 (nemmeno dieci sono trascorsi dal soggiorno urbinato) Brugi dà alle stampe l'*Introduzione scientifica alle scienze giuridiche e sociali* (Firenze 1891) che ebbe fino a cinque edizioni (l'ultima del 1928), nonché, a cominciare dal 1915, di volta in volta per gruppi di articoli, *Il diritto civile italiano, secondo la dottrina e la giurisprudenza, per cura di Pasquale Fiore, e continuato a cura del prof. Biagio Brugi*. È del 1921 la raccolta *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane: saggi* (Torino 1921), in cui si può cogliere ancora un'ideale eredità rispetto a quel Pasquale Fiore che lo aveva preceduto a Urbino. Oltre alla voce “Brugi Biagio” che gli è dedicata nel *NNDI* 2, Torino 1957, p. 446, si veda il *Necrologio* del BESTA, in *BIDR* 4, 1940, p. 430 ss.

<sup>102</sup> **MUZIO PAMPALONI (docente a Urbino dal 1881 al 1883).** Era nato a Prato il 12 gennaio 1855; morirà a Pisa nel 1930. Urbino dal 1881 al 1883 fu la sua prima sede; fu successivamente a Macerata, per diversi anni a Siena, poi ancora a Torino, e, infine, dal 1897 a Pisa dove rimase fino alla morte. Gli è dedicata la voce “Pampaloni Muzio” nel *NDI* 9, Torino 1939, p. 431; ne traccia una più completa raffigurazione scientifica Ugo BRASIELLO, *Necrologio di M. Pampaloni*, in *Studi Urbinati* 3, 1929, p. 95 ss.

<sup>103</sup> **ANTONIO VANNI (docente a Urbino dal 1883 al 1922).** Nato a Belforte presso Siena nel 1855, Antonio Vanni subentrò nel 1883 al Pampaloni. A Urbino svolse tutta la sua carriera universitaria che, oltre che sulle cattedre di “Storia del diritto romano” e di “Diritto romano”, nonché sul “Corso esegetico sulle fonti del diritto romano”, lo vide di volta in volta sull'insegnamento delle “Istituzioni di diritto romano” (dal 1894-95 al 1899-00, e ancora nel 1902-03, nel 1904-05, nel 1906-07), di “Diritto canonico” (nel 1899-00), e di “Diritto ecclesiastico” (dal 1900 al 1920). Per ventisette anni, dal 1895 al 1922, fu Rettore dell'Università di Urbino. Di lui si ricordano i due discorsi inaugurali, dell'a.a. 1886-87, *La universalità del diritto romano e le sue cause* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1886-87, p. 3 ss., pubblicato autonomo Urbino 1887, ora in *Relazioni*, I, cit., p. 483 ss.), e dell'a.a. 1892-93, *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto romano* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1892-93, p. 3 ss., pubblicato autonomo Urbino 1893, ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 631 ss.), la *Breve monografia sull'Università degli Studi di Urbino*, del 1910, e il corso di lezioni tenute nell'anno accademico 1917-18, *Delle donazioni*, Urbino 1919. Chiusa la sua carriera universitaria nel 1922, ritornava a Siena, dove moriva nel 1929. Un suo *Necrologio* compare in *Studi Urbinati* 3, 1929, p. 101 s. (a cura della Redazione).

al posto che era stato di Bernardino Berardi, si assesta Secondo Merigglioli<sup>104</sup>; gli anni che vedono Giuseppe Nicolai Fiocchi<sup>105</sup> sostituire Torquato Cerquetti Lattanzi sul “Diritto amministrativo”.

Al Landucci venne affidato nell’anno 1878-79 l’incarico di svolgere il Discorso inaugurale: *Gli studi di diritto romano nel secolo XIX*<sup>106</sup> denota un’ampiezza di vedute, e una consapevolezza dei ruoli delle materie giuridiche, che, nonostante la brevissima permanenza dell’autore a Urbino, non può non aver fatto sentire la propria influenza (Tav. 25).

Negli *Studi Urbinati* 2, del 1928, p. 155, sotto il titolo di “Cronaca universitaria” si legge:

Dalle cronache d’oggi a quelle di mezzo secolo fa. L’illustre prof. Lando Landucci rammenta con giusta compiacenza che il 26 novembre 1927 si compiono cinquant’anni dal giorno in cui egli tenne la sua prima prolusione, nella nostra Università, chiamato a quella cattedra di dottrine romanistiche, che subito dopo doveva essere tenuta da Biagio Brugi. È tra i più cari ricordi di queste libere Università l’essere state, dopo il conseguimento dell’unità nazionale, quasi il seminario di ogni giovane forza dell’insegnamento universitario italiano.

E negli *Studi Urbinati* 3, del 1929, p. 185 s., ancora la Direzione della rivista (Luigi Renzetti) ricorda:

---

<sup>104</sup> **SECONDO MERIGGIOLI (docente a Urbino dal 1847 al 1856 e poi dal 1880 al 1900).** Vedi *supra*, p. 418 e nota relativa.

<sup>105</sup> **GIUSEPPE NICCOLAI FIOCCHI (docente a Urbino dal 1881 al 1912).** Giuseppe Nicolai Fiocchi nasce a Urbino nel 1846, muore nel 1913. Laureato con lode appena ventenne a Urbino, preferì non dedicarsi all’attività forense, ma intraprese l’arduo compito dell’educazione dei giovani, dapprima mediante l’insegnamento liceale della filosofia, a Imola, a Fano, a Urbino, poi con quello universitario al quale approdò nel 1881 sulla cattedra vacante di “Diritto amministrativo”, che tenne per incarico finché, con l’approvazione dello Statuto del 1894, la situazione precaria dell’Università di Urbino fu definita stabilmente, e con essa la situazione di molti dei suoi professori che, da incaricati che erano, passarono allo status di ordinari nel nuovo organico. Nel 1908 divenne anche Preside della Facoltà, e tale carica detenne fino alla morte. Di lui scrive il Rettore Antonio Vanni che “amantissimo della città nativa, dedicò alle pubbliche istituzioni di questa la miglior parte del suo ingegno e della sua attività non comuni”: ma questa è una storia che esula dai confini di questo studio (si veda il *Necrologio in Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1913-14, p. 183 ss., ma anche nelle prime pagine della *Relazione* del Rettore, ivi, da cui, in part. p. 8, è presa la citazione).

<sup>106</sup> In *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 341 ss.

Mezzo secolo. – In quest'anno accademico 1929-30 si compiono i cinquant'anni da che l'avv. Biagio Brugi cominciava la sua carriera di insegnante universitario, come professore di storia del diritto e di diritto romano, nell'Università di Urbino. Alle congratulazioni che il Rettore ed il Corpo accademico inviavano al Professore onorario, in occasione della sua recente nomina a Senatore, rispondeva: "L'Università di Urbino, che mi schiuse la via all'insegnamento, è cara al mio cuore come il più dolce dei miei ricordi di giovinezza". Ci rievochi il venerando e sempre vegeto Maestro la Urbino di allora, cui si arrivava dopo lungo viaggio nelle leggendarie diligenze; la Urbino di allora, illustrata e, si può dire, governata da un patriziato fiero e sollecito di ogni gloria municipale, e, prima tra esse, dell'Università degli Studi. Anche se nell'anno 1879-80 la facoltà di giurisprudenza non aveva noverato che 15 studenti, la cattedra di Urbino parve al Brugi un seggio abbastanza alto per poter da essa rispondere a quegli che, forse, poteva allora considerarsi come il più originale esponente della scienza giuridica germanica: "Un dotto giurista e filosofo tedesco, che altamente io onoro, si è spinto ad affermare che per quanto i giureconsulti romani fossero grandi come dogmatici, non possedeano nullameno in alcuna guisa il sentimento della evoluzione storica del diritto. L'egregio professore alemanno permetta che un suo ammiratore valendosi della libertà di esame tradizionale nelle nostre scuole di giurisprudenza presenti oggi dalla cattedra di Urbino alcune osservazioni contro la sua recisa asserzione ...". Il dotto giurista era Ihering; il brano, che abbiamo citato, indicava lo spunto dell'elegante discorso "Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani", che ancora oggi si legge con vivo interesse, e che fu il discorso inaugurale dell'anno 1880-81, pronunciato dal Brugi, già divenuto preside della Facoltà.

Passato ad altre Università e a più vasta rinomanza scientifica, il Brugi volle attestare la sua venerazione per l'Ateneo, che primo l'aveva accolto come insegnante, dedicandogli quel volume di istituzioni del diritto privato, che è lo scritto suo più largamente diffuso. Gli è che, a un movente affettivo, il Brugi (autore di originali pregevolissimi studi sulla storia della giurisprudenza italiana pur nei secoli di poca celebrità) univa una esatta valutazione della funzione scientifica dei minori Atenei.

Ai lontani ricordi di Urbino, che ancora gli sono cari, voglia l'illustre maestro associare gli auguri che oggi la Facoltà gli rivolge<sup>107</sup>. (Tav. 23, 24 e 25).

Particolarmente singolare l'attivazione a Urbino, a partire dall'anno 1879-80 (se non dal 1877-78 con Lando Landucci), di un "Corso esegetico sulle fonti del diritto romano", obbligatorio e biennale (accanto alle "Istitu-

---

<sup>107</sup> La citazione viene, com'è detto nel testo, da BRUGI, *Il moderno positivismo* cit.

zioni di diritto romano”, accanto alla “Storia del diritto romano”, accanto al “Diritto romano” biennale), quando dal Regolamento Coppino non era previsto fra le materie obbligatorie, bensì figurava, con la denominazione meno specifica di “Esegesi delle fonti del diritto”, fra le materie o “corsi speciali”, di cui l’art. 4 consentiva l’attivazione “*ad incremento della coltura negli studi giuridici*”<sup>108</sup>. A Urbino risulta fra i “liberi insegnamenti con effetti legali”, insieme alla “Filosofia della storia”

Si tratta forse di esigenze avanzate dai docenti di quegli anni e dalle loro particolari competenze.

Va pure rilevato separatamente che negli anni che vanno dal 74-75 al 79-80, pur rimanendo uguale il numero delle materie, aumenta il numero delle annualità d’esame (da 18 a 24) per il biennializzarsi, accanto a “Diritto romano” e “Diritto civile patrio” già biennali, di altri corsi quali “Procedura civile ed ordinamento giudiziario”, “Diritto e procedura penale”, nonché del nuovo “Corso esegetico sulle fonti del diritto romano” e della reintrodotta “Filosofia della storia”.

Infine un’ultima considerazione sul primo Regolamento Coppino riguarda la previsione del percorso formativo per gradi intermedi: in luogo dei tre esami di promozione disposti dal Regolamento Bonghi, viene ora stabilito un solo “esame di promozione”, da sostenersi alla fine del II anno sulle materie portanti di base, “Istituzioni di diritto romano”, “Storia del diritto”, “Filosofia del diritto”, “Economia politica”, indicate nell’art. 8, e previa dimostrazione “*di aver seguito con diligenza i corsi delle materie su cui versa l’esame, quelli di introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e di statistica e gli insegnamenti liberi, secondo gli articoli 20 e 68 del Regolamento Generale*”:

**art. 7.**

Nella Facoltà di giurisprudenza sarà dato un esame di promozione ed un esame di laurea.

**art. 8.**

L’esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio e comprende le seguenti materie:

- Istituzioni di diritto romano
- Storia del diritto
- Filosofia del diritto

<sup>108</sup> Insieme con la “Contabilità di Stato”, la “Storia dei trattati e diplomazia”, la “Legislazione Comparata”. La disposizione del Regolamento Coppino avrebbe fatto pensare piuttosto ad una materia complementare.



- Economia politica

Per esservi ammesso, lo studente giustificare, mediante attestato, di aver seguito con diligenza i corsi delle materie su cui versa l'esame, quelli di introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e di statistica e gli insegnamenti liberi, secondo gli articoli 20 e 68 del Regolamento Generale.

**art. 9.**

L'esame di promozione consiste in una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere per ciascuna materia alle interrogazioni che gli esaminatori faranno a loro scelta, in base alle serie degli argomenti a termine dell'articolo 67 del Regolamento Generale.

Sulla proposta della facoltà e con l'assenso del ministro l'esame di promozione potrà anche essere diviso in due sedute, l'una al fine del primo, l'altra al termine del secondo anno.

La Facoltà al principio dell'anno scolastico determinerà quali corsi debbono essere seguitati e per quanto tempo, affine di essere ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali versa la medesima.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

L'interrogatorio per ciascuna materia durerà almeno quindici minuti.

**art. 10-11.** ..... omissis .....

**art. 12.**

L'esame di promozione sarà dato innanzi ad una commissione composta dei professori e delle materie che sono l'oggetto, e di uno o due membri scelti conformemente all'articolo 24 del regolamento generale.

**art. 13-15.** ..... omissis .....

### **7. segue : il secondo Regolamento Coppino del 1885 e lo Statuto del 1894**

Nel 1885 lo stesso Ministro Coppino, con il Regio Decreto del 22 ottobre 1885, n. 3440, recante il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, propone in sei brevi articoli talune precisazioni e riassetamenti che incidono proprio sul numero e la qualità delle materie di insegnamento:

**REGOLAMENTO SPECIALE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
SECONDO REGOLAMENTO COPPINO ( 22 / 10 / 1885 )**

Veduto il Regolamento speciale per la facoltà di giurisprudenza, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1876 n. 3434;

Sentito il consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1.**

Gli insegnanti della facoltà di giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile
2. Istituzioni di diritto romano
3. Storia del diritto romano
4. Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai di nostri
5. Diritto romano
6. Diritto canonico
7. Diritto civile
8. Diritto commerciale
9. Diritto e procedura penale
10. Procedura civile e ordinamento giudiziario
11. Economia politica
12. Statistica
13. Diritto costituzionale
14. Scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo
15. Scienza delle finanze e diritto finanziario
16. Diritto internazionale
17. Filosofia del diritto
18. Nozioni elementari di medicina legale

**art. 2.**

L'introduzione alle scienze giuridiche va compresa in un breve numero di lezioni, e deve mostrare il campo di queste scienze ed i rapporti di affinità, di derivazione ed attinenza tra loro.

Le istituzioni di diritto civile espongono in modo elementare i principi positivi che regolano questo diritto in Italia.

Le istituzioni di diritto romano comprendono parimenti l'esposizione elementare del diritto romano giustiniano.

Il corso di storia del diritto romano tratta del diritto pubblico e privato dei romani dalle origini fino a Giustiniano.

Questi tre corsi devono svolgersi completamente in un anno.

Quello di storia del diritto italiano espone il diritto in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici, e comprende parimenti tanto il diritto pubblico quanto il privato.

Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico.

La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi.

Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra Stato e Chiesa.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

La cattedra di scienza dell'amministrazione e di diritto amministrativo si occupa delle norme razionali e fondamentali dell'amministrazione pubblica nella sua azione, nei suoi procedimenti e ordini interni, come pure del sistema completo dell'amministrazione pubblica italiana ad eccezione della finanza.

Dove l'insegnamento delle scienze dell'amministrazione non sia diviso da quello del diritto amministrativo, il professore potrà a sua scelta, trattare separatamente l'una o l'altra materia, o congiungere la dottrina razionale con la legislazione positiva dei singoli istituti.

Il corso di scienza delle finanze speciali, e il diritto finanziario si occupa di parimenti tanto dei principi direttivi quanto della legislazione positiva del Regno in ordine alla finanza.

Il corso di diritto internazionale comprende diritto internazionale pubblico e privato in tutte le sue relazioni.

Il corso di filosofia del diritto comprende anche l'esposizione critica dei sistemi di queste scienze.

**art. 3.**

Tutti gli insegnamenti indicati nell'art. 1 sono obbligatori.

Essi sono annuali, eccetto quelli di storia del diritto italiano, di diritto romano, di diritto civile, di diritto e procedura penale e di scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo, che durano due anni.

Il corso di medicina legale si compie in un semestre.

Gli orari saranno proporzionati all'estensione della materia secondo l'articolo 62 del Regolamento generale <sup>109</sup>.

**art. 4.**

Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di:

Contabilità di Stato

Storia dei trattati e diplomazia

Esegesi delle fonti del diritto

Legislazione comparata

**art. 5.**

I consigli di facoltà proporranno al ministro i provvedimenti transitori che crederanno applicabili agli studenti, i quali nel 1885-1886 prendessero l'iscrizione ad uno dei tre ultimi anni.

---

<sup>109</sup> È sempre il Regolamento emanato dallo stesso ministro Coppino col R.D. 3434 del 1876.

**art. 6.**

Gli articoli 3, 4, 5, 6, del Regolamento speciale per la facoltà di giurisprudenza, approvato con regio decreto 8 ottobre 1876, sono abrogati..

Con il secondo Regolamento Coppino il numero delle materie obbligatorie passa da 16 a 18 per lo scomporsi in due materie autonome, “Storia del diritto romano” e “Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai di nostri” dell’unico insegnamento di “Storia del diritto” e per l’introduzione, come nuova disciplina, di “Scienza delle finanze e diritto Finanziario”. Si deve poi segnalare che la disposizione dell’art. 3 (*“Essi – gli insegnamenti – sono annuali, eccetto quelli di storia del diritto italiano, di diritto romano, di diritto civile, di diritto e procedura penale e di scienza dell’amministrazione e diritto amministrativo, che durano due anni”*) viene a risolvere una polemica assai viva, nata sulla scia del regolamento del 1876 che aveva biennalizzato i soli “Diritto romano” e “Diritto civile”, come dimostra il fatto che l’Ordinamento urbinato avesse previsto la biennalizzazione di altre discipline già fin dall’Ordinamento del 1879-80.

Si deve poi registrare la diversa denominazione della disciplina introduttiva, che da “Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche” diventa significativamente “Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile”, e della disciplina amministrativistica che da “Diritto amministrativo” diventa “Scienza dell’amministrazione e diritto amministrativo”.

Va anche considerata la differenza fra l’art. 6 del Regolamento 1976 ed il 4 del Regolamento 1885, nel quale ultimo la diminuzione del numero delle materie “complementari” è solo apparente, se si considera la promozione fra le materie obbligatorie di “Scienza dell’amministrazione” e di “Scienza delle finanze”, e dove anzi si deve semmai segnalare l’aggiunta di una “Legislazione comparata”:

**art. 6.**

Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di:

- Scienza dell’amministrazione
- Scienze delle Finanze
- Contabilità di Stato
- Storia dei trattati e diplomazia
- L’esegesi sulle fonti del diritto

**art. 4.**

Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di:

- Contabilità di Stato
- Storia dei trattati e diplomazia
- Esegesi delle fonti del diritto
- Legislazione comparata

Dopo il 1885 l’ordinamento degli studi giuridici a Urbino risulta essere il seguente:

<b>Ordinamento a Urbino dal 1879-80 al 1884-85</b>	<b>Ordinamento dal 1885-86</b>
<b>I ANNO</b>	<b>I ANNO</b>
Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche	Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche
Istituzioni di diritto romano	Istituzioni di diritto civile
Storia del diritto	Istituzioni di diritto romano
Economia politica	Economia politica
<b>II ANNO</b>	Storia del diritto romano
Statistica	<b>II ANNO</b>
Codice civile patrio (1)	Statistica
Filosofia del diritto	Codice civile patrio (1) <sup>110</sup>
Diritto romano (1)	Diritto e procedura penale (1)
Procedura civile ed ordinamento giudiziario (1)	Diritto romano (1)
Filosofia della storia (1)	Storia del diritto italiano (1)
Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (1)	Diritto commerciale
<b>III ANNO</b>	Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (1)
Codice civile patrio (2)	<b>III ANNO</b>
Diritto romano (2)	Codice civile patrio (2)
Diritto commerciale	Diritto romano (2)
Procedura civile ed ordinamento giudiziario (2)	Storia del diritto italiano (2)
Diritto e procedura penale (1)	Procedura civile ed ordinamento giudiziario
Filosofia della storia (2)	Diritto e procedura penale (2)
Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (2)	Scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo (1)
<b>IV ANNO</b>	Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (2)
Diritto e Procedura penale (2)	<b>IV ANNO</b>
Diritto amministrativo	Filosofia del diritto
Diritto costituzionale	Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2)
Diritto internazionale	Diritto costituzionale
Medicina legale	Diritto internazionale
Diritto canonico	Medicina legale
	Scienza delle finanze e diritto finanziario
	Filosofia della storia

<sup>110</sup> A partire dall'anno accademico 1895-96 assunse il nome di Diritto civile.

È opportuno considerare brevemente le innovazioni che l'Ordinamento urbinato dell'a.a. 1885-86 ebbe a determinare nel corso degli studi rispetto alla situazione precedente (che è quella dell'Ordinamento in vigore dal 1879-80 al 1884-85):

- la precedente “Storia del diritto” appare divisa in due insegnamenti distinti, l'uno, annuale, per la “Storia del diritto romano” al I anno, e uno, biennale, per la “Storia del diritto italiano” collocato al II e al III anno
- la materia di “Filosofia della storia” diventa annuale (da biennale che era) e passa al IV anno, insieme con “Filosofia del diritto”;
- cessa l'insegnamento di “Diritto canonico”, evidentemente riassorbito nella trattazione della storia del diritto
- diventa annuale (da biennale che era) anche l'insegnamento di “Procedura civile e ordinamento giudiziario”
- viene introdotto ex novo l'insegnamento di “Scienza delle finanze e diritto finanziario”
- ampliando le sue prospettive diventa biennale anche il precedente “Diritto amministrativo”, con aggiunta delle problematiche relative alla scienza dell'amministrazione. Da rilevare che l'errore relativo alla denominazione della materia, che nel III anno appare, conformemente alla dizione legislativa, come “Scienza dell'amministrazione e Diritto amministrativo” e nel IV come “Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione” è, evidentemente, sintomatico di un ripensamento circa la rilevanza da dare didatticamente alle due prospettive scientifiche, tant'è vero che negli ordinamenti successivi a Urbino si legge in ogni caso e definitivamente “Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione”.

In nota al “Programma del Corso di Storia del diritto romano fatto dal prof. Antonio Vanni nell'anno accademico 1888-1889” (e pubblicato nel 1889 a Urbino per i tipi della Cappella)<sup>111</sup> si legge un' “AVVERTENZA” di

---

<sup>111</sup> Si tratta della Tipografia della Venerabile Cappella del SS. Sacramento di Urbino, la cui storia, che può vantare i nomi di grandissimi incisori come Antonio Fantauzzi e Girolamo Mainardi, è illustrata nel libro di Luigi MORANTI, *L'arte tipografica in Urbino (1493-1800), con appendice di documenti e annali*, Firenze 1967. A margine della “3° mostra mercato dell'antiquariato” (Urbino, 1-16 ottobre 1994), nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale si è tenuta la splendida mostra “Libri ed editoria fra '500 e '700 ad Urbino”, curata da Maria MORANTI, dalla cui presentazione, *È una questione di stile* (nel *Catalogo* relativo, p. 12 s.) si legge una chiara sintesi: “Nel 1725, con la creazione della Tipografia della Venerabile Cappella del SS. Sacramento, le stampe urbinati superano i limiti delle esigenze cittadine per divenire vere e proprie stampe d'arte. Il munifico protettore dell'impresa, il cardinale Annibale Albani, desiderando realizzare un progetto già accarezzato dallo zio, Clemente XI, sostenne con una

questo tenore: “Questo programma è redatto in conformità delle disposizioni del R° Decreto 22 ottobre 1885 concernente l’ordinamento degli studi nelle Facoltà di Giurisprudenza. Come è noto, quel Decreto istituiva un’apposita cattedra per l’insegnamento della *Storia del diritto romano* ed esigeva che il relativo corso fosse completo e si esaurisse in un anno. Ora, corso completo e da esaurirsi in un anno scolastico non può significare altro che corso elementare, di cui sieno essenziali caratteristiche la sobrietà, l’ordine e la chiarezza delle notizie ed in cui una sintesi giudiziosa riproduca come in uno specchio tersissimo gli ultimi risultamenti della investigazione storica. Da tale concetto è ispirato il presente programma. Esso nelle sue linee fondamentali è modellato sull’opera originale e profonda dell’illustre Padelletti (*Storia del diritto romano*. Manuale ad uso delle scuole – Firenze, 1878), libro, dal quale può parer sempre difficile o increscioso il dipartirsi, soprattutto in quanto attiene all’ordinamento delle materie ed alla divisione in periodi cronologici. Nei suoi punti particolari poi esso cerca di abbracciare quanto vi ha di più interessante nella storia del diritto romano, massime in ragione dello scopo a cui il corso deve servire, e di collocare ogni istituto, ogni notizia ed ogni apprezzamento nel posto che più logicamente loro conviene, avuto riguardo all’indole e al piano generale del corso. Infine giova avvertire che esso non aspira ad essere niente altro che un semplice e modesto programma scolastico, al quale si debba per conseguenza ritenere affatto estraneo ogni intendimento che didattico non sia”.

Questa “*Avvertenza*” è importante sia perchè documenta l’adeguamento dell’insegnamento urbinato alle disposizioni nazionali (e, considerando che Antonio Vanni insegnò “*Storia del diritto romano*” dal 1883 al 1928, si può presumere che quel programma, con quell’avvertenza, fosse in vigore fin dal 1886, come, del resto, è presumibile che sia rimasto in vigore per qualche tempo anche negli anni successivi), sia perchè fornisce notizie

---

generosità senza limiti l’impresa urbinata. Basti ricordare che donò alla stamperia rami incisi dai più noti illustri artisti del tempo. Ben 733 di tali rami, con illustrazioni a tutta pagina, finalini, capilettera, cornici, in cui ricorrono costantemente le insegne pontificali e degli Albani, sono ancora conservati presso la Cappella del SS. Sacramento”. Nell’Ottocento le glorie della Tipografia (le cui premesse risalivano alla concessione della cartiera di Fermignano (con privativa per l’acquisto degli stracci e la vendita della carta) da parte del duca Guidubaldo da Montefeltro alla Cappella del SS. Sacramento nel 1507, cfr. GIOMARO, *Strutture amministrative, sociali e musicali nella Urbino dei duchi. La Cappella del SS. Sacramento*, Urbino 1994) subiscono una rapida involuzione: la cartiera viene venduta [cfr. MARIANI (a cura di, e con nota introduttiva), *Inventario delle cartiere di Fermignano e dell’Acquasanta 1815*, Urbino 1996] e l’attività di stampa passa di mano in mano fino a perdersi.



preziose sui contenuti dell'insegnamento e sul testo consigliato: anzi, a questo proposito, le espressioni adottate dal Vanni relativamente al volume del Padelletti, in particolare per la frase "dal quale può parer sempre difficile o increscioso il dipartirsi", possono far pensare che comunque lo stesso testo fosse in adozione anche prima delle innovazioni legislative sull'insegnamento. Sul punto non abbiamo, però, il conforto di altre testimonianze.

Il 19 agosto 1894 venne emanato con Regio Decreto n. 429 (Tav. 28) il nuovo Statuto dell'Università di Urbino, nel quale, tuttavia, per quanto riguarda l'ordinamento degli studi, si faceva un espresso rinvio al regolamento previgente (art. 27: *Le materie d'insegnamento della Facoltà e delle Scuole sono quelle designate dai regolamenti speciali governativi*):

STATUTO – 1894 ( 19 / 8 / 1894 ) (Tav. 29)

CAPITOLO VIII – *Degli insegnamenti.*

**art. 26.**

Nella Libera Università di Urbino sono ordinate:

1. La Facoltà di Giurisprudenza con i relativi corsi minori per la professione di Notajo e di procuratore.
2. La Scuola di Farmacia.
3. La Scuola di Ostetricia teorico-pratica.

**art. 27.**

Le materie d'insegnamento della Facoltà e delle Scuole sono quelle designate dai regolamenti speciali governativi.

**art. 28.**

Sono assegnati dieci Professori alla Facoltà di Giurisprudenza, quattro Professori e due assistenti alla Scuola di farmacia, due Professori e un Assistente alla Scuola di Ostetricia.

Pertanto, pur in conseguenza dell'emanazione del nuovo Statuto, l'ordinamento degli studi giuridici a Urbino non prese un nuovo corso, e le materie il cui insegnamento risultava obbligatorio rimasero 20, considerando anche la biennialità delle 6 materie di "Codice civile", "Diritto e Procedura penale", "Diritto romano", "Storia del diritto italiano", "Corso esegetico sulle fonti del diritto romano", "Scienza dell'amministrazione e Diritto amministrativo"<sup>112</sup>.

<sup>112</sup> Le "annualità" sarebbero 26: si ricordi, comunque, che l'esame della materia biennale si dava in un'unica soluzione.

Nel corso degli anni la situazione è la seguente:

dal 1896-97	dal 1899-00	dal 1901-02
<b>I ANNO</b> Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche Istituzioni di diritto civile Istituzioni di diritto romano Economia politica Storia del diritto romano Statistica	<b>I ANNO</b> Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche Istituzioni di diritto civile Istituzioni di diritto romano Economia politica Storia del diritto romano Statistica	<b>I ANNO</b> Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche Istituzioni di diritto civile Istituzioni di diritto romano Economia politica Storia del diritto romano Statistica
<b>II ANNO</b> Codice civile (1) Diritto e procedura penale (1) Diritto romano (1) Storia del diritto italiano (1) Diritto commerciale Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (1)	<b>II ANNO</b> Codice civile (I anno) Diritto costituzionale Diritto e procedura penale (I anno) Diritto romano (I anno) Storia del diritto italiano (I anno) Diritto canonico Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (I anno)	<b>II ANNO</b> Codice civile (I anno) Diritto costituzionale Diritto e procedura penale (I anno) Diritto romano (I anno) Storia del diritto italiano (I anno) Diritto ecclesiastico Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (I anno)
<b>III ANNO</b> Codice civile (2) Diritto romano(2) Storia del diritto italiano (2) Procedura civile ed ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale (2) Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (1) Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (2)	<b>III ANNO</b> Codice civile (II anno) Diritto romano (II anno) Storia del diritto italiano (II anno) Procedura civile ed ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale (II anno) Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (II anno) Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (II anno)	<b>III ANNO</b> Codice civile (II anno) Diritto romano (II anno) Storia del diritto italiano (II anno) Procedura civile ed ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale (II anno) Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (II anno) Corso esegetico sulle fonti del diritto romano (II anno)
<b>IV ANNO</b> Filosofia del diritto Diritto canonico Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (2) Diritto costituzionale Diritto internazionale Medicina legale Scienza delle finanze e diritto finanziario	<b>IV ANNO</b> Filosofia del diritto Diritto commerciale Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (II anno) Diritto internazionale Medicina legale Scienza delle finanze e diritto finanziario	<b>IV ANNO</b> Filosofia del diritto Diritto commerciale Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (II anno) Diritto internazionale Medicina legale Scienza delle finanze e diritto finanziario

Le differenze sono minime. Rispetto all'ordinamento vigente alla data del 1885-86 nel 1896-97 si deve registrare la riattivazione del "Diritto canonico" e il venir meno di "Filosofia della storia"; l'ordinamento del 1899-00 si distingue soltanto per alcuni spostamenti di materie, quali il "Diritto commerciale" che passa dal II anno al IV, nonchè "Diritto canonico", appunto, e "Diritto costituzionale" che passano dal IV anno al II; la differenza rispetto dell'ordinamento del 1899-00 rispetto al precedente è costituita dall'obbligatorietà del "Diritto ecclesiastico" al posto di "Diritto canonico".

Il decennio dal 1885 al 1894 (fino all'approvazione dello Statuto) e poi gli anni fino al successivo Regolamento Credaro vedono l'avvicinarsi a Urbino di docenti di grande valore, come Antonio Valenti<sup>113</sup> sulla cattedra di "Procedura civile e ordinamento giudiziario" (dove rimase dal 1885 alla morte avvenuta nel 1897); come Francesco Budassi<sup>114</sup> sul "Diritto internazionale" e sulla

---

<sup>113</sup> **ANTONIO VALENTI (docente a Urbino dal 1885 al 1898).** Antonio Valenti, urbinato, nato nel 1842, approda all'insegnamento universitario nel 1885, dopo un primo e intenso impegno forense in Roma, affermandosi, dapprima come semplice incaricato, sulla cattedra, certamente a lui congeniale, di "Procedura civile e ordinamento giudiziario": ne fa testimonianza il tema da lui scelto, *Del giudizio di espropriazione*, per l'inaugurazione dell'a.a. 1895-96 (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1895-96, p. 17 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 721 ss.). Nella sua attività a Urbino si distingue per una singolare passione letteraria e artistica che sa brillantemente coniugare con la sua capacità in campo giuridico. È l'autore dell'epigrafe latina trascritta nella pergamena offerta dall'Università di Urbino all'Università di Bologna nel 1888 in occasione dell'VIII centenario dell'*Alma mater studiorum*. Se ne legga il *Necrologio*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1898-99, p. 179 ss. (vedi anche la *Relazione del Rettore Antonio Vanni*).

<sup>114</sup> **FRANCESCO BUDASSI (docente a Urbino dal 1886 al 1912).** Il Consiglio Provinciale, che sulla base dello Statuto approvato nel 1863 era l'organo cui competeva la nomina dei professori (art. 23. "I Professori insegnanti per la Università di Urbino sono eletti dal Consiglio Provinciale dopo esame dato innanzi ad una Commissione o innanzi al Collegio della Facoltà. Art. 24. In alcuni casi il Collegio di facoltà potrà proporre il concorso per titoli o la chiamata di qualche persona di fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte, o perché già esercitato nell'insegnamento"), gli attribuì per incarico nel 1886 le materie di "Storia del diritto" e "Diritto internazionale", nelle quali lo studioso ebbe modo di riversare la sua conoscenza e sapienza filosofica, fino a che nel 1894 (nel '93 aveva anche assunto la supplenza del "Diritto civile") poté lasciare il "Diritto internazionale" per la materia a lui più consona di "Filosofia del diritto". Era nato a Urbino nel 1852: laureato nel 1876, pur avendo dato prove brillanti sia nell'ambito della carriera magistratuale, sia nell'avvocatura, aveva preferito perseguire la vita universitaria conseguendo nel 1886 la libera docenza nella materia di "Procedura civile e ordinamento giudiziario", anche se poi avrebbe dedicato a tutt'altro il suo impegno costante. Fu Preside della Facoltà dal 1900 fino alla morte sopravvenuta nel 1912. Il suo ingegno e la sua attività ebbero modo di dispiegarsi sia nell'Università, che nelle aule forensi (si vedano la *Memoria defensionale per il Curatore del Fallimento Rascioni contro i sigg. Fabbrini Nicola, Agostino, Giacomo e Luigi*, Roma 1901, e la *Memoria defensionale per i Signori Falasconi Luigi ed Alessandro, ricorrenti, contro la Provincia di Pesaro e Urbino, resistente*, Roma 1901).

“Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche fino ai nostri giorni”, per giungere poi alla “Filosofia del diritto”; come Manfredi Siotto Pintor<sup>115</sup> sul “Diritto costituzionale” e sul “Diritto internazionale”; e ancora Nicola Coviello (per il 1894 ed il 1895, subentrato al Cozzi collocato a riposo)<sup>116</sup>

---

e nella vita pubblica (ne sono espressione, per esempio, il *Discorso pronunciato nella Piazza Garibaldi di Urbino il Giorno 9 giugno in commemorazione di Giordano Bruno nel momento in cui scoprivasi in Roma il suo monumento*, Urbino 1889, lo scritto *Una pagina di storia e il monumento al padre A. Serpieri*, Urbino 1886, la protesta *Uno sgradevole incidente e l'Istituto di belle arti delle Marche: lettera aperta ai signori commendatori Boito e D'Andrade commissari governativi per l'ispezione dell'istituto stesso*, Urbino 1889, o anche la conferenza fatta nel Teatro Sanzio *Sull'opera della democrazia urbinata nelle amministrazioni locali*, Urbino 1995). Come già il Vanni nel suo *Necrologio* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1912-13, p. 135 ss.) mi limito ad elencare qui alcune delle sue opere: *Cenno storico della giurisdizione civile presso i Romani. Principi generali della competenza nella nostra legislazione*, Urbino 1886; *Conferenza sulla questione sociale nei suoi aspetti economico-morale e politico. Programma in occasione della ricostruzione del Partito repubblicano in Italia*, Urbino 1896; *Della questione religiosa in Italia*, Bologna 1899; *Il pensiero sociale di G. Mazzini*, Urbino 1905; *La soluzione del problema farmaceutico in Italia. Osservazioni e proteste dei diecimila liberi farmacisti italiani*, Grosseto 1909; per giungere al suo *Corso di filosofia del diritto*, Urbino 1895, che rappresenta nel suo pensiero una “sistemazione dei principi generali della scienza del diritto, sulla base della legge universale dell'evoluzione” (la Prelezione al corso costituisce il discorso inaugurale a lui affidato per l'a.a. 1894-95, riportato ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 700 ss.; si veda anche PAOLUCCI, *Un democratico urbinata di fine secolo: scritti e discorsi di Francesco Budassi*, Urbino 1968).

<sup>115</sup> **MANFREDI SIOTTO PINTOR (docente a Urbino dal 1894 al 1900)**. Nato a Genova nel 1869, Manfredi Siotto Pintor ricoperse di volta in volta le cattedre di “Diritto costituzionale” e di “Diritto internazionale” a Urbino, sua prima sede dal 1894-95 al 1899-00, a Perugia, a Sassari, Catania, Macerata, Parma, Pavia, Firenze. Del periodo urbinata rimangono, oltre al Discorso inaugurale dell'a.a. 1898-99, *La reazione: meditazioni filosofiche e politiche* (in *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1898-99, p. 1 ss., pubblicato autonomo Urbino 1893, ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 798 ss.), la prolusione al suo corso di “Diritto costituzionale”, *Il sistema parlamentare rappresentativo: mali e rimedi* (Torino 1895), la conferenza letta nell'Aula Magna dell'Università di Urbino il di 7 giugno 1895, *Camillo Benso di Cavour: i tempi che furono e i tempi che sono* (Firenze 1896), la conferenza letta nella Sala degli angeli del Palazzo Ducale d'Urbino il 4 marzo 1898 su *Lo Statuto italiano di Carlo Alberto considerato come riassunzione ultima Nazionale della secolare vita intellettuale e sociale italiana*. Per un rapido riscontro sul personaggio cfr. NDI 12,1, Torino 1939, p. 340.

<sup>116</sup> **NICOLA COVIELLO (docente a Urbino dal 1894 al 1896)**. Nicola Coviello nasce a Tolve, in provincia di Potenza, nel 1867, muore a Napoli nel 1913. Dopo un esordio nelle aule dei tribunali di Napoli, dapprima come magistrato poi come avvocato, si diede all'insegnamento, interpretando in chiave italiana le principali posizioni culturali e sistematiche della dottrina tedesca. Nei due anni urbinati, il 1894-95 ed il 1896-97, pubblica *Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni*, Lanciano 1894, *La successione ne' debiti a titolo particolare*, Bologna 1896; ma si deve anche ricordare, frutto delle riflessioni di quel periodo, *Della trascrizione*, Napoli 1897. Gli è dedicata la voce “Coviello Nicola” in NNDI 4, Torino 1959, p. 1077 s.

e poi Bartolomeo Dusi (dal 1896 al 1899)<sup>117</sup>; e Luigi Lusignani (dal 1899 al 1901)<sup>118</sup> sulle materie civilistiche; e Umberto Navarrini<sup>119</sup> subito sostituito da Alfredo Rocco<sup>120</sup> sulle materie processualistiche già del Valenti e sul “Diritto

<sup>117</sup> **BARTOLOMEO DUSI (docente a Urbino dal 1896 al 1899)**. Bartolomeo Dusi nasce a Cologna Veneta, in provincia di Verona, nel 1866, muore a Torino nel 1923. Trentenne, a Urbino, proveniente da Camerino, si ferma appena tre anni, dal 1896-97 al 1898-99, per passare poi a Modena, a Torino, a Siena. Il suo testo istituzionale (*Istituzioni di diritto civile*, in due volumi, Torino 1929 e 1930) è rimasto a lungo giustamente famoso per la chiarezza sistematica ed espositiva. Una scheda biografico-scientifica è riportata in *NNDI* 6, Torino 1960, p. 329.

<sup>118</sup> **LUIGI LUSIGNANI (docente a Urbino dal 1899 al 1901)**. Chiamato Bartolomeo Dusi a Siena (“l’ottimo prof. Bartolomeo Dusi”) “delle due cattedre già da lui tenute fu incaricato per l’anno in corso l’oratore di questa solennità inaugurale, il prof. Luigi Lusignani, libero docente di Diritto romano nella R. Università di Parma, già favorevolmente conosciuto per pregevoli e svariati studi di diritto privato” (così A. VANNI, in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 904). Al Lusignani dunque si deve il Discorso inaugurale dell’a.a. 1900-01, *Il diritto romano e le opere di Henry Sumner Maine* (ora *ibidem*, p. 908 ss., ma anche in *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1900-01, p. 21 ss.). Nel 1901 il Lusignani fu chiamato su “Storia del diritto romano” a Modena. Era allievo a Parma di Silvio Perozzi (cfr. le *Lezioni di diritto romano*, del Perozzi, raccolte per cura degli studenti Rostaing Umberto e Lusignani Luigi, anno scolastico 1895-96, Parma 1896) e di Alberto Redenti (cfr. le *Lezioni di diritto civile*, del Redenti, raccolte per cura degli studenti Rostaing Umberto e Lusignani Luigi, anno scolastico 1895-96, Parma 1895). Aveva pubblicato nel ’98 un breve studio su *Le origini delle servitù prediali in diritto romano* (Roma), e un articolo su *La consumazione processuale dell’actio de peculio: note esegetiche*, Parma 1899. Nel pur breve periodo urbinato vedono la luce una seconda riflessione sulla “consumazione processuale dell’actio de peculio” (Parma 1901), altri due articoli fra loro connessi (*La regola dies ultimus coeptus pro completo habetur nel diritto romano*, Parma 1900, e *Ancora sul computo del “dies ad quem”*, Città di Castello 1900). Nel 1902, subito dopo il periodo urbinato, pubblica la monografia *La responsabilità per custodia secondo il diritto romano*, 1. *Il receptum nautarum cauponum stabulariorum: gli altri casi di locatio conductio*, Modena 1902, seguita a breve dalla seconda parte, 2. *L’emptio venditio*, Parma 1903.

<sup>119</sup> **UMBERTO NAVARRINI (docente a Urbino dal 1898 al 99)**. Umberto Navarrini nacque a Sarzana il 13 settembre 1876, morì a Roma il 4 agosto 1947. Urbino, Perugia, Sassari, Macerata sono le sedi universitarie in cui egli svolse la sua attività docente. Ricchissima la sua produzione scientifica che ebbe anche grande diffusione oltr’alpe. Per Umberto Navarrini si può parlare veramente di un fugace passaggio: rimane a Urbino appena un anno, il 1898-99, ma è del 1899, pubblicato a Firenze, *L’art. 470 del codice di commercio*, appena 13 pagine ma significative, e sulle quali l’insegnamento urbinato del “Diritto commerciale” può avere certamente influito (solo due anni più tardi compaiono il suo *Studi sull’azienda commerciale: vendita, usufrutto, pegno, locazione*, Modena 1901, e *Cessionario e socio o associato del socio*, Città di Castello 1901). Si veda la voce “Navarrini Umberto” in *NNDI* 11, Torino 1965, p. 78; si veda anche il *Necrologio* di Amedeo GIANNINI, in *Riv. del dir. commerciale* 45, 1947/1, p. 382 s.

<sup>120</sup> **ALFREDO ROCCO (docente a Urbino dal 1899 al 1902)**. I due fratelli Rocco, Alfredo e Arturo, transitano pressoché contemporaneamente a Urbino, l’uno dal 1899 al 1902, l’al-

commerciale”; e ancora Arturo Rocco<sup>121</sup> su “Diritto costituzionale” e su “Diritto e procedura penale”; e Siro Solazzi<sup>122</sup> su “Diritto civile” e su “Procedura civile e ordinamento giudiziario”.

---

tro dal 1900 al 1902. L'uno, Alfredo, era nato a Napoli nel 1875, morirà a Roma nel 1935. Cultore sia del diritto civile che del commerciale, prima che a Urbino aveva insegnato come libero docente a Parma, per passare poi a Macerata, a Palermo, a Padova, a Roma dove per qualche tempo ricoprì la funzione di Rettore. Di grande spicco fu anche la sua figura politica, che lo portò a ricoprire il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1925 al 1932. A Modena pubblica nel 1899 *Ancora un contributo alla teoria dei titoli di credito* e a Firenze *La qualità di commerciante nei soci a responsabilità illimitata* (aveva già dato alle stampe *Il fondamento giuridico dell'obbligazione nei titoli di credito e la validità della cambiale in bianco*, Città di Castello 1897, *La girata dopo la scadenza e gli effetti di titolo esecutivo nella cambiale*, Firenze 1897, e *Le società commerciali in rapporto al giudizio civile*, Torino 1898); nel 1901 pubblica a Torino *La continuazione della società cogli eredi del socio illimitatamente responsabile*; è del 1902 (Torino) il trattato teorico-pratico *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*; è del 1903 (Città di Castello) *Il formalismo nella cambiale e le forme equipollenti o ellittiche nella clausola cambiaria*. Una scheda biografico-scientifica è riportata in *NNDI 16*, Torino 1969, p. 248.

<sup>121</sup> **ARTURO ROCCO (docente a Urbino dal 1900 al 1902)**. L'attività di insegnamento di Arturo Rocco, nato a Napoli nel 1876 (morirà a Roma nel 1942), lo porta successivamente da Urbino a Ferrara, da Cagliari a Sassari, da Siena a Napoli, da Milano a Roma. Fin dalle sue prime opere, di cui poteva già spargere l'insegnamento negli anni urbinati (si pensi a *Illecito e lecito giuridico nel diritto penale*, Torino 1899, a *Truffa, falso in cambiale e abuso di foglio in bianco*, Città di Castello 1899, *Disapplicazione e falsa applicazione del contrassegno attestante il pagamento della tassa sui velocipedi*, Città di Castello 1900, e soprattutto al *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale*, vol. I, Modena 1900), si denota nello studioso l'attestarsi di quel rifiuto dell'impostazione sociologica ed antropologica del diritto penale per l'affermarsi di un nuovo “metodo tecnico giuridico” che ebbe piena espressione nel Codice penale del 1930. Ad Arturo Rocco si deve il Discorso inaugurale dell'a.a. 1901-02, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1901-02, p. 19 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 934 ss.). Una scheda biografico-scientifica è riportata in *NNDI 16*, Torino 1969, p. 248 s.

<sup>122</sup> **SIRO SOLAZZI (docente a Urbino dal 1901 al 1902)**. Quello di Siro Solazzi fu a Urbino soltanto un passaggio, un anno, il 1901-02, a sostituire il dimissionario Lusignani: il 26 ottobre del 1902, infatti, il Solazzi si dimetteva per andare a Macerata. Pure di quel brevissimo passaggio abbiamo un concreto ricordo nel Discorso inaugurale per l'a.a. 1902-03 che era stato a lui affidato e che il Solazzi pronunciò (*La questione dell'autenticità delle Dodici Tavole*, in *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1902-03, p. 19 ss., pubblicato autonomo Urbino 1903, ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 994 ss.) inserendovi anche il suo personale saluto alla Facoltà che stava per lasciare: “Le parole che oggi, inaugurandosi il nuovo anno accademico, ho l'onore di rivolgervi, saranno le ultime che io pronuncerò nelle aule di questo Ateneo. Le vicende mi portano altrove, né a me è dato oggi prevedere se non m'attendano altre peregrinazioni, e se dappertutto io ritroverò la squisita cortesia vostra, di cui serberò ognora nell'animo grato il ricordo. Qui mi confortò la benevolenza dei membri più anziani di quest'illustre Facoltà, qui mi fu sprone l'esempio dei miei giovani colleghi ai primi passi del non sempre lieto aringo scientifico; qui in tranquilla dimora, tra la cordialità



Su questi grandi nomi (Tav. 30) si chiude il XIX secolo; ma già con Lusignani, con Alfredo ed Arturo Rocco, con Siro Solazzi, siamo agli albori del XX.

## 8. Appendice di documenti d'Archivio

Si riporta qui, di seguito, una breve rassegna per immagini (fotografie di Paolo Bianchi) di alcuni (soltanto) dei documenti d'Archivio, pure ricco e preziosissimo, che testimoniano la storia dell'Università di Urbino.

Elenco delle tavole:

- Tav. 1 = Una prova delle attività universitarie svolte durante l'invasione napoleonica
- Tav. 2 = Un Diploma di Baccalaureato
- Tav. 3 = La notificazione del 4 marzo 1831 del Comitato Provvisorio di Governo
- Tav. 4 = La notificazione della Cancelleria Arcivescovile del 17 maggio 1831
- Tav. 5 = Le pagine 391 e 392 dell' «Elenco dei professori e prospetto degli studi» «per l'anno 1861-62»
- Tav. 6-7-8 = Modelli degli abiti che dovevano indossare i lettori delle varie classi degli studi nelle università pontificie
- Tav. 9 = Il bando 8 gennaio 1835 per la copertura della cattedra di Istituzioni e Testo canonico
- Tav. 10 = Il bando 12 agosto 1856 per la copertura della cattedra di Istituzioni criminali
- Tav. 11 = Il «Manifesto degli Studi» per la riapertura dell'Università di Urbino nel 1826

---

affettuosa dei compagni di studio, mi parve più proficuo e men grave il lavoro. Perciò con rammarico mi congedo da voi, mentre riprendete la vostra operosità accademica, e rinnovate la vostra comunione scientifica". Aveva ventisei anni, un allievo della scuola romana di Vittorio Scialoja: era nato a Jesi il 29 novembre 1875. A Macerata il Solazzi rimarrà fino al 1908, passando poi a Modena, a Pavia, a Napoli dove concluse la sua carriera docente. Qui concluse anche la sua vita, a ottantadue anni, nel 1957. Oltre alla voce "Solazzi Siro" in *NDI* 12,1, Torino 1939, p. 548, si vedano il *Necrologio* di Ugo BRASIELLO, in *SDHI* 23, 1957, p. 570 ss., nonché il *Necrologio* di Francesco DE MARTINO, in *IURA* 9, 1958, p. 147, e quello di Max KASER, in *ZSS* 75, 1958, p. 518 ss.



- Tav. 12 = Elenco dei discorsi inaugurali fino al 1860 (stralcio della prima parte di un articolo di Enrico Liburdi )
- Tav. 14 = Due pagine dell' «album» dell'anno 1859-60
- Tav. 15 = Due pagine dell' «album» dell'anno 1835-36
- Tav. 16 = Orario per l'anno scolastico 1860-61, datato 23 novembre 1860 e a firma del Reggente Federico Dottor Fraboni
- Tav. 17 = Il Regio Decreto n. 912 del 23 ottobre 1862 che dichiara che l'Università di Urbino è "Università libera" (art. 1)
- Tav. 18 = Elenco delle cattedre della Facoltà Giuridica nella Università degli Studi di Urbino per l'anno scolastico 1862-63
- Tav. 19 = Foglio scritto a mano in cui le materie sono divise per anno
- Tav. 19 = Lo Statuto del 1863
- Tav. 20 = Foglio scritto a mano con indicazione degli orari di insegnamento dei professori Negroni, Berardi, Venturini e Vecchiotti Antaldi
- Tav. 21 = Elenco dei Concorrenti alle Cattedre nell'Università libera di Urbino
- Tav. 22 = Lettera di Antonio Ragazzi del 20 febbraio 1863
- Tav. 23 = Particolare del Frontespizio del volume di Biagio Brugi «Istituzioni di diritto privato giustiniano», ed. Padova 1897
- Tav. 24 = Il volumetto G-IV-1 della Biblioteca di Giurisprudenza
- Tav. 25 = Frontespizio e pagina della dedica del volumetto delle «Istituzioni di diritto civile italiano» di Biagio Brugi
- Tav. 26 = Stralcio della seconda parte dell'articolo di Enrico Liburdi su «*Discorsi inaugurali pronunciati prima del 1880*» con l'elenco dei docenti che pronunciarono il discorso inaugurale anno dopo anno dall'annessione (1861) al 1880
- Tav. 27 = Confronto con l'elenco riportato nelle *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997
- Tav. 28 = Il Regio Decreto del Re Umberto I che approva lo Statuto emanato il 19 agosto 1894
- Tav. 29 = Lo Statuto del 1894
- Tav. 30 = Stralci (in composizione) degli indici del tomo I e II delle *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997: riportano l'elenco dei docenti cui fu affidato il discorso di inaugurazione dell'anno accademico dal 1881 al 1900 (si riferisce a p. 486)

Sig. Lettori, che seguitarono le rispettive cattedre  
 sino a tutto l'anno scolastico 1808.




Sig. Ugo Peroli Lett. di Istituta canonica con provvis. annua di Romani	36. 66. 3/2.
Sig. Gio. Bono Civile Lett. di Istituta criminale con annua provvisoria di	36. 66. 3/2.
Sig. Luigi Bonaventura Lett. di Bonaventura Cattedra con annua provvisoria di	46. 62. 1.
Sig. Calisto Lett. di Istituta canonica con annua provvisoria di	50. ---
Sig. M. Gio. Maria Lett. di Istituta canonica con annua provvisoria di	38. ---
Sig. Antonio Lett. di Lingua Greca con annua provvisoria di	50. ---
Sig. M. Carlo Armellini Lett. di Metafisica con annua provvisoria di	6. 66. 9
Sig. M. Pasquale Rasponi Lett. di Elocuzione con annua	36. ---
Sig. M. Bartolomeo Isidori Lett. di Elocuzione con annua	10. ---
Sig. M. Aureli Lett. di Calligrafia con annua	30. ---
Sig. M. Tom. Mancinelli Lett. di Medicina con annua	16. 66. 3/2.
Sig. Dionisio Rondelli Lett. di Disegno con annua	10. ---
Seguono le Letture dei Regolari $\text{In tutto } 379. 33. 1/2$	

Seguono le Letture dei Regolari che restano  
 sospese perché non hanno potuto  
 delle rispettive Religioni non dei  
 particolari Individui Regolari al pre-  
 sente secolo, per i quali non deve farsi  
 alcuna eccezione.

M. P. Maria Lett. di Istituta canonica con annua provvisoria di	30. ---
M. P. Giuseppe Lett. di Istituta canonica con annua	10. ---
M. P. Savillone Lett. di Istituta canonica con annua	10. ---
M. P. Macerata Lett. di Istituta canonica con annua	10. ---
M. P. Lett. di Istituta canonica con annua	10. ---

Tav. 1 = il foglio riportato all'interno della minuta di lettera del conte Borgogelli (BuU 86, fasc. 4) che ("in seguito della risoluzione presa dalla Congregazione degli Studi sotto il giorno 6 anzidetto ..." per la riattivazione dell'Università) sollecita il pagamento degli emolumenti ai docenti che hanno continuato ad impartire le lezioni universitarie dopo Napoleone. Nelle sue due facciate il foglio fornisce: nel recto il prospetto dei «Signori Lettori, che seguitarono le rispettive cattedre a ins. a tutto l'anno scolastico 1808» (cioè Liera per Istituta canonica, Peroli, Bonaventura per Istituzioni civili, Lodovici per Gius Civile, Rosa per Istituta criminali e ....., Corradini per Lingua Greca, Armellini per Metafisica, Rasponi, Isidori per Elocuzione, Aureli per Calligrafia, Mancinelli per Medicina, Rondelli per Disegno) e nel verso «Seguono le letture dei Regolari che restano sospese perché ..... a favore delle rispettive Religioni e non dei particolari Individui ...» (si riferisce a p. 409)





Tav. 2 = Foglio doppio che riproduce in tre facciate il fac-simile di un Diploma di Baccalaureato (BuU 142 o 50 fasc. 4). Dopo l'intestazione con il logo dell'Università di Urbino e le generalità dell'Arcivescovo del momento "Archiepiscopi Urbini Universitatis Cancellarius", il testo del Diploma era tracciato a mano secondo il modello riportato:

"Quum Leo P.P. XII in sua Constitutione, cui initium "Quod Divina Sapientia" optime decreverit, ut Juvenes, qui scientiarum, ac bonarum artium adeptioni incumbunt, Gradibus Academicis decorentur; quum Nobis innotescat, Dominum . . . . . in omnibus operam dedisse, quae primo cursus scholastici anno in hac Universitate traduntur, suisque profectus in Facultate Legali Illustrissimi Rectoris, et trium Examinatorum Collegii Legalis . . . . . approbatum exhibuisse; quumque de illius morbus, religione et Catholica Fide, quam iuramento firmavit juxta praescriptum in Litteris fel. record. Pii P.P. IV, rite comperit sit; ipsum in Facultate Legali Baccallaureatus Gradum promeruisse consulto declaramus et renunciamus. Cui perinde liceat hic, et ubique honoribus uti, et privilegiis, juribus ac facultatibus omnibus, quibus frui posse datum est illis, qui ad huiusmodi Gradum evahantur. Et quum ad Nostrae Universitatis decus, Cuius Guidus Ubaldus I Dux fundamenta posuit, quumque Romani Pontifices ad summum gloriae fastigium perduxerunt, plurimum referat sicuti sua intererit multum, ut quem merito is adeptus sit, honor pateat, Testimoniales has Litteras libentissime Ipsi concedimus. Urbini ex Aula Universitatis hac die . . . . .

(si riferisce a p. 412, nt. 13)

## IL COMITATO PROVVISORIO DI GOVERNO

DELLA PROVINCIA DI URBINO E PESARO

Visto il Decreto del Governo Provvisorio di Bologna del 19 febbraio 1831 riguardante quell'Università;

Considerato che avendo questa Provincia inviati i Rappresentanti a Bologna ha di fatto aderito all'unione con quel Governo Provvisorio;

Considerato che l'Università d'Urbino situata nella nostra Provincia è ancora sottoposta alle leggi di un Governo che non più esiste fra noi;

### D E G R E T A

1. L'Università di Urbino non ha altra dipendenza che dal Comitato Provvisorio di Urbino e Pesaro.

2. Fra i professori di essa il Comitato Provinciale nomina un Reggente, che sarà capo dell'Università stessa, e riceverà da questo Comitato gli ordini opportuni.

3. Il corso di Giur. Canonico, tanto per le istituzioni, quanto pel testo, non è più obbligatorio per i giovani che aspirano alla laurea.  
Pesaro dal Palazzo Governativo il 4 marzo 1831.

### IL COMITATO PROVVISORIO

FRANCESCO CASSI  
GIUSEPPE MAMIANI  
DOMENICO FALDI  
LEOPOLDO STACCOLI  
CARLO PASQUALINI  
VINCENZO BENEDETTI  
ANDREA GABRIELLI  
FILIPPO POLIDORI  
GIACOMO BELLARDI  
GIROLAMO BENI  
TOMMASO GOSTOLI  
PAOLO SCHIARINI  
FRANCESCO SALVATORI  
FRANCESCO NARDINI  
NICCOLA BOCCII

PESARO Tipografia Nobili

Tav. 4 = La notificazione della Cancelleria Arcivescovile del 17 maggio 1831 (BuU 86 fasc. 9) che provvede per la continuazione degli insegnamenti universitari "privatamente", nella "propria abitazione" da parte dei docenti "abilitati" ("Faranno scuola privata i Professori e Sostituti Professori notati in calce della presente"; e "I medesimi Ci daranno nota di tutti i Giovani studenti che ad essi si presenteranno per sentire le loro lezioni") (si riferisce a p. 416)

Tav. 3 = La notificazione del 4 marzo 1831 del Comitato Provvisorio di Governo che durante l'insurrezione del 1831 definisce che "non è più obbligatorio" l'insegnamento del diritto canonico (si riferisce a p. 172)

<b>NOTIFICAZIONE</b>		
<p>Premettendo con altra Notificazione del 6 proximopassato aprile di rendere noto tutto ciò che poteva riguardare gli Studi che si debbono proseguire privatamente, durante la chiusura dell'Università; e perciò pubblicarono, di consentimento della Sacra Congregazione degli Studi, e provvisoriamente, le seguenti disposizioni.</p>		
<p>1. Faranno scuola privata i Professori e Sostituti Professori provvisori notati in calce della presente.</p>		
<p>2. I medesimi Ci daranno nota di tutti i Giovani studenti che ad essi si presenteranno per sentire le loro lezioni.</p>		
<p>3. Le Scuole avranno principio col dì 20 di questo mese.</p>		
<p>4. Le ore delle Scuole saranno designate rispettivamente dai medesimi Professori e Sostituti Professori.</p>		
<p>5. I giorni delle vacanze saranno tutti quelli ch' erano già fissati nel Calendario della chiusa Università.</p>		
<p>6. Ogni quindici giorni i detti Professori e Sostituti Professori Ci faranno rapporto in iscritto dei portamenti dei Giovani in Scuola, e dei loro rispettivi progressi negli studi.</p>		
<p>7. Tutti i Giovani studenti dovranno ogni mese documentare con rispettivo certificato di aver frequentato il Sacramento almeno della Confessione: raccomandando anche ad essi l'ascoltare ogni giorno la S. Messa.</p>		
<p>8. Saranno esclusi dalla Scuola tutti quei Giovani, dei quali si avessero sinistri rapporti sulla loro condotta sì morale che politica, dopo che saranno stati verificati.</p>		
<p>9. Tutti quei Giovani studenti che alla fine dell'anno scolastico dovranno ottenere Gradi, Lauree e Matricole, si rivolgeranno colle loro istanze alla S. Congregazione degli Studi, la quale designerà al petente il luogo e il tempo dell' esperimento a forma del Decreto degli 8 marzo scorso.</p>		
<p>Ci riserviamo poi di dare in appresso tutte quelle altre disposizioni che le circostanze Ci faranno conoscere essere necessarie pel migliore andamento degli studi, finché questi si proseguiranno a fare in via provvisoria privatamente.</p>		
<p>Urbino, dalla Nostra Residenza Arcivescovile questo dì 17 maggio 1831.</p>		
<p>D. CIANCRISOSTOMO Arcivescovo e Cancelliere.</p> <p style="text-align: right;">S. Schiarini <i>Dir. della Canc.</i></p>		
CATTEDRE	PROFESSORI	LUOGO DELLE SCUOLE
Sacra Scrittura e Storia Ecclesiastica Teologia Dogmatica Teologia Morale	P. Lett. Luigi da Fossombrone M. R. Sost. Professore P. M. Crescentino Pandolfi M. C. Prof. P. Lett. Tommaso Camerani de' PP. Pred. Professore	Oppido dei PP. MM. RR. in S. Chiara Convento de' PP. Franc. Convento de' PP. Domenicani
Istituzioni e Testo Canonico	Sigg. Innocenzo Arcid. de' Conti Castellanese Sost. Prof. Prov.	La propria abitazione
Istituzioni e Testo Civile	Raffaello Dott. Valentini Sost. Prof. Prov.	"
Istituzioni Criminali	Luigi Dott. Joni Professore	"
An. I. Anatomia e Fisiologia II. Patologia e III. Medicina teorico-pratica	Giuseppe Dott. Bertanzi Sost. Prof. Prov.	"
Logica, Metafisica ed Etica Algebra e Geometria	D. Domenico Amici Professore Giacomo Rottici Professore	In Seminario La propria abitazione



REGIA UNIVERSITÀ DI URBINO

RETTORE

Fraboni dott. Federico, membro del Collegio medico-chirurgico.

Segreteria

Direttore e Segretario, Schiarini dott. Spiridione.

Contabile, Pagnoni Matteo.

Cassiere, Ciccolini Giuseppe.

Segretario per la parte amministrativa municipale, Romani dott. Vincenzo.

ELENCO DEI PROFESSORI

E PROSPETTO DEGLI STUDI

NELLA R. UNIVERSITÀ DI URBINO

coll'indicazione delle materie d'insegnamento  
per l'anno scolastico 1861-62.

FACOLTÀ GIURIDICA

Nella Facoltà giuridica s'insegnano: Istituzioni del Diritto civile; Diritto canonico, Pandette, Diritto penale, Filosofia del Diritto, e Diritto costituzionale.

Le materie sono distribuite in quattro anni di studio: anno 1° Istituzioni del Diritto civile; e del Diritto canonico; anno 2° Pandette e Diritto penale e Filosofia del diritto; anno 3° Pandette e Diritto penale; anno 4° Pandette e Diritto costituzionale.

Dopo il primo anno, esame di Passaggio; dopo il secondo, esame di Baccellierato; dopo il terzo, esame di Licenza; dopo il quarto, esame di Laurea.

Professori

Negrone Carlo, nelle Istituzioni del Diritto civile, e nelle Pandette.  
Venturini Giovanni, nel Diritto canonico.  
Berardi Bernardino, nel Diritto penale.  
Vecchiotti-Antaldi Giambattista, nella Filosofia del Diritto.  
N. N. nel Diritto costituzionale.

COLLEGIO DI GIURISPRUDENZA

Presidente, Vivarelli Giambattista.

Berardi prof. Bernardino.

Pagnoni Tommaso.

Joni Giona.

Segretario, Romani sac. Vincenzo.

Negrone prof. Carlo.

Vecchiotti-Antaldi prof. Giamb.

Meriggioli Secondo.

CORSO PEL NOTARIATO

S'insegnano le Istituzioni del Diritto civile e del Diritto canonico. Gli Aspiranti nell'anno successivo attendono alla pratica notarile: quindi subiscono l'esame di libera pratica, salvo gli ulteriori esami per l'esercizio giusta le vigenti Leggi.

Professori

Negrone Carlo pred., nelle Istituzioni del Diritto civile.

Venturini Giovanni pred., nel Diritto canonico.

FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA

In questa Facoltà s'insegnano: Anatomia, Fisiologia, Medicina legale e Polizia medica, Medicina teorico-pratica, Patologia, Semeiotica, Chirurgia, Ostetricia, Igiene e Terapeutica, Materia medica, Chimica e Farmacia, Storia naturale, Anatomia comparata.

Sono ripartiti tali insegnamenti in quattro anni: anno 1° Storia naturale, Chimica, Anatomia umana e Fisiologia; anno 2° Anatomia umana, Fisiologia, Chimica, Anatomia comparata; anno 3° Materia medica e Terapia generale, Patologia, Medicina teorico-pratica, Medicina legale, Polizia medica, Igiene, Farmacia; anno 4° Medicina teorico-pratica, Medicina legale, Polizia medica, Igiene, Materia medica, Terapia generale, Istituzioni chirurgiche.

Tav. 5 = Le pagine 391 e 392 dell' «Elenco dei professori e prospetto degli studi» «per l'anno 1861-62» (Archivio, Atti della Reggenza 1862-1863, Busta 29, fasc. 4); non si riporta naturalmente il prospetto della «Facoltà Medico-chirurgica», della «Facoltà Chirurgico-medica», del «Corso di Farmacia», del «Corso di Veterinaria», della «Facoltà Filosofica», e delle «Belle Arti», che pure risultano nelle pagine seguenti) (si riferisce a p. 422)



Tavv. 6-7-8 = L'abito che dovevano indossare i lettori delle varie classi degli studi nelle università pontificie (dalla *Collectio Legum et Ordinationum de recta studiorum ratione*, Romae 1828, typis Antonii Boulzaler) (si riferisce a p. 424)

In particolare Tav. 7: abito del Collegio Teologico; Tav. 8: abito del Collegio Medico-Chirurgico; Tav. 9: abito per gli altri Collegi; si dispone che «l'abito di un Collegio si distingua dagli altri pel vario colore della fascia, che lo cinge [...] vale a dire pel Collegio Legale il *celestes*, pel Medico-Chirurgico il *rosso*, pel Filosofico il *verde*, pel Filologico il *bianco*»



PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS  
URBINI



JOANNES NICOLAUS EX MARCHIONIBUS TANARA  
PATRITUS BONONIENSIS, FAVENTINUS AC URBINAS  
ARCHIEPISCOPUS URBINI  
ET PONTIFICIAE UNIVERSITATIS CANCELLARIUS

**C**athedra Institutionum ac Textus Canonici hac in Universitate vacante, cui pro annuo stipendio scutata 180 attributa sunt, certamen doctrinae a Petitoribus in eundem non differimus indicere ad diem 9 proximi mensis februarii.

Omnes itaque, qui dictae Cathedrae inhiant obtinenda, infra dies viginti ab illo praesentis Denunciationis in hac Cancellaria sequentia tenentur exhibere documenta, ut praefato statuto die ad experimentum sint admittendi.

- I. Laurea doctoralis, qua in utroque Jure sint insigniti;
- II. Fides de scientia in Legalibus disciplinis;
- III. Fides morum a Parocho et a Curia Ecclesiastica tam loci originis, quam domicilii emissa;
- IV. Fides Tribunalium Ecclesiastici et Secularis, qua comprobetur Petitorem nunquam fuisse de quocumque crimine postulatum;
- V. Fides Officii Politici, quod pariter testetur Petitorem ipsum non modo cujuscumque criminis perduellionis esse expertem, sed ne ullam quidem suspicionem praebuisse.

Unicuique tandem notum facimus, quod hoc in Concursu ea omnia rite peragentur quae iuxta Constitutionem - *Quod divina Sapientia* - sub Titulo VI statuta sunt.

Urbini ex Cancellaria hac die 8 januarii 1835.

**J. N. ARCHIEP. URBINAS CANCELLARIUS**

*Spiridio Schiarini Canc. Moderator.*

URBINI, EX TYPOGRAPHIA VEN. CAFFELLE SS. SACRAMENTI  
*apud Vincentium Guerinum.*

Tav. 9 = Il bando 8 gennaio 1835 (BuU 86, f. 11) per la copertura della cattedra di Istituzioni e Testo canonico

EDICTUM



ALEXANDER ANGELONI  
PATRITUS URBINENSIS ET URBINATENSIS  
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA  
ARCHIEPISCOPUS URBINATIUM  
SS. DOMINI NOSTRI PAPAE PRAELATUS DOMESTICUS  
ET UNIVERSITATIS CANCELLARIUS

**V**acante INSTITUTIONUM CRIMINALIUM Cathedra, cum annuo emolumento scut. 132, per resignationem factam ab Excmo D. Secundo Meriggioni, eo quod in eadem Facultate Professor, publico inito certamine, in Bononiensi Universitate fuerit renunciatus, manifestum facimus atque edicimus, ut, qui ad hujusmodi munus obtinendum legitimo velint experimento concurrere, infra triginta dies a data praesentium, exhibeant Rectori Universitatis authentica documenta ad fidem faciendam de cujusque pietate, bonis moribus, doctrina atque privilegio laeae doctoralis in utroque Jure jam obtentae. Quae documenta, postquam expensa fuerint, Rectoris erit Concurrentes admonere, ut diebus et horis designandis Bibliothecam Universitatis petant, Dissertationis exarandi causa, eaque omnia praestandi, quae sub Tit. V. Constitutionis - *Quod Divina Sapientia* - sancita sunt atque decreta.

Datum Urbini ex Cancellaria Universitatis die 12 augusti 1856.

ALEXANDER ARCHIEPISCOPUS CANCELLARIUS

SPIRDIO SCHIARINI Tab. Mod.

URBINI 1856.

Tav. 10 = Il bando 12 agosto 1856 (BuU 86, f. 7) per la copertura della cattedra di Istituzioni criminali (si riferisce a p. 425)



QVOD · FELIX · FAVSTVM · FORTVNATVM · QVE · SIT  
TOTI · QVE · BENEVERTAT  
LITTERARIAE · REIPVBLICAE  
DEIPARA · IMMACVLATA · AVSPICE · ET · PATRONA  
LEONE · XII · PONT · MAX  
AVCTORE · BENEFICENTISSIMO  
RENVNCIANTVR · PRAESIDES · COLLEGIA · PROFESSORES  
PONTIFICIAE · VNIVERSITATIS · VRBINI  
ANN · M · DCCC · XXVI · M · DCCC · XXVII

CANCELLARIUS  
IGNATIUS RANALDI ARCHIEPISCOPUS  
VICES GERENTE

INNOCENTIO CASTRACANE METROP. ARCHID. AC PRO-VICARIO GENER.

RECTOR  
SERAPHINUS PICCINI METR. CANON.

CONFALANERUS  
RAYMUNDUS DE MARCHI ANTALDI

PROFECTOR  
CRISPINUS AGOSTINUCCI METR. BENEF.

COLLEGIUM THEOLOGICUM	COLLEGIUM LEGALE	COLLEGIUM MEDICO-CHIRURGICUM	COLLEGIUM PHILOSOPHICUM
1. Thomas a Treja Min. Rifor. Minister Provincialis <i>Proress</i> 2. Innocentius Castracane Archid. 3. Dominicus Antonius Ugolini Canonice Procuratorius. 4. Aloysius a Forsempronio Min. Refor. Director. 5. Crescentinus Randolfi Conventualium Regens <i>ab Actis</i> . 6. 7. 8.	1. Laurentius Can. Patigini Vic. Gen. <i>Proress</i> 2. Alexander Liera Metrop. Proposuitus. 3. Adv. Crescentinus Comas Pasquatus. 4. Adv. Philippus Borogegelli. 5. Adv. Paschalis Rascioni. 6. Adv. Joseph Leoni. 7. Adv. Joannes Fanelli. 8. Thomas Costoli Cosmi <i>ab Actis</i> .	1. Petrus Zaccari Archidiaconus <i>Proress</i> 2. Joseph Berardi Medicus Comprimarius. 3. Andreas Berardi Medicus Comprimarius. 4. Claudius Viazelli Chirurg. Primarius. 5. Janus Ludovicus Fabri. 6. Gabriel Rossi. 7. Mauritius Buffalini. 8. Alexander Corticelli <i>ab Actis</i> .	1. Venantius Bertinelli Congreg. B. Petri de Poiss <i>Proress</i> . 2. Hieronimus a s. Joanne in Marignano PP. Cap. Cassellanus. 3. Dominicus Amiel Sacerdos. 4. Antonius Turchi Seminarii Archiep. Rector. <i>ab Actis</i> . 5. 6.
CLASSIS THEOLOGICA	SCILICET: SCRIPTURA THEOLOGICA DOCTRINALIS THEOLOGIA MORALIS. Vacat. HISTORIA ECCLESIASTICA	P. Thomas a Treja P. Crescentinus Randolfi Aloysius Muscicelli Prior S. Pauli Substitutus P. Thomas a Treja	<i>Textus - De Turris - De Verbo Dei scripto.</i> <i>Textus - De Chamae.</i> <i>Textus - Actus.</i> <i>Textus - Natalis ab Alexandro.</i>
CLASSIS LEGALIS	INSTITUTIONES, ET TEXTUS CIVILES INSTITUTIONES, ET TEXTUS CRIMINALES INSTITUTIONES CRIMINALES	Adv. Joannes Fanelli Thomas Costoli Cosmi Aloysius Juni	<i>Textus - quoad Instit - Institut. Imperiales, et Henricus quoad Textus - Priori xxxvi Digestorum, seu Pandectarum abri.</i> <i>Textus - Instit. Joannis Davoti - Opus Zallinger.</i> <i>Textus - Elem. Jur. Crim. Phil. Rosazzi.</i>
CLASSIS MEDICO-CHIRURGICA	CHYMIA PHARMACIA BOTANICA. Vacat. CHIRURGIA, ET OSTENTICA ANATOMIA, ET PATHOLOGIA MEDICINA THEORICO-PRACTICA PSYCHOLOGIA HYGIENE SERRATICA, THERAPEUTICA	Janus Ludovicus Fabri interim docet Chymiam, et Botanicam. Alexander Corticelli interim docet Pharmaciam Janus Ludovicus Fabri Alexander Corticelli Mauritius Buffalini et pro eo docet Duos. Benedictus Musti Gabriel Rossi	<i>Textus - Opus Poyen pro Chymia</i> <i>Opus Savi pro Botanica.</i> <i>Textus - Opus Carbonet</i> <i>Textus - Mantegia pro Chirurgia</i> <i>Handbook pro Obstetricia,</i> <i>Textus - Anatomia Leopoldi Caland</i> <i>Physiologia Martini</i> <i>Textus - Idiogram.</i> <i>Textus - Opus Favaga</i> <i>Opus Covarini.</i>
CLASSIS PHILOSOPHICA	LOGICA, METAPHISICA, ETHICA ALGEBRA, ET GEOMETRIA PHYSICA	Dominicus Amiel Isidorus Romiti Augustus Viviani	<i>Textus - Institutiones Josephi Tanaglia</i> <i>Textus - Opus Finc. Invenit</i> <i>Textus - Opus Mellis</i> <i>Opus Feyssdre</i>

Classibus Avtem expeditis Pontificis Antonius Randolfi.

Museum Physicum, Historicum Naturalem, Anatomie, Pathologicum, Officium Chirurgicum, Hortus Botanicus operantur a Professoribus eademque disciplinam.

Bibliothecarius  
Franciscus Mar. Ottavelli Convent. Magister.

Congregationis Moderator  
Joan. Bapt. a S. Josepho Divescunt. Carmelit. Vicarius.

Biblii Dominicus Fazio, Joannes Bellini

VRBINI 1846. Ex Typographia Ven. Capella SS. SACRAMENTI. Apud Viscontium Guerinii Typogr. Curam.

Tav. 11 = Il «Manifesto degli Studi» per la riapertura dell'Università di Urbino nel 1826 (si riferisce a p. 427)

#### DISCORSI INAUGURALI PRONUNCIATI PRIMA DEL 1880

Scongiurato, nel 1826, il pericolo di soppressione dello Studio urbinato, in particolar modo pei vevoli uffici del Card. Albani, con l'anno scolastico 1827-'28, ebbe inizio una modestissima pubblicazione annuale intitolata « *Album Pontificiae Universitatis Urbini una cum Kalendario* » in grazia della quale ci è possibile, anno per anno, corso per corso, conoscere il nome dei docenti e la ripartizione delle materie di studio. Peccato, però, che dopo il primo fascioletto, si riscontri una lacuna decennale, dopo di che, la pubblicazione, prosegue ininterrotta fino a tutto il 1860.

Da questi « *Albi* » si rileva che, anche allora, l'anno accademico s'iniziava ai primi di novembre per terminare col luglio. S'aprive con solenne funzione sacra alla Metropolitana (si ricordi che Mons. Arcivescovo era « *Cancelliere* » dell'Ateneo) a cui teneva seguito l'« *Oratione pro studiorum instauratione* » che può considerarsi un vero e proprio discorso inaugurale e del quale però ci è dato conoscere soltanto il nome dell'oratore senza il minimo ragguaglio intorno ai vari argomenti trattati. Ad ogni modo per chi fosse vago conoscere il nome di costoro, eccoli riportati qui sotto in ordine alfabetico con a fianco l'indicazione dell'anno o degli anni accademici, in cui pronunziarono la loro orazione inaugurale.

ALLIPPI DOTT. NATALE - 1857-'58.

ANDREOLI DOTT. CARLO - 1838-'39.

ANONIMO - 1853-'54; 1858-'59; 1859-'60.

DE VIA P. Maestro ANTONINO Ord. PP. - 1844-'45.

V. GIOSUÈ DA CHIARAVALLE Min. Rif. - 1837-'38; 1843-'44; 1847-'48; 1850-'51; 1852-'53.

MAGHERINI P. CESARE delle S. P. - 1845-'46.

P. MASSIMILIANO DA CASTRO EMILIANO Min. Rif. - 1856-'57.

MERIGGIOLI DOTT. SECONDO - 1848-'49; 1851-'52; 1854-'55.

PAGLIARI CAN.CO CLEMENTE - 1842-'43.

SERPIERI P. ALESSANDRO delle S. P. - 1855-'56.

TANARA MARCH. ARCIV. MONS. GIOVAN NICOLA, Cancelliere dell'Università - 1839-'40.

P. TOMMASO DA TREIA - 1827-'28; 1840-'41.

VANNI DOTT. VINCENZO - 1846-'47.

A fine d'anno, poi, la premiazione di quanti si erano distinti negli studi, la consegna dei gradi accademici ai neo-laureati e le debite preci di ringraziamento al Signore, ponevan fine all'annata scolastica, non senza il solito discorso di circostanza.



Theologia Dogmatica. Canonico ANTONINUS DE-VIA. *Textus* - De Charmes.  
 Theologia Moralis. idem Canonico ANTONINUS DE-VIA. *Textus* - Cuniliati.  
 Historia Ecclesiastica. MASSIMILIANUS E CASTRO AEMILII Min. Ref. *Textus* - Berti.

ii.  
 CLASSIS LEGALIS

Institutiones Civiles. Doct. ANTONIUS RAGAZZI Prof. Interinus. *Textus* - Institutiones Imperiales, et Heinecius.  
 Institutiones Can. ALOISIUS Archid. PETRANGOLINI. - *Textus* - Inst. Joannis Devoti.  
 Institutiones Crim. Doct. BERNARDINUS BERARDI. *Textus* - Elem. Jur. Crim. Philippi Renazzi.  
 Textus Civilis. Doct. ANTONIUS RAGAZZI Prof. Interinus. *Textus* - Primi XXXX Digest. seu Pandect. Libri cum Justin. Novellis.  
 Textus Canonico. ALOISIUS Archid. PETRANGOLINI. *Textus* - Zallinger.

iii.  
 CLASSIS MEDICO-CHIRURGICA

Chymia. PETRUS CAMICI. - *Textus* - Gazeri.  
 Pharmacia. IDEM. - *Textus* - Soubrian.  
 Botanica. IDEM. - *Textus* - Savi.  
 Anatomia, et Physiologia. SILVIUS TANCETTI. - *Textus* - Laut - Medici.  
 Chirurgia, et Obstetricia. VINCENTIUS VANNI. *Textus* - Monteggia - Boudeloque.  
 Pathologia generalis, et Semiotica. CAROLUS ANDREOLI. - *Textus* - Fanzago.

Medicina Theorico-Practica. CAROLUS ANDREOLI. *Textus* - Rayman.  
 Hygiene, Therapeutica generalis, et Materia Medica. VINCENTIUS VANNI. - *Textus* - Folchi.  
 Medicina politico-legalis. SILVIUS TANCETTI - *Textus* - Puccinotti - Martini.  
 Veterinaria. DOMINICUS PAGNINI - *Textus* - Mangosio - Mazza - Toggia - Cattaneo.

iv.  
 CLASSIS PHILOSOPHICA

Physica. ALEXANDER SERPIERI Scholar. Piarum. *Textus* - Matteucci.  
 Agraria theorico-practica. OCTAVIANUS ZUCCARELLI - *Textus* - Malagutti - Re - Cantoni - Thae - Gasparin - et la Maison rustique du XIX Siecle.

v.  
 SCHOLAE TECHNICAЕ

Graphidos, et Picturae artem explanabit FRANCISCUS SERAFINI.

vi.

Professores Substituti

IN CLASSE LEGALI  
 pro Cathedris Institutionum et Textus Can.  
 FERDINANDUS Doct. PETRANGOLINI.

IN CLASSE MEDICO-CHIRURGICA  
 NATALIS Doct. ALIPI.

Tav. 13 = Le due pagine finali (prima del «kalendarium») dell' «album» dell'anno 1859-60 (BuU 91, f. 14). Vi compaiono, a p. 6 i nomi dei docenti, le materie e i rispettivi programmi; e a p. 7 il nome di un Professor Substitutus, per Istituzioni e Testo Canonico, nella persona del Canonico (Dottore) Ferdinando Petrangolini (citare a p. 429 nt. 47)

Collegium Legale

- 1 Alexander Liera Metr. Praepositus Praeses.
- 2 Ad. Crescentinus Comes Pasqualini.
- 3 Ad. Joseph Leoni.
- 4 Ad. Cajetanus Muzj.
- 5 Ad. Raphael Valentini.
- 6 Ad. Aloysius Joni.
- 7 Ad. Aloysius Ligi.
- 8

Collegium Medico-Chirurgicum

- 1 Joseph Berzanti Praeses.
- 2 Claudius Vivarelli Chirurgus Prim.
- 3 Petrus Simon Fabrini Archiater.
- 4 Paulus Margotti Medic. Comprim.
- 5 Vincentius Vanni.
- 6 Carolus Andreoli.
- 7 Franciscus Diofebo Chirurg. Comprim.
- 8 Antonius Venturini Medic. Comprim.

Collegium Philosophicum

- 1 Venantius Bertinelli Congr. B. Petri de Pisis Conv. S. Hieronymi Prior Praeses.
- 2 Cherubinus a S. Joanne in Marignano Min. Capp. Guardianus Conv. ejusd. Ord.
- 3 Dominicus Amici Sac.
- 4 Antonius Tacchi Sac.
- 5 Caesar Magherini Schol. Piar.
- 6 Angelus Bonucelli S. P. Nob. Col. Rector.

CLASSES PROFESSURUM

UNA CUM DISCIPLINIS, QUAE AB IPSIS  
 TRADUNTUR.

CLASSIS THEOLOGICA

*Sacra Scriptura.* P. Thomas a Treja. *Textus* = de Turre.  
*Theologia Dogmatica.* P. Crescentinus Pandolfi. *Textus* = De Charmes.  
*Theologia Moralis.* P. Thomas Camerani O. P. Conv. S. Dominic Prior. *Textus* = Cuniliati.  
*Historia Ecclesiastica.* P. Thomas a Treja. *Textus* = Natalis Ab Alexandro.

CLASSIS LEGALIS

*Institutiones Civiles.* Raphael Valentini. *Textus* = Institutiones Imperiales, et Heinecius.  
*Institutiones Canonice.* Clemens Pagliari Metr. Can. *Textus* = Inst. Joannis Devoti.  
*Institutiones Criminales.* Aloysius Joni. *Textus* = Elem. Jur. Crim. Philippi Renazzi.  
*Textus Civilis.* Raphael Valentini. *Textus* = Primi XXXVI Digest. seu Pandect. libri.  
*Textus Canonico.* Clemens Pagliari Metr. Can. *Textus* = Zallinger.

CLASSIS MEDICO-CHIRURGICA

*Chimia.* Petrus Camici. *Textus* = Gazeri.  
*Pharmacia.* Idem. *Textus* = Souberian.

Tav. 14 = Due pagine dell' «album» dell'anno 1835-36 (BuU 87, f. 9). Vi compaiono, a p. 4 i nomi dei componenti del Collegium Legale di quell'anno (il Preposto Metropolitano Alessandro Liera; l'avvocato conte Crescentino Pasqualini; l'avvocato Giuseppe Leoni; l'avvocato Gaetano Muzi; l'avvocato Raffaele Valentini; l'avvocato Luigi Joni; l'avvocato Luigi Ligi); e a p. 5 le materie e i rispettivi programmi (si riferiscono a p. 430)

# Orario

per l'anno scolastico 1860-61.

L. 26  
F. 6

## Classe Legale

1.	Istituzioni Civili	Prof. <sup>o</sup> Sgronzi	Dalle 9 alle 10
2.	Id. Criminali	" Berardi	" 9 " 10
3.	Id. Canoniche	" Venturini	" 11 " 12
4.	Testo Civile	" Sgronzi	

## Classe Med.<sup>a</sup> Chirur.<sup>a</sup>

5.	Botanica	" Federici	" 8 " 9
6.	Farmacologia	" Camici	" 8 " 9
7.	Fisiologia e Medicina Politico-Legale	" Tanetti	" 9 " 10
8.	Patologia	" Andreoli	" 9 " 10
9.	Anatomia comparata	" Pagnini	" 10 " 11
10.	Chimica	" Camici	" 11 " 12
11.	Medicina Teorico-Pratica	" Andreoli	" 11 " 12
12.	Istituzioni Chirurgiche	" Varoni	" 12 " 1
13.	Matéria Medica	" Vanni	" 1 " 2
14.	Anatomia Umana	" Tanetti	" 1 " 2
15.	Storia naturale	" Federici	" 12 " 1
16.	Medicina Veterinaria	" Pagnini	" 1 " 2

## Classe Filosofica

17.	Fisica	" Sorpiani	" 10 " 11
18.	Agraria	" Massajoli	" 9 " 10

## Classe delle Belle Arti

19.	Pittura ec.	" Guffoni	" " "
20.	Ornato ec.	" Serafini	" " "

Urbino 23 novembre 1860  
Il Reggente  
Federico Dottor Fraboni

Tav. 15 = Orario per l'anno scolastico 1860-61, datato 23 novembre 1860 e a firma del Reggente Federico Dottor Fraboni (si riferisce a p. 430)





REGIO DECRETO col quale l'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera.

23 ottobre 1862

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Vista la ratificazione del Governo Pontificio del 4 agosto 1832, con la quale l'Università di Urbino fu dichiarata Provinciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino prese nelle adunanze dell'11 Luglio 1861 e 23 Giugno 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

L'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera.

**Art. 2.**

Il Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino compierà gli statuti della Università e li sottoporrà all'approvazione del suddetto Nostro Ministro entro il mese di luglio prossimo venturo.

**Art. 3.**

L'Università di Urbino sarà però soggetta al Regolamento generale per le Università del Regno approvato con Reale Decreto del 14 scorso settembre, in ciò che riguarda il conferimento dei gradi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 ottobre 1862.

**VITTORIO EMANUELE**

**II VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Conferimento del Governo Pontificio del 4 agosto 1832, con

la quale l'Università di Urbino fu dichiarata Provinciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino

prese nelle adunanze dell'11 Luglio 1861 e 23 Giugno 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pub-

blica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

L'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Univer-

sità libera.

**Art. 2.**

Il Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino compierà gli statuti

della Università e li sottoporrà all'approvazione del suddetto

Ministro entro il mese di luglio prossimo venturo.

Tav. 16 = Il Regio Decreto n. 912 del 23 ottobre 1862 che dichiara che l'Università di Urbino (già definita come "Provinciale") è "Università libera" (art. 1): il R.D. de quo precede nella stampa (Pesaro, Tipografia Nobili, 1863) lo Statuto emanato il 23 aprile 1863 (si riferisce a p. 431)

Elenco delle Cattedre della Facoltà Giuridica nella  
 Università degli Studi di Urbino per l'anno  
 scolastico 1862-63.

---

Vocabolo 1. Cattedra di Storia e Filologia del Diritto  
 2. Cattedre di Diritto Romano, e procedure nel  
 ad iudicium iudiciale  
 3. Diritto Romano  
 4. Diritto Canonico  
 5. Diritto e Procedura Penale  
 6. Economia Politica, Geografia e Statistica  
 7. (Dici Civilis) Diritto e Procedura Civile  
 8. Diritto Commerciale, e Diritto Amministrativo  
 9. Diritto Costituzionale ed Internazionale  
 10. Filologia della Storia  
 Insegnate per Medicina legale

---

Insegnamento farmaceutico, di Fisiologia, e Ostet-  
 tricia per le Levatrici

Per Farmacisti

1. Chimica farmaceutica e mineralogica
2. Chimica generale
3. Materia Medica, Botanica, e Tossicologia  
 Per Fisiologia
4. Anatomia e Chirurgia minore

Tav. 17 = Recto del foglio scritto a mano (Archivio, Atti della Reggenza 1862-1863, Busta 29, fasc. 4) che riporta l'«Elenco delle cattedre della Facoltà Giuridica nella Università degli Studi di Urbino per l'anno scolastico 1862-63» (si riferisce a p. 440)

Corso di Giurisprudenza 1862-63.

Anno I°

1. Introduzione alle scienze giuridiche Publico-Administrative, Storia del Diritto.
2. Costituzioni di Diritto Romano.
3. Diritto Canonico.

Anno II.

1. Diritto Romano
2. Diritto Commerciale
3. Codice Civile
4. Diritto penale




Anno III.

1. Diritto Romano
2. Diritto Commerciale
3. Procedura civile, e Procedura penale
4. Codice Civile - Medicina Legale

Anno IV.

1. Codice Civile
2. Procedura Civile e Procedura penale
3. Filosofia del Diritto.
4. Diritto Costituzionale.

Tav. 18 = e (Archivio, Atti della Reggenza 1862-1863, Busta 29, fasc. 7) il foglio, anch'esso scritto a mano, in cui le materie sono divise per anno (pur con qualche differenza dovuta, probabilmente, alle competenze dei docenti disponibili) (si riferisce a p. 440)



Tav. 19 = Lo Statuto del 1863 (nella stampa Pesaro, Tipografia Nobili, 1863), in part. il Frontespizio, la Prima pagina del testo e l'Ultima pagina con la "firma" della Deputazione Provinciale e la data di emanazione (si riferisce a p. 442)



V. Prof. Carlo Negroni	Istituzioni di Diritto Romano = Martedì, Giovedì, Sabato, dalle 8 alle 9. Diritto Romano = Martedì, Giovedì, Sabato, dalle 11 alle 12.
V. Prof. Bernardino Berardi	Diritto Canonico = Lunedì, Mercoledì, Venerdì - dalle 10 alle 11. Procedura Penale = Martedì, Giovedì, Sabato, dalle 10 alle 11.
V. Prof. Giuseppe Venturini	Diritto Canonico = Lunedì, Martedì, Venerdì, dall'una alle due giorn.
V. Prof. Gaetano Vecchiotti	Filosofia del Diritto = Martedì, Giovedì & Sabato, dall'una alle due giorn.

Tav. 20 = Foglio scritto a mano (Archivio, Atti della Reggenza 1861-1862, Busta 26, fasc. 1) con indicazione degli orari di insegnamento (giorni settimanali e ore) dei professori Negroni (per Istituzioni di diritto romano e per Diritto romano), Berardi (per Diritto penale e per Procedura penale), Venturini (per Diritto canonico) e Vecchiotti Antaldi (per Filosofia del diritto): sono andati persi, evidentemente i fogli contenenti le indicazioni degli orari delle altre materie; non è indicato l'anno (si riferisce a p. 443)

64-65 83

**ELENCO dei Concorrenti alle Cattedre vacanti nell'Università libera degli Studi di Urbino.**

FACOLTA e CATTEDRE	COGNOME, NOME e Titoli personali del Concorrente	Domicilio	Età	Qualità del Concorso		
				per esame	per titoli	
<b>FACOLTA GIURIDICA</b>  1. <i>Storia e Filosofia del Diritto</i>	Pazzi Dottor Francesco	Livorno	21	per esame	per titoli	
	(a) Fiore Pasquale della Provincia di Bari Professore di Filosofia nel Regio Liceo di Massa e Carrara	Massa e Carrara	36	id.		
	(2) Reali Professore Esodo di Assisi Canonico Lateranense	Assisi	50	id.		
	(3) Lazzeri Dottor Luigi di Venezia	Venezia	29	id.		
	(4) Radini Piranti Perla Dott. Giacomo	Perla (Treviso)	27	id.		
	Dionigi Professore Sicuro di Zante	Zante	19	id.		
	Vicchini-Astaldi Dott. Giambattista	Urbino	28	id.		
	(5) Vianini Avv. Carlo di Bologna	Bologna	41	id.		
	Bagnasco Professore Pietro di Piazzi (Napoli)	Avellino	24	id.		
	Mambelli Canonico Ariostiano	Asi (Teramo)	44	id.		
	Baggero Sacerdote Natalo di Modigliani Professore di metodo	Vaghera	38	id.		
	Mari Francesco	Cantara		id.		
	2.					
	<i>Istituzioni di Diritto Romano e Introduzione alle Scienze Giuridiche.</i>	(4) Carboni Manso Avv. Salvatore	Sorso (Sassari)	31	per esame	
		(e) Cozzi Dottor Giuseppe di Urbaglia Professore Scultario di Diritto Canonico nell'Università di Macerata	Macerata	27	id.	
3.						
<i>Diritto Canonico</i>	Venturini Dottor Giovanni	Urbino	30	per esame		
	(e) Cozzi Professore Giuseppe	Macerata	27	id.		
4.						
<i>Economia Politica Geografia e Statistica</i>	Davvenni Avv. Luigi di Livorno	Livorno	32	per esame		
	Vipentini Avv. Professore Angelo	Brescia		id.		
	D'Apol Avv. Luigi di Venezia	Bologna	23	id.		
	Miccoli Dott. Pasquale di Ravenna	Castel S. Pietro	20	id.		

FACOLTA e CATTEDRE	COGNOME, NOME e Titoli personali del Concorrente	Domicilio	Età	Qualità del Concorso	
				per esame	per titoli
<b>5.</b> <i>Coltura Civile Patria e Procedura Civile</i>	Salmi Avv. Cesare di Bologna	Urbino	49		per titoli
	Mazzocchi Dott. Giuseppe Maria	Ascoli-Piceno	22		id.
	Magnini Dott. Leone di Macerata	Ferrara	38		id.
	Fridani Dott. Giuseppe	Bologna	44		id.
	Bonetti Professore Bernardino di Macerata Feltria	Urbino	44		id.
	Costi Dott. Pisen	Bologna	37		id.
	(6) Ruffini Formasi Perla Dott. Giacomo	Perugia	22		id.
	(6) Vianini Avv. Carlo	Brediliga	44		id.
	Chiavarelli Avv. Antonio	Fossombrono	43		id.
	6.				
<i>Diritto Commerciale ed Amministrativo</i>	(7) Franceschi Dott. Giusto di Lendinara (Rovigo)	Bologna	25	per esame	
	(d) Carboni Manso Avv. Salvatore	Sorso	31	id.	
7.					
<i>Diritto Costituzionale ed Interdizionale</i>	Vendemini Francesco	Savignano	21	per esame	
	(7) Franceschi Dott. Giusto	Bologna	25	id.	
	Polzani Avv. Giuseppe	id.	22	id.	
	(4) Fiore Professore Pasquale	Massa e Carrara	26	id.	
Bacco Dottor Carlo di Corrozzola (Padova)	Bologna	22	id.		
(7) Carboni Manso Avv. Salvatore	Sorso	31	id.		
(8) Rapsardi Avv. Pietro di Mascaliocia (Catania)	Napoli	30	id.		
8.					
<i>Filosofia della Storia</i>	Papini Professore Pasquale Enrico di Montefalco (Fermo)	Bologna	37	per esame	
	(9) Rapsardi Dott. Pietro	Napoli	49	id.	
	Mazzone Sacerdote Prof. Filippo	Casale di Monferrato	41	id.	
	(10) Giannattini Benvenuto di Almoneta Ista Sacerdote Decano della Provincia Meridionale	Bologna	24	id.	
<b>FACOLTA MATEMATICA</b>					
<i>Algebra complementare e Geometria analitica</i>	Mastellari Alessandro	Bologna		per titoli	
	(1) Liverani Giuseppe Maria Dottore in Filosofia	Faenza	46	id.	
(1) Vantini Ingegnere Dottore Bartolo di Castelgomberto (Vicenza)	Antona	39	id.		

FACOLTA e CATTEDRE	COGNOME, NOME e Titoli personali del Concorrente	Domicilio	Età	Qualità del Concorso	
				per esame	per titoli
<b>2.</b> <i>Calcolo differenziale ed integrale</i>	Agalini Giulio di Pietra-Santa Professore nel Regio Liceo di Spoleto	Spoleto	29		id.
	Jacobi Ing. Professore Ferdinando di Pervalla	Varignano (Spesia)	27		id.
	(f) Gallian Ing. Felice di Torino Prof. nell'Istituto Tecnico di Bologna	Bologna	40		id.
	Marescotti Ricciarelli Rinaldo Prof. nella Scuola Normale di Perugia	Perugia	43		per titoli
	(i) Vianini Ingegnere Dott. Bortolo	Ancona	39		id.
	(b) Liverani Dott. Giuseppe Maria	Faenza	46		id.
	Avoni Prof. Agostino di Bologna	Fano	38		id.
Padre Professore Eugenio da Castellana Minore Osservante	Aquila	37		id.	
(f) Gallian Prof. Felice (*)	Bologna			id.	
3.					
<i>Geometria descrittiva</i>	Dall'Armi Ingegnere Dott. Giambattista di Cornalba (Treviso) Professore Reggente di Matematica nel Liceo Governativo di Lucca	Lucca	25	per esame	
<b>CORSO CHIMICO-FARMACEUTICO</b>					
<b>1.</b> <i>Chimica generale e Mineralogia</i>	Ceresoli Federico Chimico Farmacista	Palasco	37		per titoli
	Nigri Dott. Vincenzo Prof. di Agricoltura in Foggia	Foggia	32		id.
	Faccioli Aurelio Chimico Farmacista di Feltria (Venezia)	Rimini	27		id.
	Parenti Onofrio Prof. di Storia Naturale nel Liceo di Benevento	Benevento	47		id.
	2.				
<i>Chimica Farmaceutica</i>	Giacomelli Leopoldo	Firenze	21	per esame	
	Riatti Vincenzo	Reggio d'Emilia	29		per titoli

(\*) Il Prof. Gallian che concorre alla cattedra di algebra complementare e geometria analitica ed a quella del calcolo differenziale ed integrale ha dichiarato che preferirebbe questa seconda.

Tav. 21 = Foglio doppio (Archivio, Atti della Reggenza 1865, Busta 31, fasc. 4) intestato come «Elenco dei Concorrenti alle Cattedre nell'Università libera di Urbino»: molte risultano le cattedre messe a concorso, che, come appare dalla documentazione, poteva espletarsi per 'titoli' o per 'esame' interno; diversi anche i concorrenti, dei quali è indicata l'età e la provenienza (non solo geografica, per es. di Cozzi si dice essere già «Professore Sostituto di Diritto Canonico nell'Università di Macerata»); risulta qualche postilla marginale (si riferisce a p. 443 nt. 64 e 445)



Caro Signore

186

Prendo molte grazie a cotesti illustri Accademici ed in specie  
al V. S. Riccio del favore che loro farebbe piaciuto come  
devmi. Però mancando di ogni qualità che me ne renda  
meritevole, ed avendo altre due volte declinato simile  
onore; così, per non far onta a chi prima me lo es-  
leva conferire, ed anche per essere coerente con me  
stesso, neppur questa volta posso accettarlo, e mi vedo  
costrutto di rimetterlo, come fo, la lettera di nomina.  
Pieno di riconoscenza e di ossequio mi confermo

Di V. S. Riccio

Urbino, 20 febbrajo 1863

Caro Sig. Presidente  
dell'Accademia degli  
Assorditi di  
/Urbino/


Devoto Obbligato Servitore  
Antonio Ragazzi



Tav. 23 = Particolare del Frontespizio del volume di Biagio Brugi «*Istituzioni di diritto privato giustiniano*», ed. Padova 1897, in cui l'autore ha voluto firmarsi come «... già professore nelle Università di Urbino e di Catania» (si riferisce a p. 471)



Tav. 24 = Primo della Sezione G-IV della Biblioteca di Giurisprudenza (collocazione: G-IV-1) è un libriccino (cm. 12,5 × 6 × 3,5) che presenta la dimensione, la maneggiabilità, la leggerezza delle pagine e la colorazione rossa del taglio come gli antichi 'libretti da messa': contiene l'edizione Padova 1905 (collana 'Piccola Biblioteca Scientifica' 12) delle «*Istituzioni di diritto civile italiano*» di Biagio Brugi (si riferisce a p. 471)



Tav. 25 = Frontespizio e pagina della dedica del volumetto delle «Istituzioni di diritto civile italiano» di Biagio Brugi : *«Alla Libera Università di Urbino dove or sono venticinque anni mossi i primi passi nell'insegnamento»* (si riferisce a p. 471)



Tale sistema continuò per qualche anno anche dopo l'avvento del Governo Italiano (a.s. 1860-'61) onde, ne' primi anni, non si hanno veri e propri discorsi inaugurali. Argomento precipuo di essi doveva essere l'esaltazione della Dinastia Sabauda e della conquistata libertà: e ce lo prova il discorso del 20 luglio 1861 tenuto alla chiusura della prima annata dal DOTT. GIOVANNI VENTURINI, professore di « *Istituzioni Canoniche* », mentre, per la chiusura del secondo anno accademico, il 21 luglio 1862, il PROF. CARLO NEGRONI trattava della « *Libertà di stampa, di coscienza e d'insegnamento* ».

Dichiarata, in seguito, « *Libera* » l'Università (R. D. 23 ottobre 1862, n. 912) e riordinati gli Statuti dell'Ateneo, una nuova legge governativa di carattere generale (1865) riformò il sistema universitario, rendendo obbligatoria la solenne apertura dell'anno accademico nelle forme tuttora in vigore.

Dall'anno scolastico 1863-'64 incominciarono, appunto, i discorsi inaugurali, che vennero, per lo più, stampati in fascicolo a parte e non compresi, come ora usasi, negli annuari: anzi, nei modesti annuari, del tempo non vi ha cenno nè del nome dell'oratore, nè dell'argomento trattato. Tuttavia notizie, non sempre complete, possono rinvenirsi fra i « *Carteggi della Reggenza* » nei quali, talvolta è conservata copia della stampa. Facendo quindi ricorso agli atti d'archivio e a librerie pubbliche e private, si è potuto ricostruire la serie quasi completa di questi discorsi accademici (e l'unica lacuna riesce a noi stessi inspiegabile) generalmente importati si pel nome dell'oratore, si per la materia trattata. Dal 1880 in poi le notizie sono complete poichè il discorso inaugurale venne inserito, d'anno in anno, nell'annuario, come del resto, saltuariamente, erasi fatto talvolta anche in precedenza.

1863-64 - GRAMANTIERI DEMETRIO « *Dei principii che sono fondamento alla filosofia della storia* », Urbino, Rocchetti, 1864.

1864-65 - MENCARELLI NARCISO. « *Prelezione al corso di chimica generale e mineralogia* », Urbino, Rocchetti, 1864.

1865-66 - D'APEL LUIGI « *Il principio di personalità considerato nella storia come argomento di progresso nelle scienze giuridiche e sociali* », Urbino, Rocchetti, 1865.

1866-67 - D. GRAMANTIERI. « *Prolusione alla filosofia del Diritto* », Urbino, Rocchetti, 1866.

1867-68 - SERPIERI P. ALESSANDRO. « *La forza considerata nelle sue principali trasformazioni* », Urbino, Rocchetti, 1868.

1868-69 - MENCARELLI NARCISO. « *Cenni intorno alle odierne teorie fondamentali della chimica* », Urbino, Rocchetti, 1870.

1870-71 - CAV. F. SANTOPADRE. (*Argomento ignoto*).

1871-72 - BERARDI BERNARDINO. « *Lo strettissimo rapporto che unisce il Diritto Criminale ed il Diritto Romano* », Urbino, Tip. del Metauro, 1872.

1872-73 - MICI FEDERICO. « *I terreni dell'urbinate* », Urbino, Tip. del Metauro, 1873.

1873-74 - P. A. SERPIERI. « *Il terremoto d'Italia del 12 Marzo 1873 e le leggi e fenomeni comuni a molti terremoti* ». Lezione popolare. Urbino, Tip. del Metauro, 1873.

1874-75 - D. GRAMANTIERI. « *Intorno alle vicende della filosofia della letteratura e dell'arte e sulla legge che governa il progresso della civiltà nei singoli popoli e nell'umanità* ».

1875-76 - MIRCOLI FILEMONE. « *L'esame dello stato fisiologico dell'uomo come valido indizio per conoscere lo stato intellettuale e morale, per misurare il grado di imputabilità ai delitti* », Urbino, Tip. della Cappella, 1876.

1876-77 - D. GRAMANTIERI. « *Saggio sui principii fondamentali del sapere* », Urbino, Righi, 1877 (anche in Annuario).

1877-78 - P. A. SERPIERI. « *Il terremoto di Rimini della notte 17-18 Marzo 1875 e considerazioni generali sopra varie teorie sismologiche* », Urbino, Tip. della Cappella, 1875.

1878-79 - LANDUCCI LANDO. *Gli studi di diritto romano nel sec. XIX* », Urbino, Righi, 1879 (anche in Annuario).

1879-80 - FEDERICI ANTONIO. « *Alcune idee intorno alla trasformazione della specie* », Urbino, Righi, 1880 (Anche in Annuario).

ENRICO LIBURDI

Tav. 26 = Stralcio della seconda parte dell'articolo di Enrico Liburdi su « *Discorsi inaugurali pronunciati prima del 1880* »: è riportato l'elenco dei docenti cui fu affidato il discorso inaugurale di ciascun anno accademico fino al 1880 (si riferisce a p. 472)

## Indice generale

### TOMO I

- 1 NARCISO MENCARELLI *Prelezione al corso di Chimica Generale e Mineralogia*, 1864
- 23 LUIGI D'APEL *Del principio di personalità*, 1865
- 47 DEMETRIO GRAMANTIERI *Prolusione alla filosofia del diritto*, 1866
- 59 CARLO NEGRONI *Rapporto della reggenza*, 1867
- 78 ALESSANDRO SERPIERI *La forza considerata nelle sue principali trasformazioni*
- 121 GIUSEPPE COZZI *Discorso per la solenne inaugurazione degli studi*, 1868
- 135 BERNARDINO BERARDI *Diritto criminale e diritto romano*, 1871
- 155 FEDERICO MICI *I terreni dell'urbinate*, 1872
- 183 ALESSANDRO SERPIERI *Il terremoto d'Italia del 12 marzo 1873 e leggi e fenomeni*, 1873
- 215 FILEMONE MIRCOLI *Dello stato organico e fisiologico dell'uomo, e i delitti*, 1875
- 247 DEMETRIO GRAMANTIERI *Saggio sui principii fondamentali del sapere*, 1876
- 291 ALESSANDRO SERPIERI *Il terremoto di Rimini*, 1877
- 341 LANDO LANDUCCI *Gli studi di diritto romano nel secolo XIX*, 1878
- 359 ANTONIO FEDERICI *Botanica e mineralogia*, 1879
- 371 BIAGIO BRUGI *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, 1880

Tav. 27 = Confronto con l'elenco riportato nelle *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997



UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto che il Consiglio Provinciale di Pesaro, nelle sedute del 26, 27, e 28 Giugno 1893, votava un nuovo statuto organico per la Università provinciale degli studi in Urbino, e che il Consiglio comunale di Urbino, nelle sedute del 22 e 27 Settembre 1893, e 27 Gennaio 1894, dava la sua adesione al deliberato del Consiglio provinciale per la parte che lo riguarda;

Veduto che le deliberazioni del Consiglio provinciale, approvate dalla Deputazione provinciale nell'adunanza dell'11 novembre 1893, e quelle del Consiglio comunale di Urbino vennero approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Pesaro nell'adunanza dell'8 Febbraio 1894;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto organico per la Università provinciale degli studi in Urbino, annesso al presente Decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Gran Piano sopra Ceresole Reale, addì 19 Agosto 1894.

Firmato : UMBERTO

Firm. G. RAOELLI

Visto il Guardasigilli

Firm. V. CALENDI DI TAVANI

Tav. 28 = Il Regio Decreto del Re Umberto I che approva lo Statuto emanato il 19 agosto 1894 (si riferisce a p. 480)



# STATUTO

PER

## L' UNIVERSITÀ LIBERA PROVINCIALE

DI

### URBINO



URBINO  
TIPOGRAFIA DELLA CAPPELLA  
1895/96

# STATUTO ORGANICO

PER LA UNIVERSITÀ PROVINCIALE DEGLI STUDI

## DI URBINO

### CAPITOLO I.

#### COSTITUZIONE DELL'ATENEO

##### ART. 1.

L'Università Provinciale degli Studi di Urbino è libera, come al Regio Decreto del 23 Ottobre 1862, N. 912.

##### ART. 2.

L'Università sarà sempre un ente morale distinto dalla Amministrazione provinciale, capace di possedere del proprio.

##### ART. 3.

I lasciti, i doni, le rivendicazioni di proprietà, fatti e che si potessero fare in appreso nell'interesse della Università d'Urbino, s'intendono sempre devoluti ad essa, e l'Amministrazione Provinciale non potrà goderne che l'usufrutto, a termini del Regio Decreto 30 Agosto 1863.

##### ART. 4.

La Provincia di Pesaro e Urbino provvede al mantenimento dell'Ateneo con le rendite dell'intero patrimonio universitario, e collo stanziamento nel suo bilancio annuale della somma fissa di Lire trentamila.

14

b) compilare e proporre alla Deputazione provinciale le piante organiche del personale didattico ed amministrativo, sentito per primo il parere dei Consigli di Facoltà o di Scuola.

c) redigere i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendoli alla Deputazione provinciale per la definitiva approvazione.

d) amministrare i beni e le rendite dell'Università, sottoponendo all'approvazione dell'Amministrazione provinciale soltanto gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

##### ART. 34.

Al Consiglio Provinciale saranno sempre dalla sua Deputazione comunicati i bilanci preventivi e consuntivi della Università. Il conto consuntivo sarà allegato ogni anno al conto generale della Provincia.

##### ART. 35.

Il Consiglio Accademico e la Commissione provinciale amministrativa, entro tre mesi dalla loro costituzione, sottoporranno alla approvazione della Deputazione Provinciale gli speciali regolamenti per l'applicazione del presente Statuto.

### CAPITOLO X.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 36.

Le pensioni liquidate ai Professori ed Impiegati della Università e quelle che si liquidaranno in base ai regolamenti ed ai diritti acquisiti all'atto della loro nomina, staranno a carico della Provincia, che ha goduti e continuerà a godere i relativi rilasci percentuali.

Visto d'ordine di S.M.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

G. BACCELLI

Tav. 29 = Lo Statuto del 1894 (nella stampa Urbino, Tipografia della Cappella, 1895), in part. il Frontespizio, la Prima pagina del testo e l'Ultima pagina con indicazione del visto del Ministro della Pubblica Istruzione G. Baccelli (si riferisce a p. 480)

## Indice generale

### TOMO I

- 393 CELSO BONORA *Delle più rimarchevoli novazioni ed ardimenti della moderna  
chirurgia*, 1881
- 423 *Necrologia di Torquato Cerquetti-Lattanzi*
- 425 DEMETRIO GRAMANTIERI *Sull'indirizzo degli studi in Italia*, 1882
- 435 FAUSTINO LUGLI *La teoria atomica*, 1883
- 457 *Avvertenza*, dall'«Annuario», 1884
- 461 FEDERICO MICI *Alessandro Serpieri scienziato ed educatore*, 1885
- 483 ANTONIO VANNI *La universalità del diritto romano e le sue cause*, 1886
- 517 GIUSEPPE BEDESCHI *La teoria parassitaria e le sale chirurgiche degli ospedali  
poveri*, 1887
- 535 FILEMONE MIRCOLI *Brevi parole del reggente*, 1888
- 540 SECONDO MERIGGIOLI *Dottrina della prevenzione dei delitti*
- 561 FILEMONE MIRCOLI *Brevi parole del reggente*, 1889
- 566 ANGELO AGRESTINI *Dell'unità della materia*
- 587 DEMETRIO GRAMANTIERI *Della decadenza degli studi superiori*, 1890
- 609 DEMETRIO GRAMANTIERI *Spiritualismo e socialismo*, 1891
- 631 ANTONIO VANNI *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto  
romano*, 1892
- 663 ANGELO AGRESTINI *Le acque potabili della città di Urbino*, 1893

### TOMO II

- 693 FILEMONE MIRCOLI *Brevi parole del Rettore dell'Università*, 1894
- 700 FRANCESCO BUDASSI *Prelezione al corso della filosofia del diritto*
- 713 ANTONIO VANNI *Brevi parole dette dal Rettore*, 1895
- 721 ANTONIO VALENTI *Del giudizio di espropriazione*
- 737 ANTONIO VANNI *Relazione del Rettore*, 1896
- 748 SECONDO MERIGGIOLI *L'emenda dei condannati e le carceri italiane*
- 763 ANTONIO VANNI *Relazione inaugurale del Rettore*, 1897
- 771 GIUSEPPE MARTINOTTI *Di alcuni punti di filosofia naturale*
- 791 ANTONIO VANNI *Per la solenne inaugurazione*, 1898
- 798 MANFREDI SIOTTO-PINTOR *La reazione. Meditazioni filosofiche e politiche*
- 865 ANTONIO VANNI *Relazione del Rettore*, 1899
- 874 GIAMBATTISTA VECCHIOTTI *Cause dei principali errori in economia politica*
- 899 ANTONIO VANNI *Relazione del Rettore*, 1900
- 908 LUIGI LUSIGNANI *Il diritto romano e le opere di Henry Sumner Maine*

Tav. 30 = Stralci (in composizione) degli indici del tomo I e II delle *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997: riportano l'elenco dei docenti cui fu affidato il discorso di inaugurazione dell'anno accademico dal 1881 al 1900 (si riferisce a p. 486)